

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'ATO n. 3
Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

- *Distribuzione Acqua Potabile***
- *Fognatura e Scarichi in Pubblica
Fognatura***
- *Depurazione Acque Reflue Urbane***

SOMMARIO

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI.....	3
art. 1.1) - Definizione del Servizio Idrico Integrato	3
art. 1.2) - Gestore del Servizio	4
art. 1.3) - Oggetto del Regolamento	5
art. 1.4) - Definizioni	6
art. 1.5) - Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio	10
art. 1.6) - Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione	11
art. 1.7) - Tutela e razionale uso delle risorse idriche	12
art. 1.8) - Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato.....	14
art. 1.9) - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio.....	14
art. 1.10) - Strumenti urbanistici attuativi.....	15
art. 1.11) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente.....	16
art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami	17
art. 1.13) - Rinvio alla normativa vigente	17
art. 1.14) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche.....	17
CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L' ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	18
art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio	18
art. 2.2) - Richiesta di allacciamento - sopralluogo	18
art. 2.3) - Allacciamento al Servizio Idrico Integrato.....	19
art. 2.4) - Impianti acquedottistici privati.....	19
art. 2.5) - Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore.....	20
art. 2.6) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato.....	20
art. 2.7) - Modifica di allacciamento esistente	20
CAPO III – RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI.....	22
art. 3.1) - Destinatario del Servizio	22
art. 3.2) - La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato	22
art. 3.3) - Durata della Fornitura e suo Recesso.....	24
art. 3.4) - Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato.....	26
art. 3.5) - Contatori	28
art. 3.6) - Posizione e custodia dei contatori.....	29
art. 3.7) - Lettura misuratori dei consumi.....	31
art. 3.8) - Soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi.....	32
art. 3.9) - Guasti e irregolare funzionamento dei contatori.....	32
art. 3.10) - Verifica dei misuratori.....	32
art. 3.11) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato	33
art. 3.12) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie.....	34
art. 3.13) - Deposito cauzionale	35
art. 3.14) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi	35
art. 3.15) - Sospensione della fornitura.....	36
art. 3.16) - Pressione Statica nell'Utenza acqua potabile.....	36
art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore	37
CAPO IV – NORME TRANSITORIE.....	38

art. 4.1 Cessazione effetti norme precedenti	38
art. 4.2 Adeguamento alle norme del presente Regolamento	38
art. 4.3 Adeguamento delle utenze condominiali plurime	38
CAPO V – PRIVACY	40
art. 5.1 Trattamento dei dati personali	40

Allegato 1	Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato
Allegato 2	Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile
Allegato 3	Regolamento Fognatura e Depurazione

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1.1) - Definizione del Servizio Idrico Integrato

Il Servizio Idrico Integrato è definito dal D.Lgs. n° 152/06 ed è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di:

□ Captazione, adduzione e distribuzione di acqua potabile

La risorsa idrica avente «giudizio di qualità e d'idoneità d'uso» rilasciato dall'Autorità competente sarà prelevata da pozzi, sorgenti o da corsi d'acqua e verrà distribuita ad uso potabile agli Utenti.

Pertanto, dovrà avere in qualsiasi periodo dell'anno, anche a seguito di apposito trattamento in idonei impianti di potabilizzazione, valori chimici, fisici, batteriologici ed organolettici tali da garantirne una buona qualità, in conformità alla normativa vigente.

L'idoneità dell'acqua erogata verrà costantemente verificata mediante controlli qualitativi svolti all'interno del laboratorio di analisi del Gestore e dai competenti Organi di controllo.

□ Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque di scarico

La pubblica fognatura, intesa come l'insieme delle canalizzazioni di uso pubblico aventi recapiti regolarmente autorizzati, dovrà avere un corretto deflusso.

Il Gestore deve garantire il regolare deflusso e la pulizia delle condotte fognarie rimanendo in carico all'Utente la manutenzione dell'allacciamento privato. □

Raccolta ed allontanamento in pubblica fognatura delle acque meteoriche di aree urbanizzate

Nel caso di reti fognarie miste, il Gestore dovrà garantire il regolare deflusso delle acque meteoriche nei limiti della capacità delle reti stesse e controllare il regolare funzionamento degli scolmatori di pioggia al fine di evitare sversamenti accidentali nei corpi idrici superficiali.

□ Depurazione delle acque di scarico immesse in pubblica fognatura

Il servizio di depurazione delle acque deve garantire che le acque affluenti dalla pubblica fognatura siano trattate dall'impianto in modo da rispettare i limiti allo scarico prescritti dalle norme vigenti.

A tale scopo, il Gestore organizza un servizio interno di analisi che verifica, con il monitoraggio, la compatibilità con il Regolamento relativo allo scarico in fognatura (all.to n. 3) delle acque immesse nella rete fognaria.

Il Servizio Idrico Integrato può essere svolto anche solo parzialmente nelle aree non interessate da parti del servizio, in questi casi, si applicano comunque le disposizioni contenute nel presente regolamento e ad esse relative.

Il regolamento fa espresso riferimento alle normative elencate nell'allegato n. 1. Le modifiche alle suddette norme ed atti che influiscono sul presente regolamento costituiscono aggiornamento automatico dello stesso.

art. 1.2) - Gestore del Servizio

La Regione Abruzzo ha provveduto alla organizzazione territoriale del Servizio Idrico Integrato delimitando gli Ambiti Territoriali Ottimali in base ai criteri, enunciati nel D.Lgs.152/06, di rispetto dell'unità di bacino idrografico, di superamento della frammentazione delle gestioni e di conseguimento di adeguate dimensioni gestionali.

L'Autorità di Ambito n. 3 "Peligno-Alto Sangro" ha affidato al Gestore "SACA Spa", in via esclusiva, la gestione del Servizio Idrico Integrato nel territorio di competenza.

Compiti e attribuzioni del gestore del Servizio idrico integrato

Ai sensi dell'art. 74, lett. r, del decreto legislativo n. 152 del 2006 il "gestore del Servizio idrico integrato" è " il soggetto che gestisce il Servizio idrico integrato in un ambito territoriale ottimale ovvero il gestore esistente del servizio pubblico soltanto fino alla piena operatività del Servizio idrico integrato".

Il gestore del Servizio idrico integrato ha i compiti e le attribuzioni indicati nella Convenzione di servizio e nelle norme tecniche e regolamentari applicative e/o integrative del d.lgs. n. 152 del 2006, in particolare:

- la ricerca, captazione, sollevamento, trasporto, trattamento e distribuzione dell'acqua per qualsiasi uso nell'ambito del SII;
- l'allestimento e la conduzione dei servizi di collettamento, depurazione, scarico delle acque reflue urbane ed il loro eventuale riutilizzo, nonché lo smaltimento dei fanghi residui;
- la gestione dei sistemi di fognature separate, delle canalizzazioni e degli impianti per la raccolta ed il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento delle superfici impermeabili non avviate a depurazione e dei sistemi di raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia;
- lo smaltimento dei rifiuti elencati nel comma terzo dell'art. 110 del d.lgs. n. 152 del 2006, ed eventualmente, previa autorizzazione della Provincia competente e d'intesa con l'Agenzia di ambito, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento, anche dei rifiuti non elencati nel comma terzo del citato art. 110 purché compatibili con il processo di depurazione. Tale attività può essere svolta in impianti di trattamento adeguati ed a condizione di non compromettere il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi;
- le funzioni di vigilanza e controllo di cui all'art. 128 e 165 del d.lgs. n. 152/06.

Il gestore può inoltre eseguire ogni altra attività, operazione e servizio attinente o connesso alla gestione dei servizi di cui sopra, ivi compreso lo studio, la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti specifici, sia direttamente che indirettamente, secondo gli indirizzi contenuti nella Convenzione e nel Piano di ambito.

art. 1.3) - Oggetto del Regolamento

Il presente Regolamento ha per oggetto:

- a) la disciplina sotto il profilo idraulico, tecnico costruttivo, qualitativo e quantitativo della gestione di tutte le opere esistenti e future costituenti il Servizio Idrico Integrato, quindi impianti e reti ad essi connesse;
- b) le norme per la corretta realizzazione delle reti e degli impianti sia ricadenti in aree pubbliche che in aree private, tanto se destinate a essere conferite alla proprietà pubblica quali opere di urbanizzazione primaria, tanto se pertinenti a edifici ed insediamenti privati;
- c) le norme in base alle quali devono essere impostati i rapporti fra:
 - Autorità di Ambito Territoriale Ottimale - AATO;
 - Ente Locale sul cui territorio viene gestito il servizio;
 - Gestore del Servizio Idrico Integrato;
 - Utente (anche parziale) del Servizio Idrico Integrato;
- d) le prescrizioni e le procedure per attivare le utenze del Servizio Idrico Integrato da parte dei titolari degli insediamenti civili o industriali e/o dei conduttori delle attività ivi installate;
- e) le prescrizioni, quando necessario, relative alla realizzazione di opere e impianti a valle del contatore d'utenza o a monte dell'immissione nelle pubbliche fognature;

Non sono oggetto del presente Regolamento in quanto non pertinenti al S.I.I.:

- a) gli scarichi degli insediamenti che non recapitano nelle pubbliche fognature, per i quali si fa riferimento alle prescrizioni e norme del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152, nonché alle norme e prescrizioni dei Regolamenti Comunali vigenti in quanto compatibili;
- b) le reti di distribuzione di acqua alimentate da sorgenti o pozzi privati non collegate con la rete acquedottistica pubblica;
- c) la rete fognaria di acque bianche;
- d) le opere di raccolta delle acque stradali e superficiali fino alla condotta fognaria (caditoie, griglie, manufatti, ecc. ...);
- e) stazioni di sollevamento, relativi manufatti e condotte per le acque dei sottopassi stradali;
- f) acquedotti industriali;
- g) Le sorgenti pubbliche non collegate alla rete di distribuzione (ad esempio le sorgenti con fontane Comunali da cui i cittadini attingono liberamente.

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

Ambito ed efficacia del regolamento

Il presente regolamento ha validità nel territorio di competenza dell'ATO Peligno Alto Sangro relativamente al Servizio idrico integrato affidato al gestore.

Il presente regolamento è obbligatorio per tutti gli utenti in relazione al Servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) ad essi erogato.

Esso dovrà essere ritenuto parte integrante d'ogni contratto di fornitura dell'acqua, senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo il diritto dell'utente di averne copia gratuita all'atto della stipula del contratto o all'atto del suo rinnovo, o quando comunque ne faccia richiesta.

Le eventuali variazioni al presente regolamento dovranno essere approvate dall'AATO, anche su proposta del gestore.

L'utente non potrà opporsi e non avrà diritto ad alcun compenso né indennizzo, qualora l'AATO ritenesse necessario il trasferimento del Servizio idrico integrato ad altro gestore.

Il presente regolamento sostituisce ed abroga le norme dei Regolamenti Comunali di Acquedotto e Fognatura e Depurazione pubblici.

VARIAZIONI DI REGOLAMENTO

1. Il Gestore potrà effettuare ogni tipo di variazione al Regolamento e alle norme che disciplinano il rapporto di fornitura, in caso di sopravvenienza di leggi inderogabili oppure per esigenze connesse all'erogazione del servizio, qualora risultate necessarie, convenienti ed opportune nell'interesse pubblico generale.

2. Ogni proposta di variazione al presente Regolamento è deliberata dal Consiglio di Amministrazione della SACA S.p.A. e successivamente comunicata all'EGATO per la definitiva approvazione.

3. Ogni variazione definitivamente approvata sarà pubblicata sul sito aziendale www.sacaservizi.com e resa disponibile, per la consultazione, presso gli sportelli aziendali aperti al pubblico.

art. 1.4) - Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende per:

- a) **ACQUEDOTTO**: complesso di tubazioni e impianti connessi che prelevano acqua, avente caratteristiche qualitative note, da sorgenti, pozzi o da corpi idrici superficiali e, previo eventuale trattamento, la distribuiscono in pressione alle utenze per il consumo.
- b) **ACQUEDOTTO CIVILE**: acquedotto che distribuisce acqua potabile avente caratteristiche chimiche e igienico sanitarie conformi alle prescrizioni di legge.

- c) **ACQUE REFLUE DOMESTICHE:** acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.
- d) **ACQUE REFLUE INDUSTRIALI:** qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o da installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, intendendosi per tali quelle venute in contatto con sostanze o materiali anche non inquinanti connessi con le attività esercitate nello stabilimento.
- e) **acque reflue industriali assimilate per legge a domestiche:** acque reflue elencate nell'Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06 ai punti a), b), c), d) ed f);
- f) **acque reflue industriali assimilabili a domestiche:** acque reflue di origine industriale che, ai sensi del punto e) del suddetto Articolo 101 comma 7 del d.lgs. n. 152/06, presentano caratteristiche quantitative e qualitative equivalenti alle acque reflue domestiche e nella fattispecie rispettano i valori limite di emissione di cui alla tabella A della Legge Regionale concernente indirizzi per l'applicazione del d.lgs. n. 152/1999 n. 31 del 29.07.2010. Ai fini dell'assimilazione alle acque reflue domestiche, il rispetto dei valori prestabiliti deve essere posseduto prima di ogni pretrattamento depurativo aziendale e anteriormente alla miscelazione con acque che non richiedono trattamenti preliminari allo scarico;
- g) **ACQUE REFLUE URBANE:** il miscuglio d'acque reflue domestiche, d'acque reflue industriali e/o di quelle meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato, così come definito all'Art. 74 del D.Lgs 152/06.
- h) **ALLACCIAMENTO ALLA RETE ACQUEDOTTISTICA:** è la parte di impianto, costituita dai materiali (tubature, giunti, raccordi e apparecchiature) ed opere necessarie a rendere disponibile il servizio, compreso tra la rete di distribuzione ed il punto di consegna all'utente
- i) **ALLACCIAMENTO FOGNARIO:** impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura.
- j) **AUTORITA'** è l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico;
- k) **BOLLETTA O DOCUMENTO DI FATTURAZIONE** è il documento che il gestore del SII trasmette periodicamente all'utente al fine di fatturare i corrispettivi relativi ai servizi da lui forniti direttamente o indirettamente;
- l) **BOLLETTA DI CONGUAGLIO** è la bolletta che fattura consumi sulla base di letture rilevate;

- m) **BOLLETTA CONGUAGLIO + ACCONTO** è bolletta che fattura sia consumi effettivi, sia consumi stimati calcolati fino alla data di emissione della bolletta;
- n) **BONUS ACQUA** è la somma accreditata all'utente finale in virtù delle agevolazioni sociali previste dalla normativa;
- o) **CARTA DEI SERVIZI** è il documento, adottato in conformità alla normativa in vigore, in cui sono specificati i livelli di qualità attesi per servizi erogati e le loro modalità di fruizione, incluse le regole di relazione tra utenti e Gestore del SII.
- p) **CONSUMI EFFETTIVI** sono i consumi attribuiti sulla base di due letture rilevate/autoletture;
- q) **CONSUMI STIMATI** sono i consumi attribuiti sulla base di stime di consumo calcolate fino alla data di emissione della bolletta;
- r) **CONSUMI FATTURATI** sono i consumi complessivamente contabilizzati nella bolletta;

- s) **CONTATORE**: dispositivo idraulico, connesso al contratto di fornitura, atto alla misura dell'acqua prelevata dall'utenza ed aventi caratteristiche conformi alle normative tecniche UNI.
- t) **D.M. 30 settembre 2009** è il Decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 30 settembre 2009;
- u) **DEPOSITO CAUZIONALE**: È una somma di denaro che l'utente versa al gestore a titolo di garanzia e che deve essere restituita dopo la cessazione del contratto nel rispetto delle condizioni contrattuali in vigore.
- v) **FOGNATURA BIANCA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono prevalentemente le acque meteoriche di dilavamento e può essere dotato di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia.
- w) **FOGNATURA MISTA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che raccolgono le acque di pioggia di aree urbanizzate, le acque reflue domestiche e le acque reflue industriali, in un unico condotto.
- x) **FOGNATURA NERA**: l'insieme dei condotti, degli impianti e dei manufatti connessi che canalizzano le acque diverse da quelle meteoriche di dilavamento unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.
- y) **GESTORE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO O GESTORE DEL SII** è il soggetto che, in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica, gestisce uno o più servizi facente parte del SII in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- z) **IMPIANTO DI DEPURAZIONE O TRATTAMENTO DI ACQUE REFLUE**: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque

- reflue mediante processi fisico-meccanici e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- aa) **IMPIANTO DI PRETRATTAMENTO:** il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del presente Regolamento; sono, a titolo esemplificativo, considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica dei solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi quali, ad esempio, le fosse biologiche-imhoff.
- bb) **LETTURA RILEVATA** è la rilevazione del dato espresso dal totalizzatore numerico del gruppo di misura raccolto in loco;
- cc) **MOROSITA':** È la situazione in cui si trova l'utente non in regola con il pagamento delle bollette. Il ritardo nel pagamento della bolletta può comportare l'addebito di indennità e interessi di mora. Il mancato pagamento può portare, in alcuni casi, alla sospensione della fornitura.
- dd) **PRESSIONE DI ESERCIZIO:** valore della pressione dell'acqua nella condotta di distribuzione che assicura alle utenze la disponibilità delle portate previste dalla normativa vigente.
- ee) **PRESSIONE STATICA:** valore della pressione riscontrabile in un punto qualsiasi della distribuzione a portata nulla.
- ff) **QUOTA FISSA:** È una quota che si paga indipendentemente dal consumo e copre una parte dei costi fissi che il gestore sostiene per erogare il servizio. In bolletta è addebitata proporzionalmente al periodo fatturato. E' richiesta per ogni unità immobiliare servita. Con delibera 665/2017 di ARERA la quota fissa è suddivisa per ciascun servizio (acquedotto, depurazione e fognatura)
- gg) **RETE ACQUA POTABILE:** complesso di tubazioni ed apparecchiature idrauliche posate su aree pubbliche e private attraverso le quali si realizza la distribuzione dell'acqua in pressione alla generalità dell'utenza, con assoluta garanzia da ogni pericolo di contaminazione ed avente le caratteristiche di cui alla normativa vigente e gestito dal Gestore. Le caratteristiche dei materiali impiegati per la loro costruzione, le relative metodologie di posa nonché tutte le apparecchiature, gli impianti e i relativi manufatti devono essere conformi alle prescrizioni di legge, alle norme tecniche e di unificazione vigenti.
- hh) **RETE ACQUA NON POTABILE:** acquedotto che distribuisce acqua con caratteristiche chimiche e fisiche note che non contiene alcuna sostanza inquinante o pericolosa per le persone che ne vengono semplicemente a contatto e destinata ad un uso generalmente produttivo e comunque con esclusione di tutti gli usi potabili e alimentari.
- ii) **RETE FOGNARIA:** l'insieme delle canalizzazioni e dei collettori di uso pubblico. Non sono considerati pubbliche fognature quei tratti di corpi idrici superficiali, anche se tombinati, non collegati alla rete fognaria che raccolgono acqua di rifiuto.

- jj) **SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (SII)** è costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno dei suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali;
- kk) **SCARICO**: qualsiasi immissione diretta o indiretta tramite condotta di acque reflue liquide, semiliquide e comunque convogliabili nelle acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione.
- ll) **TICSI** Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017.
- mm) **TIPOLOGIA DI UTENZA** è la tipologia contrattuale, individuata in base all'utilizzo della fornitura, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore;
- nn) **UTENTE FINALE** è la persona fisica o giuridica che abbia stipulato un contratto di fornitura per uso proprio di uno o più servizi del SII. Le utenze condominiali sono a tutti gli effetti equiparate alle utenze finali;
- oo) **UTENZA CONDOMINIALE** è l'utenza servita da un unico contatore che distribuisce acqua a più unità immobiliari, anche con diverse destinazioni d'uso.

Alcune definizioni trovano maggior dettaglio negli allegati specifici.¹

art. 1.5) - Principi Fondamentali di Erogazione del Servizio

L'erogazione del Servizio Idrico Integrato deve rispettare la legislazione nazionale e regionale, la normativa tecnica vigente e il presente regolamento.

Il Gestore e gli utenti sono tenuti al rispetto del presente regolamento.

La conduzione del Servizio Idrico Integrato da parte del Gestore deve conseguire i seguenti obiettivi:

- economicità, efficienza ed efficacia;
- continuità e regolarità del servizio;
- estensione del servizio integrato;
- rapidità di intervento in caso di disservizio;
- tutela delle risorse idriche, sicurezza e risparmio energetico;
- rapidità dei tempi di svolgimento delle varie prestazioni sia comprese che complementari al servizio;
- correttezza, facilità e semplicità delle procedure.

Le modalità attuative ed il rispetto dei principi sono meglio articolati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

¹ Laddove negli allegati dovessero risultare definizioni contraddittorie rispetto a quelle individuate nel presente documento, nella lettura del singolo documento va fatto riferimento alla definizione che risulta nello stesso.

art. 1.6) – Reti acqua potabile, acqua reflua ed impianti di depurazione

Le reti idriche e fognarie comprendono le tubazioni ed i loro rispettivi accessori posati lungo strade pubbliche, private ad uso pubblico, o su aree pubbliche e private, seguendo percorsi stabiliti dal Gestore e in funzione dell'esigenza di assicurare il servizio alla generalità dell'utenza.

Le opere eseguite dal Gestore, anche se con contributo parziale o totale dell'utente, non fanno conseguire all'utente stesso la proprietà.

Le reti sono di proprietà pubblica, anche se sono state eseguite con parziale o totale contributo da parte di utenti o di terzi.

In aree non servite da acquedotti e/o fognatura, il Gestore effettuerà gli estendimenti secondo quanto previsto dal piano degli investimenti approvato dall'AATO.

I progetti per il potenziamento o l'ampliamento delle reti idriche di acqua potabile e/o acqua reflua, sia di iniziativa pubblica che privata, devono essere preventivamente trasmessi al Gestore per la loro approvazione e per consentire tutti gli accertamenti necessari e verificare:

- la disponibilità della risorsa idrica,
- la potenzialità di alimentazione della rete acquedottistica,
- la capacità ricettiva dei collettori fognari e degli impianti di depurazione,
- la possibilità o necessità di procedere alla separazione delle acque nere da quelle meteoriche.

Il Gestore individua così le condizioni per poter allacciare le nuove potenziali utenze alle reti dei servizi.

Nel caso in cui l'area sia già parzialmente edificata, l'elaborato di progetto dovrà essere corredato di relazione contenente lo stato di fatto.

Nella realizzazione delle lottizzazioni approvate dall'Amministrazione Comunale, la progettazione, direzione lavori ed esecuzione delle reti con gli impianti pubblici ad esse connesse, possono essere eseguite:

- a cura del Gestore e con oneri a completo carico del lottizzante e/o richiedente;
- a cura e oneri del lottizzante e/o richiedente. In questo caso il Gestore potrà effettuare il collaudo in corso d'opera e finale delle opere realizzate prima della presa in carico delle nuove urbanizzazioni. Qualora, in sede di collaudo, venga riscontrata la non conformità tra quanto eseguito e il progetto approvato dal Gestore e/o alle prescrizioni dello stesso, il Gestore non attiverà l'erogazione del servizio sino a che non vengano sanate le difformità.

Nel caso in cui il lottizzante, l'Utente o loro consorzi, a seguito di apposita convenzione con l'Amministrazione Comunale provvedano direttamente all'esecuzione delle opere, questi dovranno attenersi alle specifiche tecniche dei

materiali ed alle modalità di posa emanate dal Gestore che ne effettuerà il collaudo tecnico in corso d'opera e/o finale prima della loro presa in carico per verificare il rispetto delle specifiche di progetto. Gli oneri del collaudo sono a completo carico dell'urbanizzante.

La responsabilità, la custodia e la manutenzione di tali reti sono a carico del lottizzante fino al conferimento delle stesse al Comune. Dopo tale conferimento, che dovrà essere tempestivamente comunicato al Gestore da parte del Comune, la manutenzione, secondo quanto previsto dagli allegati regolamenti, è ad esclusivo carico del Gestore.

Nei casi di guasti provocati direttamente da terzi, il Gestore si riserva il diritto di risarcimento dei danni.

Il proprietario dell'area e/o dell'immobile servito è obbligato a consentire la costituzione di servitù di passaggio sulla sua proprietà a favore delle reti di acquedotto, di fognatura e degli impianti connessi del Gestore.

art. 1.7) - Tutela e razionale uso delle risorse idriche

L'acqua costituisce una risorsa che va tutelata ed utilizzata secondo criteri di solidarietà; qualsiasi uso è effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future a fruire di un integro patrimonio ambientale.

Si intende corretto e razionale l'uso dell'acqua teso ad evitare gli sprechi ed a favorire il rinnovo delle risorse, a non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivibilità dell'ambiente, l'agricoltura, la piscicoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici.

Gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti ed a condizione che non ne pregiudichino la qualità.

Con tale scopo:

Il Gestore si impegna a svolgere con la massima diligenza le attività legate alla gestione della risorsa idrica connesse all'erogazione di acqua potabile, al convogliamento e al trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche.

Il gestore, in ottemperanza al Piano d'Ambito, organizza e svolge le attività di captazione e potabilizzazione dell'acqua dall'ambiente tenendo conto dell'entità e della qualità delle risorse disponibili e dell'uso cui l'acqua sarà destinata.

Per la distribuzione della risorsa il gestore impiega le tecnologie più appropriate e svolge tutte le attività ritenute utili al risparmio della risorsa acqua. A tale scopo svolge attività di ricerca programmata delle perdite, di ottimizzazione della pressione di rete, di bonifica di reti obsolete e favorisce l'installazione di impianti che riducano lo spreco di acqua.

Nell'ambito del convogliamento e del trattamento delle acque reflue e delle acque meteoriche, il gestore è impegnato a svolgere i servizi applicando le migliori tecniche nel pieno rispetto della normativa vigente e favorendo la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie.

Il Gestore del servizio è tenuto a collaborare, per quanto di competenza, con gli Enti Territoriali preposti alla elaborazione dei piani di salvaguardia e risanamento delle risorse idriche.

Il Gestore è tenuto al rispetto delle norme contenute nel «Regolamento per la valutazione delle perdite degli acquedotti e delle fognature» adottato con Decreto del Ministero dei LL.PP. n° 99 del 8/1/97.

L'utente si impegna ad utilizzare l'acqua per soddisfare le proprie necessità adottando tecniche e comportamenti utili a ridurre lo spreco della risorsa ed al riutilizzo della stessa, ove possibile, nel rispetto di quanto indicato nel presente regolamento secondo la normativa vigente in materia.

In particolare, si evidenziano i seguenti aspetti:

- gli impianti che utilizzano come fluido termovettore l'acqua potabile, dovranno essere a ciclo chiuso con il minimo reintegro consentito dalle migliori tecnologie di processo;
- si dovranno attuare scelte razionali dell'approvvigionamento idrico in relazione ai differenti impieghi, eventualmente diversificandone le fonti per garantire a ciascun uso la risorsa più idonea, soprattutto dal punto di vista della qualità;
- in presenza di insediamenti produttivi in aree servite dalle reti acquedottistiche potabili e non potabili, l'allaccio alla rete acqua potabile è consentito solo per gli usi civili e il prelievo da tale rete verrà interamente conteggiato per usi civili; le esigenze per tutti gli altri usi potranno essere soddisfatte con l'allaccio alla rete non potabile; fanno eccezione a quanto sopra, gli insediamenti produttivi che, per documentate esigenze di tipo qualitativo, non possono utilizzare acqua non potabile nel loro processo produttivo;
- qualora l'acqua derivata per la erogazione del servizio idrico provenga da un corpo idrico superficiale, il prelievo dovrà avvenire nel rispetto dell'ecosistema acquatico garantendo un minimo deflusso vitale;
- i progetti di ristrutturazione, potenziamento o estensione della rete fognaria potranno prevedere la separazione delle reti per lo scolo di acque nere da quelle meteoriche al fine di migliorare il rendimento dell'impianto depurativo, ridurre il deflusso nei corsi d'acqua di acque non depurate, conseguire il recupero naturalistico degli alvei dei corsi d'acqua;
- si dovrà limitare progressivamente l'impiego di acqua di falda o di sorgente, utilizzando, qualora disponibili, approvvigionamenti alternativi ugualmente validi;
- si dovrà controllare la funzionalità delle reti di scarico. Le reti fognarie interne degli stabilimenti dovranno rispondere ad una razionale strutturazione in relazione ai tipi diversi di liquami addotti allo scarico; nelle progettazioni dovrà anche essere tenuta presente la possibilità di consentire agevolmente il recupero o il riutilizzo anche parziale delle acque usate; dovrà essere evitato l'inquinamento, anche accidentale, delle acque del ciclo naturale, sia meteoriche che della rete idrografica; dovranno anche essere predisposti adeguati sistemi

di sicurezza sulle reti, atti ad avviare tempestivamente all'inconveniente di un'accidentale messa fuori servizio dell'impianto di depurazione.

L'utente si impegna a non scaricare nella rete fognaria sostanze non consentite e rifiuti che potrebbero compromettere il corretto funzionamento delle reti fognarie e degli impianti di trattamento. In particolare non è consentito lo scarico in fognatura delle seguenti sostanze derivanti da attività domestiche:

- oli e grassi da attività di cucina;
- oli da manutenzioni meccaniche;
- acidi (ad es. di batterie);
- sostanze da sviluppo fotografie;
- sostanze da attività di giardinaggio (diserbanti, insetticidi, ecc.);
- colle;
- vernici;
- solventi.

art. 1.8) - Obbligatorietà dell'allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Devono essere allacciati al Servizio Idrico Integrato tutti i fabbricati e gli insediamenti civili e produttivi posti all'interno di aree servite dalle reti del servizio, secondo quanto stabilito negli allegati al Regolamento. In particolare, devono essere dotati di acqua potabile tutti gli insediamenti con presenza di persone, le aree pubbliche o private adibite a centri di ritrovo, ricreazione o attività sportive.

art. 1.9) - Vigilanza e Sistema Sanzionatorio

Il Gestore si riserva la possibilità di procedere ad ispezioni periodiche degli impianti e dei contatori destinati:

- alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata;
- all'uso e al trattamento dell'acqua di processo recapitanti nella rete fognaria;
- ai pozzetti di ispezione e campionamento per esercitare le funzioni di vigilanza, controllo e prevenzione sugli scarichi immessi nella rete fognaria.

I tecnici del Gestore addetti ai controlli sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento produttivo o civile, in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere in tutti i locali in cui si svolge il ciclo di produzione, al fine di verificare:

- ⇒ la natura, l'accettabilità degli scarichi e il relativo campionamento,
- ⇒ la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati,
- ⇒ il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua,
- ⇒ la effettiva disconnessione, ove richiesto, fra la rete di distribuzione di acqua interna con quella della rete pubblica di distribuzione,

- ⇒ la rilevazione del consumo d'acqua prelevata, anche da fonti diverse dal pubblico acquedotto, qualora recapitante nella rete fognaria:
- per le periodiche verifiche dei consumi,
 - per accertare alterazioni o guasti nelle condutture pubbliche o private e nei contatori,
- ⇒ in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del D.lgs. 152/2006, della Delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque 4 febbraio 1977 e delle LL.RR. 43/1981 e 60/2001, fino all'adozione di specifiche normative in materia nonché del presente Regolamento e dell'autorizzazione allo scarico.

Gli incaricati, dovendo entrare nella proprietà privata, sono tenuti ad esibire il loro documento di riconoscimento rilasciato dal Gestore.

L'accesso degli incaricati all'insediamento è ammesso unicamente per gli scopi sopra elencati, nel rispetto delle norme sul segreto professionale ed industriale e con particolare riguardo alle esigenze dei cicli produttivi e della organizzazione del lavoro.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio e saranno distrutte al cessare delle motivazioni che hanno portato alla loro raccolta e trattamento.

In caso di opposizione, ostacolo, mancato adeguamento alle prescrizioni impartite o contenute nei provvedimenti di autorizzazione, il Gestore potrà sospendere, secondo le modalità indicate nella Carta dei Servizi, la somministrazione di acqua e provvedere alla revoca dell'autorizzazione allo scarico, dandone comunicazione all'Amministrazione Comunale e alle Autorità competenti in materia nell'ambito territoriale, senza che ciò possa dare diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'Utente.

Il Gestore si riserva la possibilità di revocare la fornitura qualora rilevasse fatti lesivi aventi incidenza sugli impianti e sulle reti di distribuzione acquedottistica e/o fognaria e/o sul processo di depurazione nonché di esigere il pagamento di qualsiasi credito comunque maturato fino alla chiusura della situazione dell'utenza. Il Gestore ha la facoltà di richiedere alle Autorità di controllo istituzionali, con istanza motivata, di effettuare controlli specifici presso gli insediamenti privati, qualora dai propri controlli emerga il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione e delle pubbliche fognature in gestione.

I controlli effettuati dal Gestore saranno in ogni caso aggiuntivi a quelli previsti dalle autorità di controllo istituzionali.

art. 1.10) - Strumenti urbanistici attuativi

I titolari di strumenti urbanistici attuativi (piani di lottizzazione, piani particolareggiati, e simili) anche se di iniziativa comunale, prima dell'adozione da parte dell'Organo comunale competente trasmettono, in un'unica soluzione, al Gestore copia del progetto di tutte le opere afferenti al S.I.I., inviato al Comune

e ne acquisiscono il relativo parere; tale parere obbligatorio e vincolante dovrà essere trasmesso entro 45 giorni dalla data di ricevimento della documentazione tecnica completa relativa al progetto. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che il Gestore abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

Il progetto riguardante gli acquedotti e le fognature, la costruzione ed il collaudo dovranno attenersi all'apposita normativa adottata dal Gestore stesso. Costituiscono opera di urbanizzazione anche i tratti di impianto (condotte ed accessori) necessari per collegare l'area di lottizzazione ai servizi esistenti o per renderle idonee ai nuovi fabbisogni.

Per quanto concerne la rete acqua potabile, il Gestore eseguirà con oneri a carico del richiedente, le opere idrauliche per l'allacciamento alla rete esistente fino all'installazione della saracinesca di stacco mentre tutte le altre opere potranno essere eseguite direttamente dal titolare del piano.

Il collaudo delle reti idriche e di fognatura dovrà essere eseguito previa comunicazione all'ufficio Comunale competente ed al Gestore i quali dovranno, con proprio personale tecnico, assistere alle operazioni di collaudo.

Fino alla presa in carico dell'impianto non verranno effettuati, sullo stesso, allacciamenti per la fornitura di acqua.

Il Comune nella convenzione urbanistica recepisce le eventuali prescrizioni e condizioni dettate dal Gestore all'atto dell'approvazione dell'impianto idrico e non svincolerà la polizza fidejussoria prestata a garanzia degli adempimenti risultanti dalla convenzione senza il nulla osta del Gestore.

Dovranno essere trasmessi al Gestore, prima del rilascio della concessione edilizia, anche quei progetti di opere pubbliche e private che necessitino di una erogazione di acqua superiore ad 1 lt/sec.

Per gli aspetti di dettaglio, si rimanda all'Allegato 2 per il sistema acqua potabile e all'Allegato 3/D per il sistema fognatura.

art. 1.11) - Adozione di Standard, Carta dei Servizi e Diritti dell'Utente

Al fine di garantire l'osservanza del presente Regolamento, della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/94 (Principi sull'erogazione dei Servizi Pubblici) e dei Criteri per la Gestione del Servizio Idrico Integrato contenuti nel DPCM n° 47 del 4/3/96, il Gestore recepisce gli standard generali e gli standard specifici di qualità e di quantità dei servizi erogati, definiti dall'AATO, ed adotta una Carta dei Servizi a garanzia degli stessi e a tutela degli Utenti.

art. 1.12) - Rapporti con gli Utenti e Reclami

Responsabilità e reclami sono regolati nella Carta del Servizio Idrico Integrato.

art. 1.13) - Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento, si rinvia alla legislazione, alla normativa statale e regionale in materia di igiene e sanità pubblica e di tutela della qualità delle acque, alle conseguenti determinazioni ministeriali e regionali nonché alla normativa tecnica vigente.

art. 1.14) - Entrata in vigore del Regolamento e sue modifiche

Il presente Regolamento entra in vigore il 19/12/2019 a seguito di approvazione da parte dell'EGATO ABRUZZO.

Le amministrazioni dei Comuni appartenenti all'ATO n. 3 Peligno - Alto Sangro provvederanno ad adottare eventuali atti di competenza per rendere congruente gli altri regolamenti o norme comunali in contrasto con il presente regolamento e per evitare la coesistenza di più norme che disciplinano la stessa materia col fine di una maggiore trasparenza nelle procedure interessate.

Eventuali modifiche del presente regolamento saranno approvate dall'AATO su proposta del Gestore o su iniziativa dello stesso AATO sentito il Gestore, tenendo in considerazione l'esigenza di omogeneizzare le procedure ed i regolamenti del Servizio Idrico Integrato per il bacino di servizio su cui opera il medesimo Gestore.

Il presente Regolamento e le sue eventuali modifiche, debitamente approvate dalle competenti Autorità, si intendono obbligatorie per il Gestore e per tutti gli utenti, compresi quelli che hanno una autorizzazione allo scarico o all'allacciamento o un rapporto di fornitura di acqua in essere alla data di entrata in vigore della modifica.

Esso, inoltre, dovrà intendersi parte integrante di ogni Richiesta di Fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'Utente il diritto di prenderne visione o averne copia gratuita su richiesta.

I contributi previsti nel presente Regolamento verranno aggiornati automaticamente ogni 3 anni in funzione dell'inflazione registrata del triennio passato, così come risulta nel documento di Programmazione Economico- Finanziaria della Regione Abruzzo.

CAPO II - NORME E PRESCRIZIONI TECNICHE PER L'ALLACCIAMENTO DELL'UTENZA AL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

art. 2.1) - Soggetti obbligati a presentare domanda di allacciamento al Servizio

Sono obbligati a presentare domanda di allacciamento (vedi allegati n. 2 e 3):

- a) I proprietari di nuovi edifici o insediamenti civili o produttivi.
- b) I proprietari di edifici, insediamenti civili o produttivi esistenti da assoggettarsi ad interventi di ristrutturazione edilizia o restauro, o per essi, i titolari delle attività ivi svolte all'atto della presentazione della relativa istanza (permesso di costruire o denuncia di inizio attività o quant'altro previsto dalla legislazione vigente), quando, in forza delle modificazioni apportate, si dia luogo a modifiche quantitative dell'acqua prelevata e dello scarico in essere.
- c) I proprietari di insediamenti già esistenti, allacciati o meno al Servizio Idrico Integrato, o per essi i titolari delle attività ivi svolte, quando si realizzino le condizioni tecniche, per l'avvenuta estensione della rete acquedottistica e/o fognaria di iniziativa pubblica o privata, tali da consentire il loro collegamento e/o la separazione degli scarichi alla rete fognaria.
- d) Chiunque intenda modificare le caratteristiche dell'allacciamento acquedottistico e/o fognario esistente, anche senza alterare le caratteristiche qualitative e quantitative dell'acqua prelevata o scaricata.

art. 2.2) - Richiesta di allacciamento - sopralluogo

La richiesta di allacciamento al Servizio Idrico Integrato sarà fatta dagli interessati secondo uno dei seguenti modi:

- Presentandosi presso gli sportelli fisici più comodi;
- Inviando una richiesta scritta tramite lettera o fax;
- Inviando una e-mail;
- Telefonando al call-center.

Per la richiesta d'allacciamento fognario la domanda va fatta su apposita modulistica messa a disposizione dal Gestore, debitamente compilata e firmata, secondo le modalità indicate nell'Allegato 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione".


A seguito della richiesta di allacciamento, l'Utente viene informato direttamente o nei giorni successivi circa l'eventuale sopralluogo e le azioni da compiere per consentire l'allaccio stesso.

art. 2.3) - Allacciamento al Servizio Idrico Integrato

Le modalità di allacciamento alla rete acqua potabile e alla rete fognaria sono descritte negli allegati n. 2 e 3, rispettivamente il "Regolamento di allaccio alla rete acqua potabile" e il "Regolamento fognatura e depurazione".

art. 2.4) - Impianti acquedottistici privati

L'acqua viene in ogni caso consegnata all'Utente dall'uscita del contatore dal quale ha inizio l'impianto privato. Prima del misuratore, sempre a cura e spese del Gestore, verranno installati una valvola di ritegno e un rubinetto di arresto. (Vedi schema)



Gli Utenti ne curano la posa, gli ampliamenti e la manutenzione, conformemente alle leggi e alle norme tecniche vigenti (UNI ecc.), nonché alle disposizioni dettate dal presente regolamento, affidandone l'esecuzione ad installatori iscritti regolarmente negli appositi Albi della C.C.I.A.A. di appartenenza.

L'utente garantisce che l'impianto sarà mantenuto nelle condizioni di sicurezza e di idoneità per l'uso.

Qualora le suddette condizioni venissero disattese, il Gestore si riserva la facoltà di formulare le prescrizioni necessarie all'adeguamento dell'impianto dell'Utente e qualora queste non venissero rispettate, potrà rifiutare o sospendere la fornitura dell'acqua.

Il Gestore non assume alcuna responsabilità per eventuali danni alle persone ed alle cose conseguenti a deficienze delle installazioni interne private.

Le richieste di fornitura provvisoria per manifestazioni di associazioni, società e circoli sportivi, ricreativi o simili, feste pubbliche o private devono essere presentate al Gestore corredate dell'Autorizzazione di occupazione suolo pubblico rilasciata dal Comune; al momento della richiesta di allaccio viene richiesto il pagamento di un contributo a titolo di acconto sui consumi e un contributo per l'apertura del contatore. Successivamente, all'atto della chiusura del contatore, verrà effettuata la lettura dei mc consumati, e sulla base di questi, verrà calcolato l'eventuale conguaglio.

art. 2.5) - Collegamenti di impianti ed apparecchi alla rete idrica dopo il contatore

E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, altri liquidi, acque non potabili o di altro acquedotto.

Gli impianti di nebulizzazione o raffreddamento non potranno essere allacciati direttamente alla rete di distribuzione.

E' ugualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua con apparecchi a cacciata per latrine senza interposizione di vaschette con rubinetti a galleggiante.

Tutte le bocche debbono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori. L'impianto privato dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per il collegamento di impianti elettrici. Qualora l'Utente prelevi acqua dal pozzo o da altre condotte, non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti privati diversamente forniti. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche nel caso di guasto alle relative apparecchiature ed è inoltre vietato l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti all'approvazione del Gestore, il quale può prescrivere eventuali modifiche. Il Gestore chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di queste disposizioni.

art. 2.6) - Controllo sulla regolare esecuzione delle opere e degli allacciamenti al Servizio Idrico Integrato

Il Gestore esercita anche il controllo sulla esecuzione delle opere necessarie per l'allacciamento alla rete fognaria e/o alla rete acquedottistica in conformità ai progetti approvati, alle prescrizioni impartite dal proprietario della strada o dell'area su cui sono state realizzate le opere ed alle norme previste dal presente Regolamento. In caso di esecuzione in difformità dai progetti approvati, ovvero in caso di mancato rispetto delle prescrizioni e norme del presente Regolamento, il Gestore provvederà a revocare l'autorizzazione all'allacciamento, se già rilasciata, e/o a far eseguire d'ufficio e a spese degli interessati, gli interventi necessari per l'esecuzione delle opere per eliminare le difformità riscontrate.

art. 2.7) - Modifica di allacciamento esistente

Qualora il Gestore ritenga necessario, per un miglioramento e corretto svolgimento del servizio, apportare modifiche all'allacciamento esistente, ne darà comunicazione all'Utente concordando con lui un tempo utile entro cui adeguare gli

impianti privati. I costi per la modifica dell'allacciamento, fino al collegamento all'impianto privato esistente, saranno a carico del Gestore.

Nel caso in cui la modifica dell'allacciamento si renda necessaria per il rispetto di obblighi derivanti dalla normativa vigente, i costi per le modifiche all'allacciamento sono a carico del Gestore solo per la parte di sua competenza, ovvero le opere idrauliche fino al contatore incluso, e le opere di scavo e ripristino su area pubblica.

Trascorso senza alcun esito il tempo prefissato, il Gestore provvederà a notificare all'Utente per raccomandata il termine ultimo per provvedere a quanto prescritto. Alla scadenza di tale termine, il Gestore ha la facoltà di sospendere l'erogazione che verrà ripristinata, ad opere eseguite, e l'onere di riapertura del contatore sarà a carico dell'utente.

Deve essere preventivamente autorizzata dal Gestore e realizzata con oneri a carico del richiedente, qualsiasi modifica che comporta:

- variazioni qualitative e/o quantitative dell'utenza (acquedottistica o fognaria),
- una diversa collocazione del misuratore,
- la modifica del percorso dell'allacciamento dell'Utente alla rete pubblica.

A questo scopo, l'Utente dovrà dare preventiva comunicazione al Gestore.

Il Gestore provvederà a spese dell'Utente a quanto necessario per adeguare i misuratori, le apparecchiature e gli impianti pubblici alle nuove esigenze dell'Utente e dopo aver verificato che la richiesta non sia in contrasto con quanto stabilito nel presente regolamento e con le norme vigenti.

CAPO III - RICHIESTA DI FORNITURA, TARIFFE E MISURATORI

art. 3.1) - Destinatario del Servizio

Il Gestore non può sottrarsi dall'obbligo di erogare il Servizio Idrico Integrato se non in presenza di ragioni obiettive, quali:

- limiti dell'estensione e delle potenzialità dei propri impianti;
- difformità dello stato di fatto degli impianti da servire alle prescrizioni del presente regolamento;
- morosità comunque determinata da fatture relative a prestazioni effettuate dal Gestore a favore dell'Utente.

Il servizio può essere erogato integralmente o parzialmente a seconda della possibilità ad allacciare alla rete acquedottistica o fognaria l'Utente e viene somministrato agli stabili ubicati in zone servite dalla rete e, normalmente, mediante costruzione di un allacciamento per ogni fabbricato.

art. 3.2) - La Richiesta di Fornitura del Servizio Idrico Integrato

Per avere diritto alla somministrazione del Servizio Idrico Integrato, il richiedente, o il suo incaricato, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (contributi, spese istruttorie, anticipazioni contrattuali, ecc.- vedi allegato n. 2) dovrà provvedere alla sottoscrizione della Richiesta, unico documento che impegna il Gestore alla fornitura del servizio.

L'Utente si impegna ad eleggere domicilio nel luogo della fornitura o del recapito bollette ove richiesto e sottoscritto nella Richiesta.

Pertanto, tutto ciò che attiene alla fornitura verrà ivi comunicato, sollevando il Gestore da ogni responsabilità di mancata informazione, nel caso in cui l'Utente non comunichi tempestivamente la variazione del domicilio.

L'Utente deve dichiarare, nella Richiesta di Fornitura, l'uso che intende fare dell'acqua per l'applicazione del prezzo e delle condizioni di vendita.

In ottemperanza con quanto previsto all'art. 2 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), con riferimento all'utenza domestica sono state introdotte le seguenti sotto-tipologie d'uso:

- **Uso domestico residente**: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo e residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;
- **Uso domestico non residente**: fornitura destinata a servire una singola unità immobiliare ad uso abitativo senza residenza anagrafica dell'intestatario del contratto;

• **Uso condominiale**: fornitura effettuata con un unico contatore destinato a servire due o più unità abitative, anche in presenza di ulteriori unità aventi diverse destinazioni. Inoltre tale uso è attribuito anche alla singola fornitura del Condominio a servizio delle parti comuni.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 4 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), i corrispettivi per le utenze domestiche sono articolati secondo la seguente struttura generale:

- una quota variabile (euro/mc), che con riferimento al servizio di acquedotto risulta modulata per fasce di consumo ed in particolare per l'uso domestico residente anche sulla base della quantità pro capite e prevede:
- una fascia di consumo annuo agevolato in funzione del numero di residenti;
- fasce di eccedenza a tariffe crescenti;
- per i servizi di fognatura e depurazione la quota variabile è solamente proporzionale al consumo;
- una quota fissa (euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione, che per l'uso condominiale è richiesta per ogni unità immobiliare servita.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 8 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI), sono previste le seguenti tipologie di utenze non domestiche:

- **Uso industriale**: forniture destinate ad attività che si svolgono attraverso un processo industriale di trasformazione, montaggio, assemblaggio di materie prime e semilavorati finalizzato alla produzione di nuovi prodotti, di lavorazione di prodotti usati e di fornitura di servizi all'industria;
- **Uso artigianale e commerciale**: forniture destinate ad attività il cui processo produttivo di beni o servizi di tipo artigianale è caratterizzato dall'esercizio prevalente del lavoro da parte del titolare di impresa e destinate ad attività di prestazione di servizi commerciali, di intermediazione nella circolazione dei beni, di servizi di ristoro e somministrazione alimenti, nonché strutture ricettive e di offerta di servizi commerciali vari
- **Uso agricolo e zootecnico**: forniture destinate a imprese agricole che svolgono attività di coltivazione del fondo, selvicoltura, florovivaistiche, frutticole, orticole e cerealicole, nonché forniture destinate all'allevamento di animali;
- **Uso pubblico non disalimentabile**: forniture intestate a Enti Pubblici o privati, destinate al servizio di ospedali e strutture ospedaliere, case di cura e di assistenza, presidi operativi di emergenza relativi a strutture militari e di vigilanza (caserme e protezione civile), carceri, istituti scolastici di ogni ordine e grado e utenze pubbliche che comunque svolgano un servizio necessario a

garantire l'incolumità sanitaria e la sicurezza fisica (polizia, carabinieri, vigili del fuoco);

- **Usò pubblico disalimentabile:** forniture destinate a unità immobiliari che svolgano funzioni di pubblica utilità intestate a Enti pubblici (Regioni, Città Metropolitane, Comuni,...) diverse dalle precedenti.

- **Altri usi (categoria residuale):** forniture destinate a usi diversi dal domestico non ricompresi nelle precedenti categorie, le utenze temporanee ad uso cantiere, forniture destinate in modo esclusivo per irrigazione di aree permeabili quali parchi, giardini, aree verdi, orti, nonché destinate ad alimentare fontane pubbliche e case dell'acqua;

- **Antincendio:** forniture per bocche antincendio.

I corrispettivi per le utenze non domestiche (ad esclusione degli "Altri usi - Antincendio") sono articolati secondo la seguente struttura generale:

- **una quota variabile** (euro/mc) per i servizi acquedotto, fognatura e depurazione proporzionali al consumo e non articolati per scaglioni;

- **una quota fissa** (euro/anno) indipendente dal volume e suddivisa per acquedotto, fognatura e depurazione.

Per l'**Antincendio** è invece previsto un canone annuale in funzione del diametro della presa.

E' vietata l'utilizzazione dell'acqua per usi diversi da quelli dichiarati.

L'Utente è responsabile dell'effettivo impiego dell'acqua secondo l'uso dichiarato ed eventualmente accertato.

L'acqua e i servizi ad essa connessi saranno usati direttamente dall'Utente che si impegna a non utilizzarli per scopi diversi da quelli dichiarati nella Richiesta di Fornitura e a non cederli a terzi a nessun titolo. Pertanto, ogni modifica negli utilizzi da parte dell'Utente deve essere comunicata al Gestore che provvederà ad aggiornare la Richiesta, qualora quella esistente si rilevi inadeguata a disciplinare il rapporto modificato.

Nel caso in cui il Gestore individua delle variazioni d'uso non comunicate potrà rifatturare i consumi dell'utenza secondo i corretti valori tariffari e fiscali a decorrere dal giorno in cui la modifica è stata realizzata o dichiarata con autocertificazione o accertata dal Gestore stesso. Nel caso in cui i consumi rifatturati non vengono pagati, il Gestore potrà risolvere il rapporto con preavviso scritto di 15 giorni.

art. 3.3) - Durata della Fornitura e suo Recesso

La fornitura del Servizio Idrico Integrato viene tacitamente rinnovata alla scadenza di anno in anno salvo disdetta da parte dell'Utente.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore ogni variazione nella titolarità dell'utenza, ivi compreso il decesso del titolare.

In caso di omessa comunicazione della variazione predetta rispondono in solido degli obblighi contrattuali sia i nuovi utenti che il precedente utente; resta ferma la facoltà del gestore procedere alla sospensione della fornitura.

L'Utente che intende recedere dalla Fornitura deve darne comunicazione al Gestore, il quale, provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore.

Il recesso può avvenire anche attraverso il subentro nella fornitura a nuovo utente da effettuarsi secondo quanto previsto all'art. 3.2.

Non potrà essere volturata l'Utenza che non sia in regola con i pagamenti.

In caso di trasferimento del contraente a tempo indeterminato, l'avente diritto deve darne immediata comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e/o di eventuale subentro.

Ove ciò non avvenga, a seguito di verifiche, l'Ente Gestore provvederà a variare la posizione da residente a non residente a partire dalla data del riscontro previa comunicazione all'utente.

In caso di decesso del contraente gli aventi diritto devono darne immediata comunicazione per l'effettuazione delle conseguenti operazioni di disdetta e/o di eventuale subentro.

Ove ciò non avvenga, a seguito di verifiche, l'Ente Gestore provvederà a variare la posizione da residente a non residente a partire dalla data del riscontro previa comunicazione agli eredi e comunque fatta salva la possibilità del Gestore di risolvere il contratto.

L'Utente è tenuto inoltre a dichiarare e sottoscrivere il recapito al quale far pervenire la fattura di conguaglio relativa all'utenza disdetta.

Il Gestore deve essere messo in condizione di operare la disattivazione; pertanto nel caso in cui il contatore non sia ubicato all'esterno della proprietà privata e/o in ogni caso in posizione accessibile, il recedente dal contratto deve garantire l'accesso al contatore al personale del Gestore.

Il venir meno delle condizioni di cui sopra, annulla a tutti gli effetti di legge, la volontà di disdetta espressa dall'utente che rimane titolare dell'utenza e quindi risponde d'eventuali consumi e/o danni da chiunque causati.

Nel caso non fosse possibile avere accesso ai misuratori per la lettura o la chiusura entro i termini stabiliti nella Carta dei Servizi, l'utenza non potrà essere disdettata.

L'Utente non può cedere in nessun caso la fornitura a terzi, né può effettuare sub-forniture ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

La Richiesta di Fornitura è in duplice copia, una è conservata presso il Gestore e l'altra è consegnata all'Utente.

Si prevede la risoluzione del rapporto e la conseguente interruzione della fornitura da parte del *Gestore* nei seguenti casi:

- a) quando il contatore sia stato dolosamente alterato o manomesso dall'Utente, ovvero sotto il suo esclusivo dominio come quando il contatore si trovi in locali di uso esclusivo dell'Utente;
- b) quando sia stato omesso il pagamento della fattura oltre il tempo previsto per il distacco (vedi articolo successivo);
- c) quando l'Utente si opponga, senza giusto motivo, alle ispezioni da parte del personale interno o esterno debitamente incaricato dal *Gestore*, pur quando questo abbia idoneamente avvertito di detta ispezione, salvo casi particolari, il *Gestore* invierà comunque un avviso di distacco scritto almeno quindici giorni prima con spese a carico dell'Utente;
- d) al *Gestore* è riconosciuta la facoltà di procedere all'interruzione del servizio anche quando gli inadempimenti dell'Utente sopra descritti si siano verificati in altre utenze gestite dal *Gestore* e riconducibili allo stesso soggetto giuridico; in tal caso la procedura di interruzione seguita sarà identica;
- e) quando l'Utente abbia prelevato fraudolentemente acqua o abbia diversamente abusato dei servizi forniti dal *Gestore*;
- f) nel caso in cui l'Utente, che sia imprenditore o persona giuridica fallibile, venga dichiarato fallito o sia sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Qualora invece l'Utente sia sottoposto a procedura concorsuale, è riconosciuta al *Gestore* la facoltà di ritenere risolta la somministrazione, previa comunicazione da inviare a mezzo raccomandata a.r. agli organi della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima con invito al subentro entro detto termine direttamente da parte degli organi della procedura, con esonero di ogni responsabilità nel caso di danni conseguenti all'interruzione dell'erogazione. In tali casi, qualora l'impresa o società sottoposta a procedura concorsuale, abbia ceduto l'azienda a terzi e con essa abbia inteso cedere le richieste di somministrazione, il *Gestore* sarà tenuto a erogare i servizi di cui alla Richiesta solo ed unicamente nel caso in cui la cessionaria formalizzi per iscritto il proprio subentro entro trenta giorni dall'invito in tal senso inviato dal *Gestore* a mezzo raccomandata a.r..

La riattivazione della fornitura successiva alla interruzione avverrà con i tempi e i costi previsti per i subentri dei costi dell'utenza, dopo la sottoscrizione della nuova Richiesta e il pagamento delle fatture eventualmente insolute nonché delle spese di interruzione del servizio.

art. 3.4) - Misura e pagamento del Servizio Idrico Integrato

La misura del servizio erogato avviene di norma mediante idonee apparecchiature di misura.

Il sistema di fatturazione prevede che il servizio venga pagato in ragione del consumo indicato dal misuratore e rilevato con la cadenza indicata nelle Carta dei Servizi dal Gestore applicando le tariffe in vigore.

Potranno, altresì, essere effettuate fatturazioni in acconto, intermedie alle letture dei misuratori, sulla base dei consumi storici dell'Utente.

I consumi e le fatturazioni in acconto sono di norma da pagarsi, periodicamente, come stabilito dalla Carta del Servizio Idrico Integrato entro la data di scadenza delle bollette.

Nel corso della fornitura del servizio le modalità ed i termini di pagamento potranno essere modificati dal Gestore previo accordo con AATO e informazione dell'utenza.

Le fatture recapitate nel luogo di fornitura o ad altro recapito, se richiesto e dichiarato nella Richiesta di Fornitura dall'Utente, comprendono:

- a) ammontare dei consumi effettuati e/o d'acconto calcolato in base alle tariffe e alle modalità in vigore;
- b) importi dovuti dall'Utente per imposte, tasse, quote fisse;
- c) spese di esazione, penalità, arretrati e quant'altro sia dovuto dall'Utente.

Le fatture dovranno essere pagate integralmente con le modalità ed i termini indicati sulle stesse.

L'Utente si impegna ad effettuare il controllo della lettura indicata sulla fattura; eventuali contestazioni dovranno pervenire al personale incaricato entro e non oltre la data di scadenza della fattura per consentire l'eventuale sospensione dei termini di pagamento. Eventuali reclami dopo tale scadenza non daranno diritto all'Utente di differire o sospendere i pagamenti.

L'Utente è tenuto ad effettuare il pagamento degli importi fatturati entro la scadenza indicata sulle fatture e quindi, di norma, entro 25 giorni dalla data di emissione delle stesse. L'utente entro la data di scadenza della fattura, può richiedere la dilazione della stessa, fino a massimo di 5 rate, scadenti entro la data di emissione della fattura successiva.

Nel caso di ritardato pagamento delle fatture entro la data di scadenza, il Gestore ha il diritto di applicare un interesse pari a:

- T.U.R. maggiorato di 3 punti percentuali, qualora il pagamento venisse effettuato oltre i 30 giorni successivi alla data di scadenza indicata in fattura, calcolato su base annua.

I termini di pagamento vengono sospesi qualora vi sia una contestazione circostanziata e scritta dell'Utente o comunque verbalizzata dal personale del Gestore incaricato, sino all'avvenuta comunicazione all'interessato dell'esito degli accertamenti eseguiti.

Le suddette penalità non saranno addebitate nel caso in cui il pagamento sia ritardato o sospeso dal Gestore per esigenze di servizio.

In caso di mancato pagamento di una fattura del Servizio Idrico Integrato oltre la data indicata sulla stessa, è prevista la sospensione del servizio.

L'Utente, prima della sospensione, ha diritto ad un preavviso inviato mediante lettera raccomandata nei tempi previsti nella Carta del Servizio Idrico Integrato. L'Utente moroso non può pretendere il risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

In caso di ripristino dell'erogazione, l'Utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti (vedi allegato n. 2 Regolamento di allaccio acqua potabile e la Carta del SII).

Nel periodo di interruzione della fornitura, qualora per qualsiasi motivo non fosse possibile accedere al misuratore per la sua piombatura e lettura, decorreranno ugualmente le tariffe corrispondenti alla quota fissa.

A seguito di motivata richiesta scritta dell'Utente moroso, il Gestore potrà concedere dilazione dei pagamenti, applicando comunque tutte le penalità e gli interessi previsti, nonché l'eventuale recupero delle spese di riattivazione dovute. Il Gestore, concederà all'utente moroso una dilazione che prevederà il pagamento immediato del 50% degli insoluti al momento della richiesta, ed il restante in un massimo di n. 5 rate.

L'utente ha il diritto-dovere di controllare i consumi attraverso l'autolettura periodica del contatore quindi, di norma, nessun abbuono è ammesso per eventuali dispersioni o perdite dagli impianti stessi dopo il contatore, da qualunque causa prodotte, né il gestore può direttamente o indirettamente essere chiamato a rispondere dei danni che potessero derivare da guasti negli impianti idrici privati.

Eccezionalmente in caso di dispersione di acqua nell'impianto privato dell'utente non dovute a negligenza ma per cause impreviste e comunque per perdite occulte, (sono da intendersi occulte le perdite derivanti da fuoriuscita di acqua dalle tubature in zone normalmente non visibili -tubature sotto traccia e/o sottosuolo-; non sono assolutamente considerate occulte le perdite dello sciacquone del bagno, dell'autoclave o di altri apparati idraulici normalmente visibili e/o ispezionabili), documentate e fotografate dall'ufficio tecnico del Gestore, e/o altro motivo non dipendente dalla volontà degli utenti, che abbiano fatto registrare consumi eccezionali dell'acqua fornita, il Gestore procederà allo sgravio parziale delle fatture, limitatamente ai soli servizi non resi relativi alla fogna e depurazione.

Per la fattura di chiusura di utenza, non si procederà al rimborso o al pagamento della stessa, qualora l'importo sia uguale o inferiore a € 5,00.

art. 3.5) - Contatori

I contatori del servizio idrico sono di proprietà del Gestore: il loro tipo e calibro è stabilito dal Gestore in relazione alla natura della concessione ed al consumo

presunto che l'Utente è tenuto a dichiarare alla sottoscrizione della Richiesta di Fornitura.

Il Gestore, per sue esigenze, ha la facoltà di sostituire i contatori, senza l'obbligo di preavviso ma dando la possibilità all'Utente di verificare il consumo registrato dal misuratore sostituito entro i 15 giorni successivi, periodo in cui il contatore rimosso rimane a disposizione dell'Utente in magazzino. Gli oneri per tale sostituzione sono a carico del Gestore.

Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dall'Ente Gestore.

L'Utente, quale detentore del contatore, ha la responsabilità della conservazione dello stesso e quindi di eventuali alterazioni, manomissioni o rotture. Allo stesso è consentita la prova liberatoria quando le alterazioni, manomissioni e rotture siano dipese da fatto illecito di terzi a cui l'Utente è estraneo, ovvero da fattori ambientali di eccezionale portata.

Tutti gli utenti della rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto civile o non potabile, sono tenuti alla installazione ed al mantenimento in buona efficienza di strumenti di misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore (oltre a farne denuncia alle autorità competenti).

Tali contatori devono essere installati a cura e spese degli Utenti a seguito di preventivi accordi con il Gestore che verifica l'idoneità tecnica del contatore e della sua collocazione e procede poi alla applicazione del sigillo di controllo.

La manutenzione dei contatori di proprietà dell'Utente deve essere effettuata a spese degli interessati che sono tenuti, inoltre, a segnalare al Gestore eventuali guasti o qualsiasi intervento che possa causare la rottura del sigillo per permetterne il controllo e la riapposizione del sigillo a manutenzione avvenuta.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'Utente, alla sospensione immediata dell'erogazione ed alla revoca della fornitura.

art. 3.6) - Posizione e custodia dei contatori

Per i nuovi allacci i contatori dell'acqua sono inderogabilmente collocati al limite della proprietà privata, nel luogo e nella posizione più idonei stabiliti dall'azienda, protetti dal gelo e dalle intemperie, e di facile accesso agli incaricati della stessa. Il punto di consegna fino al quale il Gestore riconosce le proprie responsabilità è sul limite della proprietà pubblica.

Alla luce di quanto sopra per gli allacci esistenti, con contatore all'interno della proprietà privata, la responsabilità delle opere idrauliche, dal confine di proprietà fino al misuratore, è a totale carico del Titolare come anche eventuali manutenzioni ordinarie e/o straordinarie.

Eventuali danni derivanti da tale situazione sono a totale carico del Titolare dell'utenza.

Per gli allacci esistenti, con contatore all'interno della proprietà privata, laddove il titolare del contratto debba intervenire sugli impianti idrici con opere di manutenzione straordinaria ha l'obbligo di spostamento del misuratore al limite della proprietà privata secondo le condizioni riportate al primo capoverso del presente articolo.

Il contatore va posizionato:

- al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione in apposito pozzetto a terra fornito dall'azienda con addebito al cliente;
- sul muro perimetrale del fabbricato o all'interno di porticati aperti in apposita nicchia in muratura realizzata a cura e spese del cliente;

Il Gestore si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

Sono a carico dell'Utente:

- la costruzione, la manutenzione, l'accessibilità e la pulizia della nicchia o cassetta o riparo per contenere e proteggere il contatore;
- la costruzione, l'accessibilità e la pulizia del pozzetto per contenere e proteggere il contatore.
- la custodia del contatore, con la conseguente responsabilità anche in caso di furto ed ogni danno che possa essere causato dall'acqua sfuggita al conteggio del contatore medesimo.
- verificare periodicamente con obbligo di segnalare immediatamente ogni anomalia al Gestore.

La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata ad impedire o compromettere il regolare funzionamento del contatore, possono dar luogo ad azione giudiziaria contro il cliente, alla sospensione immediata dell'erogazione e revoca della fornitura.

In caso di interventi sugli immobili soggetti a DIA (art.22 del D.P.R. 380/2001) o permesso a costruire (art.10 del D.P.R. 380/2001), il Gestore ha la facoltà di imporre all'utente la modifica dell'ubicazione del contatore nel caso in cui questa non sia conforme a quanto previsto dal Regolamento del SII, pertanto, non sono soggette a tale obbligo gli interventi di cui all'art.6 del D.P.R. 380/2001 (attività edilizia libera). Le spese saranno a carico del Gestore per la parte riguardante le opere edili di scavo e ripristino su area pubblica e le opere idrauliche fino ai contatori inclusi. Sono invece a carico dell'Utente il collegamento dell'impianto privato al nuovo contatore, l'alloggiamento dello stesso e le opere di scavo e ripristino su area privata.

Il Gestore ha la facoltà di imporre la modifica dell'ubicazione del misuratore a spese dell'Utente, qualora lo stesso, a seguito di interventi edilizi, venga a

trovarsi in luogo non idoneo, ad esempio all'interno degli appartamenti, nel vano scale o situazioni simili.

L'Azienda si riserva la facoltà di collocare un unico contatore dell'acqua per gli impianti che servono più unità immobiliari relative ad un condominio, nel caso in cui i contatori delle singole unità immobiliari siano installati all'interno della proprietà privata, e non si addivenga ad un accordo per lo spostamento al limite della proprietà privata. I termini per l'adeguamento sono stabiliti dal Gestore e comunque non saranno superiori ad un anno.

art. 3.7) - Lettura misuratori dei consumi

L'Utente ha l'obbligo di permettere e facilitare, in qualsiasi momento, al personale del Gestore, l'accesso ai misuratori per il rilievo dei consumi.

La lettura dei contatori viene normalmente eseguita ad intervalli regolari secondo quanto stabilito della Carta dei Servizi. Il Gestore si riserva la facoltà di effettuare anche letture supplementari a sua discrezione.

L'Utente ha l'obbligo di comunicare al Gestore la lettura del proprio contatore nei casi in cui verrà invitato a farlo. In particolare è tenuto a comunicare la lettura del proprio contatore nei casi in cui il personale addetto al rilevamento delle letture, per ragioni non imputabili al Gestore, non possa accedere al contatore.

In caso di mancato ricevimento della lettura in tempo utile per il calcolo della fattura, il Gestore è autorizzato a determinare il consumo ai fini della fatturazione sulla base delle medie registrate dall'utenza, o in mancanza, secondo consumi medi standard; successivamente alla comunicazione della lettura da parte dell'utente o successivamente alla lettura del contatore da parte del personale addetto, con la prima fattura utile, compatibilmente con i tempi del sistema di fatturazione del Gestore, sarà effettuata una fatturazione a conguaglio. Il numero delle letture o autoletture previsto varia a seconda dei consumi e dell'uso dichiarato dall'Utente.

Qualora si verifici per tre volte di seguito l'impossibilità di eseguire la lettura del contatore, per fatto imputabile al cliente, il Gestore, inviterà l'utente, a mezzo raccomandata a/r, a comunicare la lettura nei 15 giorni successivi al ricevimento della stessa.

In caso di inadempimento, il Gestore provvederà ad addebitare, oltre ai costi della raccomandata, un'indennità per mancata lettura, pari al costo della lettura del contatore su richiesta dell'utente (art. 9.2 lettera c) Allegato 2 R.S.I.I.

Il ripetersi di tale situazione comporterà la chiusura d'ufficio dell'utenza.

La riapertura del contatore può in tal caso effettuarsi soltanto dopo che il cliente abbia provveduto al pagamento dei consumi accertati e delle spese per lo spostamento dello stesso al confine di proprietà, in modo tale che le successive letture possano avvenire senza ostacolo alcuno.

art. 3.8) - Soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e campionamento degli scarichi

Per la determinazione dei soggetti obbligati all'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione e le modalità per effettuare il campionamento degli scarichi, si fa riferimento all'Allegato n. 3 "Regolamento Fognatura e Depurazione" ed all'allegato n. 3/C "Monitoraggio, controllo e determinazione della quota tariffa degli scarichi industriali".

art. 3.9) - Guasti e irregolare funzionamento dei contatori

L'Utente deve provvedere a riparare dal gelo o dalle manomissioni il contatore e gli accessori essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.

Nel caso di guasti e/o rottura, l'Utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione al Gestore affinché questo possa provvedervi.

Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei misuratori, sono a carico del Gestore, i costi per la sostituzione del misuratore sono a carico del Gestore solo in caso di accertato guasto tecnico.

I costi per la sostituzione dei contatori rotti per negligenza o cattiva custodia e manomissione, comprese le rotture derivanti dal gelo, sono a totale carico dell'utente secondo quanto riportato all'art. 9.1 dell'allegato 2 del Regolamento di allacciamento alla rete acqua potabile.

I misuratori possono essere rimossi o spostati previo accordo con il Gestore ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Qualora il contatore, indifferentemente che sia posizionato sul prelievo acquedottistico o da approvvigionamento autonomo, si arresti o mostri irregolarità di funzionamento, è fatto obbligo all'Utente di darne immediato avviso al Gestore; il consumo relativo al periodo di blocco o irregolare funzionamento sarà calcolato in base al consumo storico dell'Utente stesso o in mancanza di utenze analoghe.

art. 3.10) - Verifica dei misuratori

Quando un Utente ritenga irregolare il funzionamento del misuratore, può richiedere all'Ente Gestore la verifica dello stesso, per iscritto, anticipando le spese di cui all'allegato 2.

La verifica verrà effettuata da parte del Gestore, attraverso laboratorio metrico autorizzato ed accreditato

Qualora la verifica abbia esito positivo, ovvero si riscontri che il contatore supera il limite di tolleranza di errore previsto dalla legislazione vigente al momento (DPR 23/08/82 n. 854), il Gestore si accollerà le spese della procedura di verifica e

provvederà a rettificare gli addebiti, tenendo conto dell'errore di misura accertato sul contatore stesso e accreditando in bolletta i conseguenti conguagli. Qualora invece l'esito della prova sia negativo, le spese della procedura di verifica resteranno a carico dell'Utente.

Sarà cura del Gestore comunicare all'Utente variazioni della soglia di tolleranza di errore.

Le spese di verifica vengono riportate nell'allegato n. 2 regolamento di allaccio alla rete acqua potabile.

Quando il contatore viene sottoposto alla prova al banco lo stesso, presso l'utente, viene sostituito con uno nuovo.

Qualora il Gestore rilevasse un anomalo consumo dell'utente, potrà procedere a proprie spese alla verifica del misuratore con le modalità sopra riportate.

Nel caso in cui la verifica rilevasse una errata misurazione, il Gestore può ricalcolare i consumi ritenuti inesatti sulla base dei precedenti dati storici o, in mancanza, di utenze analoghe.

Nel caso in cui il Gestore accerti il blocco del contatore, al cliente verrà addebitata la media dei consumi dei corrispondenti periodi dell'ultimo biennio relativamente al periodo in cui si presume si sia verificato il blocco del contatore, in base a valutazioni e stime effettuate dall'ufficio tecnico. Nel caso non siano disponibili i dati relativi ai consumi storici, la stima verrà eseguita in base ai consumi medi registrati per utenze similari, o in base alle potenzialità installate.

art. 3.11) - Tariffe del Servizio Idrico Integrato

Ai sensi dell'art. 2 della Legge 9/01/1994 n° 36, la fornitura dell'acqua è concessa con precedenza per gli usi domestici.

Conseguentemente, per poter garantire l'uso dell'acqua per il consumo umano in via prioritaria, il Gestore si riserva unilateralmente di stipulare e/o revocare contratti d'utenza per uso diverso: per insufficiente dotazione idrica; per insufficiente capacità delle condotte esterne.

Si riserva altresì di interrompere la fornitura alle categorie che non rientrano nella dizione "domestiche" senza che l'utente possa in alcun modo avanzare diritti e/o richiesta di risarcimento danni per la mancata erogazione, nell'ipotesi di carenza idrica, ovvero di altre cause o motivi che non consentano di fornire all'azienda la possibilità di garantire adeguate condizioni di erogazione idrica per il consumo umano.

Per i servizi relativi a:

- fornitura di acqua potabile,

- raccolta e allontanamento di acque reflue,
- depurazione degli scarichi di acque reflue derivanti dalle superfici e dai fabbricati privati e pubblici, ivi inclusi stabilimenti industriali, a qualunque uso adibiti,

L'Utente è tenuto a corrispondere al Gestore un corrispettivo determinato sulla base delle tariffe in vigore nel periodo in fatturazione.

Le tariffe di acquedotto relative ai volumi di acqua consumata e le relative variazioni sono stabilite dall'Autorità di Ambito ed applicate dal gestore. All'utente verrà comunicata la tariffa in vigore al momento della sottoscrizione del contratto.

Nel corso del contratto di fornitura le tariffe potranno variare; in questo caso l'intestatario ha la facoltà di recedere dal contratto secondo le modalità previste di cui all'art. 3.3.

L'articolazione tariffaria prevede la suddivisione in scaglioni solo per *l'uso domestico residente e non residente*.

Per l'uso condominiale e gli altri usi non domestici la tariffa non è suddivisa in scaglioni

La quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione viene applicata quando l'Utente è collegato alla pubblica fognatura, in presenza o meno del servizio di depurazione.

Nel caso in cui, per mancanza delle necessarie e corrette informazioni, all'Utente non collegato alla pubblica fognatura viene applicata la quota tariffa per i servizi di fognatura e depurazione, il Gestore, su richiesta scritta dell'Utente, provvede alla restituzione di quanto pagato e non dovuto in rispetto della normativa vigente in materia.

Qualunque imposta o tassa stabilita a carico dall'intestatario del contratto da legge vigente o futura sulle forniture di acqua, sugli impianti e sui contatori, deve essere corrisposta al Gestore unitamente all'importo per la fornitura di acqua.

Per ottenere le agevolazioni previste dall'Autorità D'Ambito secondo le norme vigenti, l'utente dovrà avanzare al gestore richiesta documentata utilizzando la modulistica predisposta. Il Gestore si impegna a rendere nota l'iniziativa mediante comunicazione nel proprio sito internet e tramite altri mezzi di informazione, secondo quanto concordato con l'Autorità D'Ambito.

art. 3.12) - Compenso per spese istruttorie e prestazioni varie

I contributi di istruttoria di pratiche per l'emissione di pareri e/o autorizzazioni varie sono a carico del richiedente secondo i prezzi riportati negli allegati al presente regolamento.

L'allacciamento acquedottistico dalla tubazione stradale fino al misuratore è eseguito di norma dal Gestore che, a fronte delle spese sostenute, chiederà

all'utente il versamento di un contributo, come indicato nell'allegato 2 al presente Regolamento.

Il Gestore all'atto del rilascio dell'autorizzazione all'allacciamento nel caso che non sia realizzato dal Gestore, può richiedere una cauzione proporzionata all'effettiva entità dei lavori complessivi. La suddetta cauzione sarà restituita non prima di 3 (tre) mesi e comunque entro 8 (otto) mesi dalla esecuzione dei relativi lavori ovvero trattenuta in toto o in parte quale indennizzo per i lavori che si rendessero necessari a seguito della non corretta esecuzione dell'opera.

art. 3.13) - Deposito cauzionale

All'atto della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura, ed anche in corso di somministrazione, il Gestore può richiedere all'Utente, a garanzia del pagamento dei consumi e degli impegni assunti, un deposito cauzionale fruttifero, il cui ammontare viene determinato dal Gestore in relazione alle caratteristiche della fornitura, addebitato nella prima fattura utile.

L'ammontare del deposito è indicato in fondo al presente Regolamento e di esso potrà essere richiesto l'aggiornamento, anche in corso di utenza.

In caso di insolvenza dell'utente, il Gestore si riserva la possibilità di trattenere tale anticipo fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento e della legge.

Il deposito cauzionale viene rimborsato alla cessazione del contratto, entro 90 giorni, eventualmente diminuito delle somme di cui al precedente comma, o conguagliato per compensazione con l'addebito del corrispettivo finale della fornitura.

Sono comunque esclusi dal versamento del deposito cauzionale gli utenti dotati di domiciliazione bancaria o postale e viene rimborsato nella prima bolletta utile qualora si scelga tale modalità di pagamento.

art. 3.14) - Divieto di Sub-Fornitura del Servizio e responsabilità sull'uso e conservazione degli allacciamenti alle reti dei servizi

E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura del servizio ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.

E' inoltre vietato utilizzare gli impianti per uso diverso da quello indicato nella Richiesta.

L'Utente deve usare la massima diligenza affinché siano preservati da manomissione e danneggiamenti gli impianti e i contatori di proprietà del Gestore insistenti sulla sua proprietà.

Per ogni uso nell'abitazione o nell'ambito di una attività produttiva, è consentito avere un solo contatore.

art. 3.15) - Sospensione della fornitura

Il Gestore, dopo avere notificato all'Utente senza alcun esito positivo, le irregolarità riscontrate, si riserva il diritto di sospendere la somministrazione del servizio e/o revocare l'autorizzazione allo scarico, nei seguenti casi:

- accesso impedito agli operatori tecnici del Gestore per la lettura del misuratore e/o per il campionamento e/o controllo e verifica previsti dal vigente Regolamento;
- mancato adeguamento alle prescrizioni impartite dal Gestore o contenute nei provvedimenti di autorizzazione o agli obblighi, prescrizioni del presente regolamento;
- accertamento di fatti lesivi per gli impianti e la rete fognaria e/o acquedottistica;
- allacciamento non autorizzato al Servizio Idrico Integrato;
- arbitraria o non autorizzata modifica di uno degli elementi costitutivi dell'allacciamento;
- modifiche delle caratteristiche qualitative e/o quantitative dell'utenza rispetto alle condizioni indicate all'atto dell'autorizzazione o della sottoscrizione della Richiesta di Fornitura e non autorizzate preventivamente dal Gestore;
- manomissione dei sigilli del Gestore e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore privato e/o del Gestore;
- morosità relativa anche ad una sola fattura del Servizio Idrico Integrato o di sue parti; è facoltà del Gestore effettuare la sospensione, previo avviso, anche su utenza a lui riconducibile diversa da quella in cui si è verificata la morosità;
- mancato rinnovo o revoca dell'autorizzazione allo scarico
- incompleta, non veritiera o mancata presentazione dell'autodenuncia annuale del servizio fognatura e depurazione.

In tutti i suddetti casi, l'Utente non potrà pretendere risarcimenti di danni derivanti dalla sospensione della erogazione.

art. 3.16) - Pressione Statica nell'Utenza acqua potabile

La pressione ai punti di consegna e le portate erogate sono quelle consentite dalla rete esistente e possono subire limitazioni o sospensioni a causa di lavori o per cause di forza maggiore.

La pressione per le utenze è quella in essere all'atto dell'entrata in vigore del presente regolamento; è misurata al contatore ed in generale è compresa, in regime statico, tra un valore minimo ed un valore massimo previsti dalla legge.

In situazioni particolari e limitatamente ad alcune aree poste in posizione sfavorevole rispetto alla rete di distribuzione, sono ammesse deroghe in merito allo standard generale della pressione massima di esercizio.

L'utente può richiedere la verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento.

Qualora dalla verifica risulti un livello di pressione non compreso nei limiti previsti dalle vigenti disposizioni di Legge, o in quelli indicati nel contratto di fornitura, il gestore provvede a risolvere il problema nel minor tempo possibile, quando ciò risulti tecnicamente possibile con il sistema attuale.

Se invece dalla verifica risulti un livello di pressione compreso nei limiti previsti dalla legge o indicati nel contratto, l'utente è tenuto al pagamento del corrispettivo previsto dall'art. 9.2 lettera h dell'Allegato 2 del presente Regolamento, che sarà addebitato nella prima bolletta utile.

Il gestore si riserva di procedere a variazioni di pressione nel punto di consegna per esigenze di efficienza complessiva del servizio, fermo restando quanto previsto dalla Carta del servizio idrico integrato e dalla normativa vigente.

Nel caso in cui, per rilevanti motivi tecnici che dovranno essere giustificati all'AATO, il Gestore non sia in grado di fornire acqua potabile alla pressione minima prevista dalla Carta del Servizio, l'Utente dovrà provvedere autonomamente con proprio sistema (es. autoclave) installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete di distribuzione (punto 8.2.1. comma "c" del DPCM 4 marzo 1996 e s.m.i. e art. 5 allegato 2).

Il Gestore declina qualsiasi responsabilità per i danni alle cose che potranno derivare agli impianti dell'Utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni della rete idrica di distribuzione all'interno del campo di pressioni sopra indicato o diversamente definito dal Gestore nella Richiesta di Fornitura.

art. 3.17) - Irregolarità del Servizio e Responsabilità del Gestore

Il Gestore deve erogare un servizio continuo e regolare, la sua mancanza dovrà essere imputabile solo a guasti o a manutenzioni necessarie per il corretto funzionamento del servizio.

Nei casi di irregolarità del servizio, il Gestore dovrà comunque adottare tutte le misure atte a ridurre il disagio agli utenti e a limitare i tempi di disservizio; in particolare, deve preavvisare gli utenti con adeguato anticipo nel caso di interruzioni programmabili (vedi "Carta del Servizio Idrico Integrato").

Il Gestore comunque non assume responsabilità per danni a cose derivanti da eventuali interruzioni o limitazione di fornitura dovute a caso fortuito, forza maggiore, a fatto di terzi, scioperi, incidenti nonché a obiettive e giustificate esigenze di servizio.

Pertanto, le utenze che per loro natura richiedono una assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore.

CAPO IV - NORME TRANSITORIE

art. 4.1 Cessazione effetti norme precedenti

Con l'approvazione del presente Regolamento cesseranno di avere effetto tutte le precedenti norme e discipline relative al Servizio Idrico Integrato che vi fossero contrarie.

art. 4.2 Adeguamento alle norme del presente Regolamento

Gli impianti e le situazioni difformi dal presente Regolamento dovranno essere adeguati con le modalità e nei termini di seguito indicati:

- 1) Gli Utenti che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento nella loro abitazione o nella loro attività produttiva, hanno più di un contatore di acqua potabile fornita per lo stesso uso, dovranno denunciare la loro situazione al Gestore e chiedere di eliminare i contatori oltre al primo entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Qualora non venga rispettato il suddetto termine, il Gestore potrà interrompere l'erogazione del servizio con la conseguente risoluzione del contratto. L'unico contatore che dovrà rimanere dovrà essere posizionato secondo quanto indicato nell'art. 3.6 con spese a carico dell'Utente. Inoltre, l'acqua potabile contabilizzata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, dai contatori oltre al primo, sarà fatturata mediante conguaglio applicando lo scaglione più elevato della relativa tariffa applicata.
- 2) Le Utenze preesistenti all'entrata in vigore al presente Regolamento che per loro natura richiedono una assoluta continuità del servizio, qualora già non ne disponessero, dovranno provvedere all'installazione di un adeguato ed idoneo impianto di riserva per almeno 36 ore entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

art. 4.3 Adeguamento delle utenze condominiali plurime

In ottemperanza con quanto previsto all'art. 2 della Delibera ARERA 665/2017/R/idr del 28/09/2017 "Approvazione del testo integrato corrispettivi servizi idrici (TICSI) alle utenze condominiali plurime, vale a dire quelle a servizio di più unità immobiliari, indipendentemente dall'uso, sarà applicata la tariffa USO Condominiale. Tale tariffa sarà applicata anche alla fornitura del Condominio a servizio delle parti comuni.

Al fine di poter applicare l'esatta tariffa corrispondente all'uso dell'acqua fatto da ogni singola unità immobiliare, tutti i condomini, facenti parte di un'utenza condominiale e dotati di contatori privati per la registrazione dei consumi idrici

delle singole unità immobiliari possono richiedere al *Gestore* all'unanimità una Fornitura individuale, previa accettazione e presa in consegna da parte del *Gestore* dei singoli contatori privati come punti di misura. Le eventuali modifiche necessarie per rendere idoneo il nuovo punto di misura, accessibile e secondo le prescrizioni del *Gestore* nonché le spese per la regolarizzazione della Fornitura, sono a carico dell'utente.

CAPO V - PRIVACY

art. 5.1 Trattamento dei dati personali

Il trattamento dei dati personali dell'utente da parte del gestore avviene nel pieno rispetto di quanto previsto dal D.lgs. n. 196 come modificato dal D.Lgs. 101/2018 in conformità al GDPR Regolamento UE 2016/679 IN TEMA DI "TUTELA DELLE PERSONE E DI ALTRI SOGGETTI RISPETTO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI". Titolare del trattamento è la SACA Spa con sede legale in Sulmona via del Commercio n. 2 (C.F. 92006600669 e p. IVA 01321570663 e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di L'AQUILA - 883640). Il Gestore garantisce che il trattamento dei dati personali ed eventualmente di quelli sensibili forniti dal Cliente ovvero acquisiti nell'ambito delle proprie attività, si svolgerà sempre nel rispetto dei diritti, libertà fondamentali nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e alla identità personale, anche quando si tratti di comunicazioni ed invio (anche dall'estero) dei dati stessi, nei limiti e per gli scopi previsti dalla Legge.

Tutti i dati sono raccolti e registrati in modo lecito e secondo correttezza, per le finalità sopra indicate, e sono trattati con l'ausilio di sistemi informatici e di apposite banche dati, in termini non incompatibili con tali scopi. È cura della Società far accedere a tali trattamenti solo personale competente a ciò abilitato, nonché utilizzare dati esatti ed aggiornati, completi e non eccedenti rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati.

Contributi e spese accessorie alla richiesta di fornitura

(importi iva esclusa)

Deposito cauzionale infruttifero	Prezzi in Euro
Usi θ -domestici	€. 30,00
Usi non domestici	€. 90,00
Uso pubblico	zero

Contributi e spese accessorie	Prezzi in Euro
Spese richiesta di fornitura (vulture/subentri)	€ 25,00
Sollecito di pagamento e preavviso di distacco (raccom. A.R.)	€ 7,00
Comunicazione per insoluto RID	€ 5,00
Rimozione contatore per chiusura utenza	€ 50,00
(*) Chiusura/riapertura per morosità	€ 50,00

(*) Tale importo è relativo al distacco e riallaccio del solo misuratore.

In caso chiusura per morosità mediante scavo esterno, saranno riaddebitati gli oneri di cui all'allegato 2 del "Regolamento di allacciamento alla rete acqua potabile" vigente.

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO N. 1

Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato

Allegato n. 1

Regolamento del servizio idrico integrato

Normativa di riferimento del Servizio Idrico Integrato

- ⇒ DPR 24 maggio 1988, n. 236 "Attuazione della Direttiva CEE n. 80/788 concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183";
- ⇒ Decreto 8 gennaio 1997, n. 99 "Regolamento sui criteri e sul metodo in base ai quali valutare perdite degli acquedotti e delle fognature";
- ⇒ Decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 1996, "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- ⇒ D.M. 1 agosto 1996 "Metodo normalizzato per la definizione delle componenti di costo e la determinazione della tariffa di riferimento del servizio idrico integrato";
- ⇒ Circolare 24 febbraio 1998 "Nota esplicativa al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 8 gennaio 1997, n. 99, recante: Regolamento sui criteri e sul metodo in base al quale valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature";
- ⇒ Legge Regionale 15 settembre 1981 n.43, "Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura";
- ⇒ Legge Regionale 13 gennaio 1997 n. 2, "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 36/94 " e successive modifiche e integrazioni;
- ⇒ Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60, "Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche ";
- ⇒ Legge Regionale 10 agosto 2002 n. 21, "Integrazioni alla L.R. 22/11/2001, n. 60" (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche);
- ⇒ Legge Regionale 29 luglio 2010 n. 31, "Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme in materia ambientale)";
- ⇒ DPCM 29 aprile 1999 "Schema generale per la predisposizione della carta del servizio idrico integrato";
- ⇒ Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano";

- ⇒ Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- ⇒ Convenzione e disciplinare approvato con deliberazione GR n. 28.08.06 n. 979 tra l'AATO ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato.

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO N. 2

Regolamento di allacciamento alla rete acqua potabile

SOMMARIO

ART. 1	PREMESSA	1
ART. 2	TERMINI E DEFINIZIONI	1
ART. 3	CRITERI E LIMITI DELLA DISTRIBUZIONE	3
ART. 4	RETI PUBBLICHE DI DISTRIBUZIONE	3
Art. 4.1	Condotte stradali.....	3
Art. 4.2	Condotte per impianti di derivazione d'utenza.....	4
ART. 5	NORME PER LE FORNITURE	7
ART. 6	LIMITI DELL'INTERVENTO DEL GESTORE	8
ART. 7	CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO DI UTENZA	9
ART. 8	DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI D'UTENZA	11
Art. 8.1	Contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato	11
Art. 8.2	Contributo per l'installazione di un nuovo gruppo di misura	14
Art. 8.3	Contributo per la modifica di un impianto di derivazione di utenza esistente, lo spostamento di una condotta esistente	14
Art. 8.4	Contributo per allaccio di una rete di lottizzazione alla condotta pubblica esistente	15
ART. 9	CONTRIBUTI VARI PER ESECUZIONE INTERVENTI PRESSO L'UTENZA	15
Art. 9.1	costi per la sostituzione dei contatori rotti per negligenza o cattiva custodia da parte degli utenti (gelo, rottura accidentale, ecc..) da fatturare con la prima bolletta utile:	15

Art. 9.2	Interventi vari presso l'utenza	16
ART. 10	DANNEGGIAMENTO CONDOTTE	17
ART. 11	CONTRIBUTI PER RICHIESTE PARTICOLARI	17
ART. 12	RILASCIO DEL PARERE TECNICO DI ACCETTABILITÀ	18
ART. 13	PARERE PREVENTIVO	19
ART. 14	POSIZIONAMENTO DEI CONTATORI ACQUA POTABILE	21
ART. 15	PROCEDURA PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI	24
Art. 15.1	Lavoro che richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore	24
Art. 15.2	Lavoro che non richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore	24
ART. 16	PROCEDURA PER RICHIEDERE LE AUTORIZZAZIONI DI MANOMISSIONE DEL SUOLO PUBBLICO A VARI ENTI INTERESSATI	25
ART. 17	BOCCE ANTINCENDIO	25

SACA Spa

Art. 1 Premessa

Il presente regolamento stabilisce le competenze del Gestore e dell'utente relativamente agli allacci e i criteri per determinare il contributo che l'utente deve versare affinché il Gestore realizzi le opere idrauliche, di scavo e rinterro di propria competenza necessarie per fornire le prestazioni richieste.

Le prestazioni in questione sono le seguenti:

- a. installazione di un nuovo gruppo di misura;
- b. realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato;
- c. spostamento di un gruppo di misura esistente;
- d. modifica di un impianto di derivazione d'utenza esistente;
- e. estensione e/o spostamento di una condotta pubblica esistente.
- f. predisposizione dei pareri tecnici di accettabilità su reti idriche realizzate da terzi.

Art. 2 Termini e definizioni

I termini e le definizioni riportate nel seguito (in ordine alfabetico) hanno significato funzionale riferito e limitato al presente regolamento.

Allacciamento interrato: parte dell'impianto, prevalentemente interrato, compreso tra la presa e l'uscita dal terreno (fino a 50 cm dall'uscita).

Armadio: manufatto di contenimento del gruppo di misura interamente fuori terra, avente le dimensioni ridotte e aperture libere di aerazione, all'interno del quale non è previsto l'accesso di personale.

Cabina: locale di alloggiamento del gruppo di misura le cui dimensioni sono tali da consentire l'accesso e lo stazionamento di personale al suo interno.

Collettore: parte dell'impianto a valle dell'allacciamento che congiunge l'organo di intercettazione generale ai contatori; esso è l'insieme di uno o più punti di misura idoneo all'installazione di uno o più contatori. Nel caso limite può essere costituito da un solo raccordo idraulico.

Contatore: strumento misuratore di volumi di acqua potabile munito, in particolare, di totalizzatore numerico.

Gruppo di misura: parte dell'impianto di alimentazione all'utente che serve per l'intercettazione, per la misura dell'acqua potabile e per il collegamento all'impianto privato. Un gruppo di misura acqua potabile comprende normalmente un rubinetto con sigillo, un contatore, un rubinetto di arresto, una valvola di non ritorno e un raccordo per il collegamento all'impianto privato.

Impianto di derivazione d'utenza interrato: insieme della presa e dell'allacciamento interrato che va dalla tubazione stradale (esclusa) fino al punto di consegna circa 50 cm oltre l'uscita dal terreno.

Impianto privato: impianto a valle del gruppo di misura o del punto di consegna

Nicchia: alloggiamento fuori terra ricavato in una muratura e dotato di aperture libere di aerazione, all'interno del quale non è previsto l'accesso di personale.

Portata massima temporanea (o di punta) richiesta: valore massimo della portata richiesta in un periodo di punta.

Portata minima richiesta: valore minimo della portata richiesta in condizioni di esercizio.

Portata normale richiesta: valore normale della portata richiesta in condizioni di esercizio.

Pozzetto: alloggiamento al di sotto della quota del terreno circostante, privo di apertura libera di aerazione nel quale non è previsto lo stazionamento di personale munito di chiusino idoneo a sopportare i carichi stradali.

Presa: parte di impianto con cui si realizza il collegamento dell'allacciamento interrato alla tubazione stradale e il prelievo dell'acqua potabile dalla tubazione stessa.

Pressione di fornitura: valore di pressione con cui l'acqua potabile viene fornita all'utenza.

Pressione statica: valore della pressione riscontrabile in un punto della rete a portata nulla.

Punto di consegna: limite della responsabilità del Gestore (contrattuale ed extracontrattuale) sia per la qualità dell'acqua potabile fornita che per la manutenzione dell'impianto idrico, coincide con il limite tra la proprietà pubblica e quella privata.

Punto di misura: parte del collettore idoneo al collegamento di un gruppo di misura.

Riattivazione: riapertura di un contatore precedentemente sigillato;

Ripristino: riapertura di un'utenza mediante l'installazione del contatore precedentemente rimosso.

Subentro: attivazione di una richiesta di fornitura su un'utenza attiva, tale attività non prevede l'intervento di personale tecnico del Gestore.

Tubazione: insieme di tubi, curve, raccordi, saracinesche, valvole ed altri pezzi speciali uniti tra loro per formare una canalizzazione in pressione idonea al convogliamento dell'acqua potabile.

Utenza: utilizzatore finale dell'acqua potabile.

Art. 3 Criteri e limiti della distribuzione

Il Gestore distribuisce l'acqua potabile, nel limite dell'estensione delle proprie reti e della potenzialità dei propri impianti, a chiunque ne faccia richiesta nel rispetto di quanto stabilito nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato, delle regole aziendali e/o di Enti o Autorità superiori.

Ogni domanda di allacciamento alla rete di distribuzione acqua potabile comporta il pagamento, di un contributo stabilito nel presente regolamento.

In questo modo ogni utente concorre alla realizzazione del lavoro con un contributo calcolato con le stesse modalità per interventi della stessa tipologia, evitando quindi, discriminazioni e disparità di trattamento.

Anche per le successive modifiche richieste dall'utente, o imposte da ragioni tecniche, saranno richiesti i relativi contributi.

Art. 4 Reti pubbliche di distribuzione

Per reti pubbliche di distribuzione si intende l'insieme delle tubazioni a partire dai serbatoi dell'acqua potabile fino al punto di consegna.

Le reti pubbliche di distribuzione generalmente, ma non in modo esclusivo, vengono posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico e si dividono in condotte stradali e condotte per impianti di derivazione d'utenza.

Nella fig.1 che segue sono indicati alcuni esempi di condotte stradali e di condotte per impianti di derivazione d'utenza.

Art. 4.1 Condotte stradali

Le condotte stradali sono le condotte che alimentano più impianti di derivazione d'utenza o anche uno soltanto quando sono predisposte per alimentare futuri altri impianti di derivazione d'utenza.

Le condotte stradali vengono posate per estendere il servizio acqua potabile alla zona.

Le condotte stradali sono posate su aree o strade pubbliche o private, tutti i lavori necessari per la posa, la manutenzione, il rinnovamento, l'ampliamento, in sezione e lunghezza, con i relativi costi, sono a carico del Gestore.

Fanno eccezione le condotte a servizio delle nuove lottizzazioni per le quali si fa riferimento all'art. 1.10 del Regolamento S.I.I.

Nei casi di guasti provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto del risarcimento dei danni.

Art. 4.2 Condotte per impianti di derivazione d'utenza

Le condotte per impianti di derivazione d'utenza sono le condotte che si staccano dalle condotte stradali e che hanno termine ad uno o più contatori d'utenza.

Le condotte per impianti di derivazione d'utenza vengono posate a seguito della richiesta di allaccio alla rete acqua potabile da parte degli utenti e dietro versamento di un contributo regolamentato.

Nel caso in cui le condotte per impianti di derivazione d'utenza vengano posate su aree o strade private i lavori di scavo, rinterro e ripristino sono di competenza dei privati che hanno fatto la richiesta di allaccio, il Gestore esegue le opere solo fino al punto di consegna e si riserva la facoltà di imporre prescrizioni tecniche sulle modalità esecutive dei lavori qualora necessario.

A richiesta dei privati, i lavori di scavo, rinterro e ripristino possono essere eseguiti dal Gestore previo accordo tra le parti.

La gestione e la manutenzione delle condotte di derivazione d'utenza posate su aree o strade pubbliche o ad uso pubblico, fino al punto di consegna, sono interamente a carico del Gestore.

La gestione e la manutenzione delle condotte di derivazione d'utenza, posate su aree o strade private sono a carico degli utenti serviti.

In particolare tutti lavori edili e/o idraulici necessari per la manutenzione delle derivazioni di utenza posate all'interno degli edifici privati sono a carico dei proprietari . Il gestore provvede esclusivamente alla sostituzione del misuratore. A suo insindacabile giudizio, il gestore può prescrivere lo spostamento del misuratore in posti più accessibili o all'esterno della proprietà. In tal caso tutti i lavori restano a carico dell'Utente ad esclusione dei costi per la chiusura e riapertura dell'acqua e della posa del contatore.

Quanto sopra vale indipendentemente dalla data di posa delle condotte.

Nei casi di guasti provocati da terzi, il Gestore si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni.


Per le zone non urbanizzate e/o non canalizzate il Gestore può accogliere o meno, per ragioni tecniche ed economiche, le domande di allaccio e quindi procedere o meno alla realizzazione degli impianti di derivazione d'utenza e quanto altro necessario.

Le domande di allaccio non accolte dal Gestore dovranno essere trasmesse all'AATO con le relative motivazioni di non accettazione.

Il Gestore si riserva il diritto di allacciare altri utenti su un impianto di derivazione d'utenza esistente anche se realizzato con il contributo di terzi purché non venga compromessa la regolarità di fornitura degli utenti già allacciati.

SACCA SpA

Fig. 1 Esempi di condotte stradali e di condotte per impianti di derivazione d'utenza.



LEGENDA

- 1) Condotta pubblica di competenza del Gestore;
- 2) Derivazione d'utenza di competenza del Gestore fino al limite di proprietà;
- 3) Impianto idrico di competenza dell'Utente dal punto di consegna sul limite di proprietà;
- 4) Potenziale estendimento a carico del Gestore per ampliamento della rete idrica;
- 5) Futura derivazione d'utenza, di competenza del Gestore, da realizzare a cura del Gestore con oneri a carico dell'Utente;
- 6) Estensione condotta stradale a carico della nuova lottizzazione, da consegnare ad ultimazione lavori al Gestore, da realizzare a cura dell'Utente su specifiche tecniche del Gestore.

Art. 5 Norme per le forniture

Le forniture di acqua potabile sono effettuate tramite contatore.

Al fine di garantire all'utente una corretta fatturazione in relazione alle quantità ed all'effettivo utilizzo dell'acqua distribuita, sarà installato un contatore per ogni unità immobiliare.

Il posizionamento del contatore è individuato e prescritto dal Gestore, sentito l'Utente, sulla base della normativa vigente e di quanto stabilito nel presente Regolamento.

Il contatore è ubicato di norma sul confine di proprietà in un punto che consente il libero accesso, all'interno di un pozzetto o di una nicchia protetta da uno sportello.

Qualora particolari situazioni locali non permettano di posizionare il contatore sul confine di proprietà, lo stesso, al fine di poter effettuare facilmente e liberamente le lavorazioni di montaggio, manutenzione e lettura, dovrà posizionarsi in un luogo di libero accesso, e in un manufatto di adeguate dimensioni.

Spetta al Gestore individuare il sistema di misura nonché il tipo di contatore più idoneo per la determinazione dei consumi, nel rispetto della normativa vigente.

Il Gestore utilizza contatori a turbina per acqua potabile, pressione d'esercizio 16 bar, conformi al D.Lgs. 2 Febbraio 2007, N° 22 "Attivazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura" (direttiva MID) e piombati con sigillo.

Nel caso in cui l'utente modifichi la disposizione o l'uso dei locali in cui è collocato il contatore, deve darne immediata comunicazione al Gestore, il quale provvederà agli eventuali spostamenti a spese dell'utente.

Nel caso in cui la portata prelevata venga a variare in ragione di modificate esigenze d'impiego dell'acqua da parte dell'utente, quest'ultimo deve darne immediata comunicazione al Gestore il quale valuterà se è necessario o meno sostituire il contatore con un altro idoneo alla nuova portata e, qualora fosse necessario, provvedere ad una nuova Richiesta di Fornitura.

Le spese dell'intervento nel suo complesso sono a carico dell'utente.

Nel caso in cui, per rilevanti motivi tecnici che dovranno essere esposti all'AATO, il Gestore non può fornire l'acqua alla pressione minima prevista dalla Carta del Servizio, l'utente dovrà provvedere autonomamente con un proprio sistema di aumento della pressione (autoclave) che dovrà essere installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete pubblica (DPCM 4 marzo 1996).

Nel caso in cui, ricorrendo le condizioni di cui sopra, allo stesso impianto di derivazione d'utenza siano allacciati più clienti, il Gestore può concedere agli utenti di installare un unico autoclave privato per aumentare la pressione a tutti i clienti allacciati. L'autoclave dovrà essere installato in modo idraulicamente sconnesso dalla rete pubblica.

Per punto di consegna dell'acqua potabile, ovvero limite della responsabilità del Gestore sia per la qualità del prodotto fornito che per la manutenzione dell'impianto, nel caso di installazione di autoclave, si intende la valvola di intercettazione aziendale posta a monte dell'autoclave al limite della proprietà privata. Ove il gestore lo ritenga opportuno potrà installare, a carico dell'utente, un misuratore generale a monte dei singoli misuratori al limite della proprietà privata.

I punti di misura, per la contabilizzazione dell'acqua prelevata dai singoli utenti, saranno posti a valle dell'autoclave sulle tubazioni in partenza dei singoli clienti.

La manutenzione di tubazioni ed apparecchiature a valle della valvola di intercettazione di cui sopra è a carico degli utenti ad esclusione della gestione dei contatori che è a carico del Gestore.

Art. 6 Limiti dell'intervento del Gestore

Le prestazioni di cui all'art. 1 vengono effettuate su richiesta degli utenti e dietro versamento del contributo d'utenza che viene determinato secondo quanto previsto nel successivo art. 8.

A fronte di tale contributo, gli interventi che il Gestore si impegna ad eseguire sono i seguenti.

Attività incluse nell'intervento del Gestore:

- a. le opere idrauliche necessarie per installare un nuovo gruppo di misura, per realizzare un nuovo punto di misura, per spostare un gruppo di misura esistente, per modificare un impianto di derivazione d'utenza esistente e per estendere e/o spostare le condotte pubbliche esistenti;
- b. gli scavi, i rinterrati e i ripristini necessari su suolo pubblico o ad uso pubblico per realizzare le opere descritte al punto a;

- c. l'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'Ente proprietario o concessionario di manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo;
- d. la fornitura e la posa del pozzetto e del chiusino da marciapiede nel caso in cui il gruppo di misura acqua potabile venga installato in pozzetto al di sotto della quota del marciapiede in area pubblica.

Attività escluse dall'intervento del Gestore:

- e. tutti i collegamenti idraulici a valle del gruppo di misura del Gestore, anche nel caso di un suo spostamento;
- f. gli scavi, i rinterri e i ripristini necessari su suolo privato per realizzare le opere descritte al punto a;
- g. le opere edili su proprietà privata (tracce sui muri, fori passanti per tubi o per aerazione, nicchie, armadi, cabine, ecc. per posizionare i contatori d'utenza);
- h. la richiesta di autorizzazione presso gli organi competenti (Comune, condominio ecc.) per posizionare i gruppi di misura fuori terra su proprietà sia pubbliche che non pubbliche;
- i. la fornitura della cassetta porta gruppo di misura, dello sportello per l'alloggiamento del gruppo di misura in nicchia fuori terra, dell'eventuale armadio metallico per gruppo di misura;
- j. la fornitura di idrante antincendio soprasuolo o sottosuolo con idoneo pozzetto e/o di gruppo attacco motopompa;
- k. quant'altro non specificato nel presente regolamento.

I materiali di cui al punto i. a richiesta dell'utente possono essere forniti dal Gestore previo accordo tra le parti.

I materiali di cui al punto j., nel caso in cui l'utente sia un Comune o altro Ente pubblico, a richiesta possono essere forniti dal Gestore previo accordo tra le parti.

Art. 7 Criteri per la determinazione del contributo di utenza

A seguito delle richieste di prestazione di cui all'art. 1 il relativo contributo d'utenza viene individuato in modo forfetario, semianalitico ed analitico.

Il **contributo forfetario** viene individuato per prestazioni entro certi limiti dimensionali.

Il contributo non tiene conto del materiale e del tempo necessari per eseguire il singolo lavoro (cioè dell'esatta entità impiantistica da realizzare) ma è definito

in base al costo medio sostenuto dal Gestore per eseguire tutti i lavori di quella natura negli anni precedenti.

Il contributo forfetario di utenza verrà aggiornato di anno in anno per tenere conto dell'aumento dei costi per la mano d'opera, il materiale, i mezzi d'opera e per le spese varie (permessi di manomissione suolo pubblico ecc.) in base agli indici ISTAT.

Il **contributo semianalitico** viene individuato per le tipologie di prestazioni di cui al punto precedente per la parte eccedente i limiti dimensionali per i quali è previsto il contributo forfetario.

Il contributo non tiene conto del materiale e del tempo necessari per eseguire il singolo lavoro (cioè dell'esatta entità impiantistica da realizzare) ma è definito a misura in base al costo medio sostenuto dal Gestore per quel tipo di prestazione negli anni precedenti.

Il contributo semianalitico potrà essere aggiornato di anno in anno per le stesse motivazioni addotte al punto precedente.

Il **contributo analitico** viene individuato per qualunque prestazione richiesta, tra quelle indicate all'art. 1, con caratteristiche diverse da quelle per cui è previsto il contributo forfetario.

Il contributo tiene conto del materiale e del tempo necessari per eseguire il singolo lavoro (cioè dell'esatta entità impiantistica da realizzare) ed è definito in base al costo a misura dei materiali, della manodopera e delle lavorazioni indicate in un apposito Elenco Prezzi in vigore presso il Gestore.

L'Elenco Prezzi potrà essere aggiornato di anno in anno per tener conto dell'andamento effettivo dei prezzi di mercato.

L'aggiornamento dei contributi forfetari, dei contributi semianalitici e l'Elenco Prezzi di cui sopra viene comunicato all'AATO.

Il contributo che l'Utente deve versare è quello in vigore al momento della richiesta della prestazione e resta fisso per tutto il periodo di validità del preventivo compilato, indipendentemente dalle variazioni che il Gestore vorrà introdurre a seguito di un aggiornamento. Il periodo di validità è di 60 giorni, come riportato sullo stesso preventivo.

L'utente o il terzo, con il pagamento di un contributo per un nuovo allaccio od estensione o simile ai sensi del presente regolamento, non acquisisce alcun diritto sulle lavorazioni e/o opere realizzate a fronte di tale contributo.

Solo nel caso in cui, a seguito del sopralluogo tecnico, non sia possibile tecnicamente allacciare l'utente alla condotta idrica e/o lo stesso rinunci alla fornitura di acqua potabile, l'utente potrà richiedere la restituzione parziale

della somma versata in sede di preventivo, derivante dalla mancata posa del contatore, che ammonta a € 59,40 i.c. .

Rimangono al Gestore le sole somme derivanti da spese di sopralluogo di € 55,00 i.c., e d'istruttoria pratica di € 17,60 i.c..

Le forniture di acqua potabile sono effettuate tramite contatore.

Tutti gli interventi vengono realizzati dopo il pagamento del contributo di utenza.

I contributi di utenza indicati nelle pagine successive sono al netto di I.V.A.

Al fine di regolarizzare situazione pregresse, relative ad utenze a ruolo ma prive di misuratore, saranno addebitate all'utente gli oneri relativi alla sola posa di contatore pari a € 59,40 i.c., qualora non necessitino interventi diversi. Altrimenti tali oneri verranno determinati a preventivo.

Si precisa che gli oneri di riattivazione e di allaccio sono equiparati a decorrere dal 01/04/22. I prezzi sono pari a € 132,00 IVA DI Legge inclusa.

Art. 8 Determinazione dei contributi d'utenza

Art. 8.1 Contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato

a. Allaccio standard con posa contatore e pozzetto (importi escluso IVA)

Articolo	DESCRIZIONE	Unità	Prezzo
A1	Quota fissa punto presa acqua comprendente allaccio all'acquedotto fino a ml 8 per n. 1 attacco su pozzetto a terra o su sportello a parete (per lo sportello le opere murarie e successivi ripristini saranno a carico dei privati) con tubo in Pead fino De 32 e pozzetto porta contatore		
A1.1	su terreno agricolo o strada sterrata	Cad	€ 429,78
A1.2	su strada asfaltata	Cad	€ 695,42
A1.3	su strade lastricate in pietra con nuova fornitura e/o recupero	Cad	€ 886,06
B1	Eccedenza per ogni metro lineare in più di condotta oltre i ml 8,00 compresi nella quota fissa A1		
B1.1	su terreno agricolo o strada sterrata	Cad	€ 22,65
B1.2	su strada asfaltata	Cad	€ 58,80
B1.3	su strade lastricate in pietra con nuova fornitura e/o recupero	Cad	€ 91,00

Articolo	DESCRIZIONE	Unità	Prezzo
A2	Quota fissa punto presa acqua comprendente allaccio all'acquedotto fino a ml 8 per n. 1 attacco su pozzetto a terra o su sportello a parete (per lo sportello le opere murarie e successivi ripristini saranno a carico dei privati) con tubo in Pead fino De 40/50 e pozzetto porta contatore		
A2.1	su terreno agricolo o strada sterrata	Cad	€ 542,09
A2.2	su strada asfaltata	Cad	€ 769,54
A2.3	su strade lastricate in pietra con nuova fornitura e/o recupero	Cad	€ 1.006,28

B2	Eccedenza per ogni metro lineare in più di condotta oltre i ml 8,00 compresi nella quota fissa A2		
B2.1	su terreno agricolo o strada sterrata	Cad	€ 33,36
B2.2	su strada asfaltata	Cad	€ 67,51
B2.3	su strade lastricate in pietra con nuova fornitura e/o recupero	Cad	€ 103,57

b. Allaccio standard con solo posa del contatore da $\frac{1}{2}$ " senza pozzetto (importi escluso IVA)

Articolo	DESCRIZIONE	Unità	Prezzo
A3	Quota fissa punto presa acqua comprendente allaccio all'acquedotto fino a ml 8 per n. 1 attacco su pozzetto a terra o su sportello a parete (per lo sportello le opere murarie e successivi ripristini saranno a carico dei privati) con tubo in Pead fino De 32 con posa contatore senza pozzetto porta contatore.		
A3.1	su terreno agricolo o strada sterrata	Cad	€ 260,58
A3.2	su strada asfaltata	Cad	€ 526,22
A3.3	su strade lastricate in pietra con nuova fornitura e/o recupero	Cad	€ 716,86
Articolo	DESCRIZIONE	Unità	Prezzo
A4	Quota fissa punto presa acqua comprendente allaccio all'acquedotto fino a ml 8 per n. 1 attacco su pozzetto a terra o su sportello a parete (per lo sportello le opere murarie e successivi ripristini saranno a carico dei privati) con tubo in Pead fino De 40/50, posa contatore senza pozzetto		
A4.1	su terreno agricolo o strada sterrata	Cad	€ 372,88
A4.2	su strada asfaltata	Cad	€ 537,78
A4.3	su strade lastricate in pietra con nuova fornitura e/o recupero	Cad	€ 837,08

c. Allaccio con tubazione oltre De 50 a preventivo;

d. Realizzazione di presa su condotta - posa del contatore da $\frac{1}{2}$ " ; (importi escluso IVA)

Articolo	DESCRIZIONE	Unità	Prezzo
A5.1	Posa del contatore singola utenza su pozzetto a terra o su sportello a parete predisposto dall'utenza (senza pozzetto porta contatori) fino a $\frac{1}{2}$ "	Cad	€ 120,00
A5.2	Realizzazione solo presa per derivazione di utenza su condotta idrica per diametri fino a De 50, con scavo eseguito dall'utente	Cad	€ 150,00
A5.3	Realizzazione solo presa per derivazione di utenza su condotta idrica per diametri oltre De 50, con scavo eseguito dall'utente	A preventivo	
A5.4	Posa del contatore singola utenza su pozzetto a terra o su sportello a parete predisposto dall'utenza (senza pozzetto porta contatori) maggiore di $\frac{1}{2}$ "	A preventivo	

Qualora i lavori saranno effettuati su strade Provinciali, Statali o comunali ove sia vigente un Regolamento per la manomissione del suolo pubblico o un canone di attraversamento, il costo sarà determinato a preventivo ed il relativo canone sarà imputato direttamente all'utente.

Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori o la realizzazione di un impianto antincendio il contributo è determinato a preventivo:

Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori fuori terra la lunghezza di un impianto di derivazione d'utenza va misurata a partire dal centro della strada dove è posata la condotta stradale fino a 50 cm oltre il punto di uscita dal terreno della tubazione.

Nel caso in cui sia prevista la posa dei contatori entro un pozzetto sotto la quota del marciapiede pubblico, la lunghezza di un impianto di derivazione d'utenza va misurata a partire dal centro della strada dove è posata la condotta stradale fino al centro del pozzetto.

Il diametro della tubazione da posare caso per caso verrà stabilito dal Gestore sulla base del numero degli utenti che verranno allacciati sullo stesso impianto di derivazione d'utenza, alle singole portate normali richieste ed al fattore di contemporaneità prevedibile.

Il contributo per la realizzazione di un impianto di derivazione d'utenza interrato è conteggiato una sola volta anche se l'impianto serve "N" contatori.

E' facoltà dell'utente, previa richiesta al gestore, realizzare a proprie cura e spese le opere di scavo, ripristino e posa della condotta idrica, qualora l'allaccio da realizzare ha una lunghezza superiore a 35m. Sarà comunque a carico dell'utente il seguente contributo:

✓ posa contatore vedi punto d)
✓ realizzazione solo presa per derivazione di utenza su condotta idrica per diametri fino a De 50, con scavo eseguito dall'utente € 150,00
✓ realizzazione solo presa per derivazione di utenza su condotta idrica per diametri oltre De 50, a preventivo

Art. 8.2 Contributo per l'installazione di un nuovo gruppo di misura

Per un diametro:

a. fino a DN 32 (incluso)	€	120,00
b. da DN 32 (escluso) a DN 50 (escluso)	€	250,00;
c. da DN 50 (incluso) a DN 100 (incluso)	€	500,00.

(importi escluso IVA)

L'utente che già usufruisce della fornitura e modifica la portata richiesta (in più o in meno in base a sue necessità e all'applicazione delle norme contrattuali) a cui consegue la necessità di installare un nuovo contatore, dovrà pagare per intero il contributo per "l'installazione di un nuovo gruppo di misura" in base alla nuova portata richiesta.

L'installazione di un nuovo gruppo di misura viene attivata se è stato pagato il contributo per "l'installazione di un nuovo gruppo di misura".

Art. 8.3 Contributo per la modifica di un impianto di derivazione di utenza esistente, lo spostamento di una condotta esistente

Il corrispettivo è determinato in base ai costi previsti al punto 8.1 detratte le spese d'istruttoria pratica stabilite nella misura di € 24,23 i.c.

Nel caso di modifica di un impianto di derivazione d'utenza interrato il contributo è unico anche se l'impianto modificato alimenta "N" utenti.

Lo spostamento di condotte oltre il De 50 il contributo è determinato a preventivo.

Art. 8.4 Contributo per allaccio di una rete di lottizzazione alla condotta pubblica esistente

Il contributo è diverso in base al tipo di condotta ed alla situazione oggettiva in cui si deve operare.

Per il calcolo del contributo di allaccio vedi l'Art. 11.

Art. 9 Contributi vari per esecuzione interventi presso l'utenza

Nell'ambito dell'attività del Gestore sono previsti una serie di attività soggette a pagamento di un corrispettivo che permetta di coprire i costi materiali dell'intervento da applicare direttamente in bolletta o dietro presentazione di fattura.

Art. 9.1 costi per la sostituzione dei contatori rotti per negligenza o cattiva custodia, gelo e manomissione da parte degli utenti da fatturare con la prima bolletta utile:

Diametro	Tariffa €
1/2"	54,00
3/4"	80,00
1"	90,00
1" 1/2	140,00
2"	180,00
> 2"	A preventivo

(importi escluso IVA)

Art. 9.2 Interventi vari presso l'utenza

(importi escluso IVA)

Tipologia intervento	costo
a) Sopralluogo richiesto dall'utente (per verifica infiltrazioni ecc...) qualora non dipenda da cause imputabili alla società	€ 50,00
b) riapposizione del sigillo del contatore a seguito di lavori eseguiti dall'utente;	€ 20,00
c) lettura contatore su richiesta dell'utente	€. 20,00
d) chiusura e riapertura acqua dall'acquedotto per lavori eseguiti su impianti privati;	€ 30,00
e) Lavoro concordato con l'utente e non eseguibile per problemi dell'utente non comunicati entro 48 ore prima (allaccio d'utenza, modifiche, ecc.);	€ 50,00
f) Prova in laboratorio presso terzi di apparecchi di misura, fino a $\frac{1}{2}$ " , compresa la temporanea sostituzione del vecchio contatore con uno nuovo; Prova in laboratorio presso terzi di apparecchi di misura, oltre $\frac{1}{2}$ " , compresa la temporanea sostituzione del vecchio contatore con uno nuovo; Il costo sarà anticipato dall'utente e verrà totalmente rimborsato nel caso di responsabilità del Gestore	€. 350,00 A preventivo
g) Uso improprio e/o manomissione sigilli impianto antincendio. In base alla gravità della manomissione rilevata o dell'utilizzo improprio dell'impianto antincendio, il Gestore si riserva la possibilità di sospendere la fornitura del servizio.	1.000,00
h) Attività di verifica del livello di pressione della rete nei pressi del punto di consegna. La verifica sarà effettuata da personale del Gestore o dallo stesso incaricato alla presenza dell'utente previo appuntamento	50,00

Art. 10 Danneggiamento condotte

In caso di danni provocati da terzi alle condotte gestite, i costi di riparazione saranno addebitati totalmente a chi ha provocato il danno considerando anche il mancato introito causato dall'interruzione del servizio. Il costo del danneggiamento sia composto da:

- a) una-tantum in funzione del diametro della condotta da riparare ad indennizzo del mancato introito a causa della sospensione della fornitura, nonché la riduzione dell'efficienza a seguito del danneggiamento (vedi Tab 10.1)
- b) costo effettivo dell'intervento contabilizzato considerando i vigenti costi del personale, i materiali ed i costi dei noli dei mezzi d'opera impiegati. Per le prestazioni rese da ditte esterne farà fede la fattura mentre per l'utilizzo di mezzi aziendali, saranno contabilizzate in base all'Elenco Prezzi aziendale vigente.

Tabella 10.1.

Addebiti una-tantum per danneggiamenti condotte idriche

Diametro condotta	Tariffa €
Fino a 25 mm	100,00
Da 25 a 50 mm	150,00
Da 50 a 80 mm	250,00
Da 80 a 100 mm	500,00
da 100 a 150 mm	1.000,00
Da 150 a 200 mm	1.500,00
Da 200 a 250 mm	2.500,00
Da 250 a 300 mm	3.500,00
Oltre 300 mm	5.000,00

(importi escluso IVA)

Art. 11 Contributi per richieste particolari

Nel caso in cui il contributo d'utenza non risulti definito all'art. 8 perché trattasi di prestazioni di natura varia e tali da non essere previste nel Regolamento, ma che possono essere individuate di volta in volta e possono essere fornite dal

Gestore, il contributo d'utenza viene calcolato a misura, in modo analitico, sulla base di un apposito Elenco Prezzi predisposto dal gestore, dove sono indicati i prezzi della manodopera, delle lavorazioni e dei materiali normalmente necessari per far fronte alle richieste degli utenti.

I prezzi di elenco sono comprensivi delle spese generali, tecniche ed amministrative e degli oneri relativi all'ottenimento dell'autorizzazione da parte dell'ente proprietario o concessionario a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo per far fronte alle richieste degli utenti.

L'Elenco Prezzi potrà essere aggiornato di anno in anno per tener conto dell'andamento effettivo dei prezzi di mercato e dovrà essere preventivamente approvato dall'AATO ad ogni aggiornamento.

Art. 12 Rilascio del Parere Tecnico di Accettabilità

Per ogni nuova lottizzazione o un ampliamento e/o modifica di una esistente deve essere richiesto al Gestore un Parere Tecnico di Accettabilità sul progetto sia della rete idrica che della rete fognaria che verrà realizzata.

Tale parere prende in considerazione:

- ✓ la possibilità che la rete idrica a servizio di una nuova lottizzazione o un suo ampliamento e/o modifica possa essere allacciata o meno alla condotta pubblica esistente;
- ✓ i requisiti tecnici necessari per garantire la funzionalità e la durata della rete idrica per quanto riguarda i materiali, il dimensionamento, le modalità di posa, ecc.

Il parere viene espresso dal Gestore su un progetto definitivo della rete e potrà comprendere le necessarie prescrizioni che il caso richiede.

La rete idrica che verrà realizzata a servizio della lottizzazione dovrà essere rispondente al progetto su cui è stato espresso il parere preventivo di accettabilità ed alle eventuali prescrizioni che completano tale parere.

Al termine delle opere dovrà essere fornito un disegno, in cui deve essere riportata la rete idrica della nuova lottizzazione, su supporto informatico georeferenziato in coordinate Gauss Boaga e quant'altro previsto nella Specifica Tecnica di Cartografia del Gestore.

Prima di eseguire l'allaccio alla rete idrica pubblica, della nuova rete di lottizzazione, dovrà essere eseguito il collaudo in pressione di quest'ultima con l'assistenza del Gestore che ne validerà l'esito.

La mancata rispondenza a quanto indicato nel presente Regolamento e/o nel Parere Tecnico di Accettabilità, comporta il mancato allaccio della rete di lottizzazione alla rete pubblica esistente e quindi la mancata erogazione del servizio di fornitura acqua.

Il rilascio di un Parere Tecnico di Accettabilità è subordinato al pagamento di un contributo a favore del Gestore che deve essere versato prima del ritiro del parere. Tale parere deve essere trasmesso per conoscenza anche all'Autorità D'Ambito. Il contributo è costituito da due componenti una relativa alla rete idrica, vedasi tabella seguente, ed una relativa alla rete fognaria, vedasi allegato 3/D.

Il contributo viene inteso come rimborso delle spese sostenute dal Gestore per l'esame della pratica, per le necessarie verifiche in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e per l'assistenza al collaudo finale.

Il contributo viene trattenuto dal Gestore anche nel caso di parere sfavorevole; nel caso in cui il Gestore richieda delle integrazioni alla pratica già presentata, non sarà richiesto alcun contributo ulteriore a quello già versato.

Art. 13 Parere preventivo

Gli Sportelli Unici Comunali o consortili (SUAE, e SUAP) dovranno acquisire al fine del rilascio del titolo abilitativo a costruire (Permesso di Costruire, DIA, ecc..) il parere preventivo del Gestore nei seguenti casi: Nuova Costruzione, Ristrutturazione, Ampliamento, Cambiamento di destinazione d'uso (in caso di modifica del fabbisogno idrico, della qualità delle acque di scarico e del percorso degli impianti di approvvigionamento e scarico). L'ufficio tecnico comunale valuta caso per caso la necessità di acquisire il parere del Gestore, nel caso che dovesse ritenere non necessario il parere, il progettista rende, sotto forma di atto notorio, una dichiarazione che attesti che la nuova destinazione d'uso non comporta modifiche del fabbisogno idrico nonché della qualità e quantità delle acque di scarico rispetto alla destinazione in essere.

Tale parere, a titolo oneroso, viene rilasciato dal Gestore entro 30 giorni dalla richiesta che deve essere inoltrata telematicamente per posta elettronica certificata (pec) sull'apposita modulistica scaricabile dal sito internet www.sacaservizi.com, firmata digitalmente e corredata della seguente documentazione:

- a) Copia completa del progetto, corredata di:
 - ✓ relazione tecnica;
 - ✓ planimetria generale di inquadramento nel P.R.G.;

- ✓ planimetria catastale (e/o estratto di mappa catastale originale) con l'indicazione dei servizi acquedottistici e fognari esistenti nella zona e relativi allacci da realizzare;
- ✓ pianta schematica con indicazione della posizione del contatore delle condotte idriche e fognarie e degli eventuali impianti di pretrattamento;
- ✓ pianta e sezione quotata delle sistemazioni esterne del lotto;
- ✓ particolari esecutivi degli eventuali impianti di pretrattamento delle acque reflue di scarico e schede tecniche apparecchiature.

b) Ricevuta di versamento intestato a SACA SpA con causale: richiesta parere preventivo su progetto (indicare anche C.F. e/o P.I. dell'intestatario del progetto) effettuato sul C.C. postale n. per gli importi sotto indicati:

tab. 1 - costi istruttoria pratica parere preventivo

	Causale	Progetto	Costo istruttoria
1	Istruttoria per edilizia civile	Fino a n. 2 unità immobiliari Per ogni unità immobiliare aggiuntiva	€ 45,45 € 9,09 ad U.I.
2	Istruttoria per edilizia ind.le e/o non residenziale	Per singola pratica	90,91 €.
3	Diritti di urgenza (rilascio parere entro 7gg lavorativi dalla data di presentazione)	In aggiunta ai diritti di istruttoria di cui ai punti 1 e 2	90,91 €

E' data la facoltà, nel caso di coincidenza tra richiedente titolo abilitativo edilizio e il titolare dell'attività che originerà lo scarico, di richiedere unitamente al parere preventivo anche l'autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilabili, in tal caso gli importi saranno quelli della seguente tab.2

tab. 2 - costi istruttoria pratica parere preventivo e contestuale autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche e assimilabili.

	Causale	Progetto	Costo istruttoria
1	Istruttoria per edilizia civile	Fino a n. 2 unità immobiliari Per ogni unità immobiliare aggiuntiva	€ 68,18 € 9,09 ad U.I.
2	Istruttoria per edilizia ind.le e/o non residenziale	Per singola pratica	136,36 €.

3	Diritti di urgenza (rilascio parere entro 7gg lavorativi dalla data di presentazione)	In aggiunta ai diritti di istruttoria di cui ai punti 1 e 2	90,91 €
---	--	--	---------

(importi escluso IVA)

Art. 14 Posizionamento dei contatori acqua potabile

- a. Il/i contatore/i dovranno essere riparati dal gelo con una adeguata protezione in materiale isolante (lana di roccia, poliuretano espanso, lana di vetro, o similare).
- b. I contatori devono essere posizionati in locali facilmente accessibili o in pozzetti interrati e al di fuori della proprietà privata o al limite di essa. In situazioni particolari quando l'impianto di derivazione d'utenza alimenta un numero di contatori maggiore di quattro, questi possono essere collocati anche all'interno delle aree condominiali aperte e facilmente accessibili esterne all'edificio (es: nicchie o locali ricavati in logge e porticati). Lo sportello del locale per l'alloggiamento dei contatori dovrà aprirsi normalmente sul lato della via pubblica ed essere dotato di chiave di apertura universale a sezione quadra o triangolare. La posizione del contatore viene individuata dal Gestore, su indicazione dell'utente. Se i contatori vengono posizionati in locali o pareti condominiali o di terzi, è necessario che l'utente ottenga e consegni al preventivista del Gestore la lettera di autorizzazione dell'Amministratore o degli altri condomini o degli aventi causa. Nel caso di costruzioni i cui contatori esistenti, di numero di tre o superiore, sono raggruppati in locali o nicchie situate a piano terra facilmente accessibili e che rispettano la normativa vigente, è possibile installare nuovi contatori sullo stesso collettore compatibilmente con la capacità di erogazione dell'impianto di derivazione d'utenza.
- c. I contatori devono essere posizionati in raggruppamenti centralizzati; per ogni immobile è previsto un solo raggruppamento. Se l'immobile ha più ingressi (esclusi quelli di servizio) è possibile, in alternativa ad un solo raggruppamento, posizionare un gruppo di contatori per ogni ingresso. Nel caso di villette a schiera adiacenti (e giacenti sullo stesso lotto di terreno) i contatori possono essere posizionati in un unico raggruppamento o un raggruppamento ogni due villette.
- d. I contatori devono essere posizionati in locali accuratamente isolati, intonacati ed areati in modo permanente e non comunicanti con locali adibiti a quadri o a contatori elettrici; l'eventuale impianto elettrico per l'illuminazione del locale

contatori deve essere realizzato secondo i criteri previsti dalle disposizioni CEI per ambienti umidi.

- e. Lo spostamento dei contatori su richiesta dell'utente avviene solo nel rispetto di quanto indicato nei punti precedenti e dalle leggi italiane. Esempio: I contatori sono posti lungo il vano scale dell'immobile; i clienti richiedono per loro esigenze, lo spostamento; i contatori verranno posizionati al di fuori della proprietà privata o al limite di essa.
- f. Il ripristino di una utenza esistente senza la richiesta di modifiche prevede l'installazione del contatore nella posizione prevista originariamente anche se non perfettamente rispondente a quanto esposto nei punti precedenti. Fanno eccezione i casi in cui:
 - e.1. la normativa vigente non permette la riattivazione nella posizione originaria;
 - e.2. la posizione originaria si trova all'interno di locali abitati o comunque sedi di attività private
 - e.3. l'allaccio è realizzato con materiali non più rispondenti alle vigenti norme (es tubi in piombo o materiali non idonei al contatto con acqua potabile ex Dm 174/04);

In questi casi il contatore deve essere installato in una nuova posizione secondo quanto detto ai punti a e b.

In questi casi l'operazione di ripristino diventa uno spostamento e la prestazione del Gestore è a carico dell'utente. Esempi: 1) In prossimità del punto di misura da ripristinare è stato installato un contatore ENEL; il contatore non può essere ripristinato nella stessa posizione e pertanto occorre provvedere allo spostamento del punto di misura. 2) la posizione originaria del contatore è all'interno di un bagno. Il contatore dovrà essere installato in altra posizione che, in assenza di luoghi più idonei dovrà essere installato almeno fuori dall'appartamento, ed in luogo facilmente accessibile dal Gestore.

- g. La riattivazione delle utenze dopo la ristrutturazione di un immobile avviene installando i contatori non più nella posizione originariamente prevista ma secondo le regole precedentemente indicate. L'operazione viene considerata come nuova installazione e la prestazione è a carico dell'utente.
- h. Nel caso in cui uno o più utenti insistono su una strada privata su cui non è possibile estendere la condotta pubblica in base a quanto indicato all'art. 4, il Gestore raggruppa i contatori a servizio dei clienti sul ciglio della strada pubblica. Ciascun utente provvederà con una propria tubazione a collegare il contatore alla propria rete privata.

- i. Nell'ambito del recupero conservativo del patrimonio edilizio dei centri storici, qualora non sia possibile posizionare i contatori in nicchie esterne in elevazione, questi possono essere installati: in pozzetti sotto la quota del marciapiede, all'interno dell'immobile, in locale condominiale aerato e rispondente alla normativa vigente.
- j. Ai tecnici incaricati di seguire il processo allacci non si possono concedere deroghe alle disposizioni del Gestore di cui sopra.
- k. Nel caso di situazioni eccezionali sottoposte dai clienti al Gestore, i preventivisti suddetti, predispongono una relazione tecnica al Responsabile della Zona di competenza il quale fornisce caso per caso, disposizioni specifiche per iscritto.

Tabella 2 per il dimensionamento dei contatori acqua per utenze di tipo "standard"

DA UTENTI	A UTENTI	Diametro nominale in pollici
1	3	$\frac{1}{2}$ "
4	6	1"
7	10	1 e $\frac{1}{4}$ "
11	28	1 e $\frac{1}{2}$ "
29	42	2"
22	oltre	Verifica caso per caso

Tabella 3 per il dimensionamento delle condotte di avvicinamento acqua per utenze di tipo "standard"

DA UTENTI	A UTENTI	Diametro esterno
1	3	20-25
4	8	32
9	28	40

29	45	40-50
----	----	-------

Art. 15 Procedura per l'esecuzione dei lavori

I rapporti tra l'utente e il Gestore finalizzati all'esecuzione dei lavori sono normalmente curati dal Nucleo Operativo di Zona competente che provvederà a contattare l'utente per qualunque tipo di comunicazione/informazione.

Art. 15.1 Lavoro che richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore

Il preventivista si occupa anche di pianificare l'intervento e pertanto:

- a. predispone la richiesta di manomissione del suolo pubblico da inviare all'Ente proprietario o concessionario della strada e segue (prospettando eventualmente all'Ente una soluzione alternativa a quella proposta inizialmente) la pratica fino al raggiungimento dell'autorizzazione ad eseguire lo scavo. Le procedure per richiedere le autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico ai vari Enti sono indicate all'art. 14;
- b. contatta telefonicamente l'utente per informarlo della data di esecuzione del lavoro;
- c. nel caso che il lavoro preveda opere edili a carico dell'utente, si accerta con lo stesso dell'avvenuta esecuzione;
- d. contatta l'impresa per la realizzazione dello scavo nel caso in cui l'intervento venga eseguito utilizzando risorse esterne e segue il lavoro fino alla completa esecuzione della prestazione richiesta dall'utente;
- e. coordina il personale del Gestore, nel caso in cui l'intervento venga eseguito utilizzando risorse interne, fino alla completa realizzazione.

Art. 15.2 Lavoro che non richiede esecuzione di scavi da parte del Gestore

Il preventivista:

- a. nel caso che il lavoro preveda opere murarie a carico dell'utente, si accerta con lo stesso dell'avvenuta esecuzione;
- b. programma l'esecuzione del lavoro e contatta telefonicamente l'utente per informarlo della data di esecuzione del lavoro;
- c. segue l'esecuzione del lavoro fino alla completa realizzazione.

Art. 16 Procedura per richiedere le autorizzazioni di manomissione del suolo pubblico a vari Enti interessati

ENTE PROPRIETARIO O CONCESSIONARIO DELLA STRADA PUBBLICA	PROCEDURE
A.N.A.S.	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO
PROVINCIA	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO
SOCIETA' AUTOSTRADE	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO
FERROVIE	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO
COMUNI VARI	SECONDO LE DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE RELATIVE AL RILASCIO DELLE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IN ATTO

I costi per l'ottenimento delle autorizzazioni, per l'esecuzione di lavori, verranno determinati a preventivo.

I canoni annui dovuti ai Gestori delle infrastrutture (ANAS, Provincia, ecc....) sono un onere ad esclusivo carico dell'utenza da corrispondere direttamente agli Enti interessati o per tramite di S.A.C.A. S.p.A. che provvederà a riaddebitare in fattura il rateo annuo.

In quest'ultimo caso eventuali sospensioni o vulture della fornitura prima della scadenza del periodo di concessione comporteranno, all'atto del chiusura o del passaggio d'utenza, con l'ultima fattura di conguaglio il pagamento delle annualità mancanti in un'unica soluzione.

Art. 17 Bocche antincendio

SACA SpA potrà concedere, a suo insindacabile giudizio, speciali derivazioni provviste di contatori per bocche antincendio. Le derivazioni antincendio potranno essere concesse solo a seguito di presentazione del progetto ai VVFF; gli estremi di tale presentazione dovranno essere allegati alla documentazione per la richiesta di allacciamento che dovrà necessariamente ricomprendere lo schema di installazione delle bocche antincendio approvato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. I lavori inerenti a queste speciali derivazioni saranno eseguiti da SACA SpA a spese del richiedente. Le opere installate prima della saracinesca o del contatore restano di proprietà di SACA S.p.A., mentre le

tubazioni a valle sono di proprietà dell'Utente che ne è responsabile a tutti gli effetti della buona conservazione e di eventuali danni causati da perdite. L'utente deve provvedere altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione. In caso d'inadempimento l'Azienda ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca di incendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.

La valvola di presa all'ingresso della proprietà verrà sigillata aperta da SACA in modo da mantenere in pressione le tubazioni a valle della presa. Le bocche antincendio non possono essere aperte se non in caso di incendio o per la verifica periodica. La rete di distribuzione interna per gli usi idropotabili e la rete per le derivazioni antincendio devono essere isolate ed indipendenti l'una dall'altra.

I canoni verranno addebitati in bolletta in relazione alle tariffe vigenti.

Le bocche antincendio attualmente sono con o senza contatore. Le bocche antincendio oggi sprovviste di contatore ne verranno dotate eseguendo le necessarie opere; in tale occasione SACA S.p.A. provvederà ad addebitare, gli oneri di installazione all'utente.

Nel caso di presa antincendio senza contatore, le valvole di chiusura delle bocche antincendio, in derivazione all'interno della proprietà, sono sigillate da SACA S.p.A; in caso di incendio, l'Utente potrà, rompendone il sigillo, aprire e servirsene con l'obbligo di darne avviso alla SACA SpA entro 24 ore. Qualora le suddette valvole venissero aperte non per causa d'incendio o ogni qualvolta l'Utente mancasse di darne formale avviso alla SACA S.p.A. e nei casi in cui la SACA S.p.A., verificasse un uso improprio della derivazione antincendio, l'Utente sarà passibile di una penalità forfettaria, secondo quanto stabilito dal Regolamento vigente, rinnovabile ad ogni mancanza.

Nel caso di presa antincendio provvista di contatore, l'Utente, in caso di uso improprio della fornitura, è soggetto a penale proporzionale all'indebito consumo oltre all'addebito dell'acqua consumata alla tariffe d'eccedenza, compresi i canoni di fognatura e depurazione.

L'Utente di bocca antincendio ha diritto di usufruire dell'acqua nei casi di incendio usando la quantità e la pressione consentite dalle condizioni speciali di tempo e di luogo e dello stato di funzionamento della condotta pubblica dalla quale essa deriva, senza responsabilità alcuna di SACA SpA anche in caso di eventuali interruzioni di flusso o di variazioni di pressione e portata dovute a causa di forza maggiore.

Nessun corrispettivo è dovuto per l'acqua utilizzata in caso d'incendio. In tal caso SACA S.p.A deve essere immediatamente informata affinché possa rilevare la lettura nel caso in cui fosse installato il contatore, ovvero provvedere alla nuova sigillatura degli impianti interni.

L'Utente, in caso di verifica periodica degli impianti, dovrà preavvisare SACA S.p.A al massimo entro le 48 ore precedenti la verifica e comunicare l'avvenuto uso delle bocche antincendio entro le 48 ore successive onde permettere i necessari controlli e/o rilevamenti della lettura. Nel caso di abuso continuato della fornitura d'acqua, SACA S.p.A, oltre alle penali sopra descritte, si riserva la facoltà di provvedere alla sospensione del servizio.

Per quanto attiene alla progettazione ed installazione delle reti antincendio dovrà essere fatto riferimento alla Legge n.1570 del 27 dicembre 1941, alla Circolare n.13865 del Ministero dei lavori pubblici del 13 aprile 1964 ed alla norma UNI-VVF vigenti, inerenti le reti antincendio nonché alle successive modifiche normative in materia.

SACA SpA

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

ALLEGATO N. 3

Regolamento Fognatura e Depurazione

SOMMARIO

TITOLO I GENERALITÀ E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	5
ART. 1 GENERALITÀ.....	5
ART. 2 FINALITÀ DEL REGOLAMENTO.....	5
TITOLO II DEFINIZIONI	6
ART. 3 SISTEMI DI FOGNATURA.....	6
ART. 4 NOZIONE DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE	6
ART. 5 NOZIONE DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI.....	7
ART. 6 NOZIONE DI ACQUE REFLUE URBANE.....	7
ART. 7 NOZIONE DI ACQUE ASSIMILABILI ALLE DOMESTICHE.....	7
ART. 8 NOZIONE DI RETE FOGNARIA PRIVATA E PUBBLICA - DI SCARICO IN PUBBLICA RETE FOGNARIA - DI IMPIANTO DI DEPURAZIONE - DI TRATTAMENTO APPROPRIATO	10
ART. 9 TRATTAMENTO DI RIFIUTI LIQUIDI E DI ACQUE REFLUE..	14
TITOLO III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI.....	16
ART. 10 OBBLIGO D'ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	16
ART. 11 MODALITÀ DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA..	17
ART. 12 PRESCRIZIONI PARTICOLARI: ACQUE METEORICHE.....	18
ART. 13 ALLACCIAMENTO DI APPARECCHI E LOCALI A QUOTA INFERIORE DEL PIANO STRADALE	19
ART. 14 OBBLIGO DI INSTALLAZIONE DEL CONTATORE.....	20

ART. 15	SCARICHI TASSATIVAMENTE VIETATI	20
ART. 16	IMPIANTI DI PRETRATTAMENTO	22
ART. 17	ACCERTAMENTI E CONTROLLI	22
TITOLO IV AUTORIZZAZIONI		24
ART. 18	RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA RETE FOGNARIA	24
ART. 19	PARERE TECNICO DI ACCETTABILITÀ - LOTTIZZAZIONI PUBBLICHE E/O PRIVATE	25
ART. 20	PARERE PREVENTIVO	27
ART. 21	MODALITÀ DI RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA	27
ART. 22	ATTIVAZIONE DELLO SCARICO	28
TITOLO V SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE.....		28
ART. 23	PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE CHE SI IMMETTONO NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA	28
ART. 24	LIMITI DI ACCETTABILITÀ E PRESCRIZIONI PER GLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI CHE RECAPITANO NELLA PUBBLICA RETE FOGNARIA.	29
ART. 25	DIVIETO DI DILUIZIONE DEGLI SCARICHI TERMINALI E PARZIALI	30
ART. 26	SERVITÙ DI PASSAGGIO PER FOGNATURA	31
ART. 27	PRETRATTAMENTO DI SCARICHI PARTICOLARI	31

ART. 28 IMMISSIONI PROVVISORIE.....	31
TITOLO VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE	32
ART. 29 CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO DI FOGNATURA E DEPURAZIONE	32
ART. 30 QUOTA DI TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE.....	32
ART. 31 QUOTA DI TARIFFA PER LO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	33
ART. 32 MODULISTICA PER LE PROCEDURE AUTORIZZATIVE.....	33
ART. 33 ALLEGATI.....	33

Titolo I GENERALITÀ E FINALITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 1 Generalità

Il presente Regolamento disciplina l'uso della rete fognaria pubblica e gli scarichi d'acque reflue domestiche ed industriali, come meglio precisato al successivo Art. 2, nell'ambito del territorio dei Comuni in cui il Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito più semplicemente Gestore) gestisce i servizi di fognatura e depurazione ed ha per oggetto:

- le norme tecniche generali per la realizzazione delle fognature;
- le norme tecniche generali e procedurali d'allacciamento e d'uso della pubblica rete fognaria;
- il procedimento d'autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria;
- l'attività di controllo da parte del Gestore degli insediamenti di tipo residenziale, produttivo e da servizi allacciati alla pubblica rete fognaria per quanto attiene l'accettabilità degli scarichi, il rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o regolamentari e le condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
- la gestione amministrativa dell'utenza;
- l'informativa sugli scarichi in corpi ricettori diversi dalla pubblica rete fognaria (vedi tabelle in appendice).

Art. 2 Finalità del Regolamento

Il presente Regolamento è volto all'applicazione delle leggi statali, regionali e loro successive modifiche ed integrazioni ed ha lo scopo di stabilire una disciplina omogenea degli scarichi provenienti da:

- a) insediamenti di tipo residenziale e da servizi, derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b) edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, le cui acque reflue sono diverse da quelle reflue domestiche e da quelle meteoriche di dilavamento, che recapitano nella pubblica rete fognaria nel rispetto della legislazione vigente;

al fine di tutelare l'ambiente, la salute pubblica e le infrastrutture degli impianti, delle reti fognarie e di depurazione.

Il Regolamento integra le norme delle leggi vigenti in materia di Tutela delle acque dall'inquinamento, Igiene pubblica e Sanità alle quali si rimanda per tutto quanto non espressamente indicato nel presente documento e recepisce, tra le altre norme, il D.lgs. 152 del 3 Aprile 2006 così come modificato dal d.lgs n.4/2008, le prescrizioni tecniche generali di cui alla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n° 11633 del 7 gennaio 1974, l'Allegato 4 della Delibera del 4 febbraio 1977 del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'inquinamento ed il DPCM 4 marzo 1996.

Titolo II DEFINIZIONI

Art. 3 Sistemi di fognatura

Il sistema di fognature è di due diverse tipologie:

- sistema misto
- sistema separato

Per sistema "misto" si intende quello costituito da una rete di collettori convoglianti unitamente le acque reflue domestiche e/o industriali e/o meteoriche di dilavamento come definite ai successivi articoli.

Per sistema "separato" si intende quello costituito da:

- rete fognaria bianca che canalizza le sole acque meteoriche di dilavamento e può essere dotata di dispositivi per la raccolta e la separazione delle acque di prima pioggia
- rete fognaria nera che canalizza le altre acque reflue unitamente alle eventuali acque di prima pioggia.

Nelle zone di nuova urbanizzazione e nei rifacimenti di quelle preesistenti si deve di norma, salvo ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, prevedere il sistema separato.

Art. 4 Nozione di acque reflue domestiche

Agli effetti del presente Regolamento s'intendono per acque reflue domestiche quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche ai sensi dell'art. 74, lett. g), D.lgs. 152/2006, - Norme in materia ambientale come modificato dal D.lgs. 4/2008, - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.lgs. 152/2006, recante norme in materia ambientale.

Art. 5 Nozione di acque reflue industriali

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue industriali si intende qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento

Art. 6 Nozione di acque reflue urbane

Agli effetti del presente Regolamento per acque reflue urbane s'intendono le acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato ai sensi dell'art. 74, lett. i), D.lgs. 152/06.

Art. 7 Nozione di acque assimilabili alle domestiche

Sono assimilabili ad acque reflue domestiche, oltre alle acque descritte nell'art. 101, comma 7, lettere a), b), c), d), f), D.lgs. 152/06 anche le acque di cui alla lettera e) del medesimo articolo che, prima di essere sottoposte ad ogni e qualsiasi trattamento di depurazione, rispettino contemporaneamente i requisiti della Tabella A di cui all'Allegato alla L.R. n. 31/2010. Salvo quanto previsto dall'articolo 112 del D.lgs. 152/06, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue:

- a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del fondo e/o alla silvicoltura;
- b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'art. 112, comma 2 del D.lgs. 152/06, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06;
- c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui ai punti a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà

funzionale nel ciclo produttivo aziendale e come materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei fondi di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

- d) provenienti da impianti d'acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e si caratterizzino per una densità d'allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui sia utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri il minuto secondo;
- e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;
- f) provenienti da attività termali, fatte salve le discipline regionali di settore.

Per quanto concerne il punto d) della Tabella A riportata nell'Allegato alla L.R. n. 31/2010, sono valutati solo i parametri ritenuti dall'Autorità competente necessari alla corretta caratterizzazione dello scarico in base alla tipologia di attività svolta.

Tab. A) L.R. 31/2010 Requisiti ai fini dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche all'art.2 - Categorie di acque assimilabili alle domestiche
a) COD/BOD ₅ ≤ 2,2;
b) BOD ₅ < 300 mg/l;
c) SST < 200 mg/l;
d) Per gli altri parametri i limiti della Tab.3 dell'All. 5 del D.lgs. 152/06 relativi allo scarico in rete fognaria.

Inoltre, ai fini autorizzativi, possono essere considerate assimilabili alle domestiche le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo commerciale, artigianale e da servizi, a condizione che:

1. derivino prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche, le acque di processo derivanti dall'attività non interferiscono con lo scarico;
2. sia presentata istanza di assimilabilità corredata da idonea documentazione comprovante l'assimilabilità delle acque reflue alle domestiche

A titolo esemplificativo ma non esaustivo si riporta di seguito l'elenco delle attività le cui acque reflue possono essere considerate assimilabili alle domestiche :

1. Attività alberghiera, rifugi montani, villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi con attività di ristorazione inferiore n. 100 coperti;
2. Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina con potenzialità inferiore n. 100 coperti
3. Attività ricreativa
4. Attività turistica non ricettiva
5. Attività sportiva
6. Attività culturale
7. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, e immobiliare
8. Attività informatica
9. Laboratori di parrucchiera barbiere e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 m^3 al momento di massima attività
10. Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico e che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
11. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari, bevande e tabacco o altro commercio al dettaglio;
12. Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con consumo idrico giornaliero inferiori a 5 m^3 nel periodo di massima attività;
13. Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio;
14. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche-bottigliere con somministrazione;
15. Asili nido, istruzione primaria e secondaria di primo e secondo grado, istruzione universitaria;
16. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi e simili
17. Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).
18. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona
19. Piscine - Stabilimenti idropinici ed idrotermali escluso le acque di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattati
20. Vendita al minuto di generi di cura della persona

21. Palestre
22. Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4.000 m³/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1.000 kg/anno
23. Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca
24. Ospedali, case o istituti di cura con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
25. Conservazione, lavaggio, confezionamento, di prodotti agricoli e altre attività dei servizi connessi alla agricoltura svolti per conto terzi esclusa trasformazione.
26. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione
27. Agenzie di viaggio
28. Call center
29. Attività di intermediazione assicurativa
30. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, orologeria
31. Riparazione di beni di consumo
32. Ottici
33. Studi audio video registrazioni
34. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio
35. Liuteria

Si veda in particolare il D.P.R. 18 ottobre 2011 n.227

Il Gestore del Servizio Idrico Integrato, verificata la sussistenza delle condizioni per l'assimilabilità, ne dà comunicazione agli interessati rilasciando l'autorizzazione allo scarico.

Art. 8 Nozione di rete fognaria privata e pubblica - di scarico in pubblica rete fognaria - di impianto di depurazione - di trattamento appropriato

Ai fini del presente Regolamento s'intende per:

- rete fognaria privata (o fognatura privata): sistema di condotte (anche ubicato su suolo pubblico) per la raccolta e il convogliamento delle acque reflue provenienti da uno o più scarichi derivanti da attività umane e produttive e di acque meteoriche provenienti esclusivamente da superfici, tetti, strade e piazzali di proprietà privata. La condotta di allacciamento alla pubblica rete fognaria è a tutti gli effetti parte


integrante della rete fognaria privata. La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria privata è pertanto di competenza del titolare della fognatura. A titolo informativo vengono riportati alcuni esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata (Fig. 1).

- pubblica rete fognaria (o pubblica fognatura): il complesso di canalizzazioni generalmente sotterranee ubicate su suolo pubblico o privato (gravato o meno di servitù pubblica), atte a raccogliere ed allontanare da insediamenti civili e/o produttivi le acque meteoriche e quelle reflue provenienti dalle attività umane e produttive in generale, aventi le caratteristiche di cui all'allegato 4 della delibera del Comitato Interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977, con esclusione di quanto classificato come rete fognaria privata;
- scarico in pubblica rete fognaria: qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore in acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all'114 del D.lgs. 152/06 e smi.
- impianto di depurazione: il complesso di opere civili ed elettromeccaniche ed ogni altro sistema atto a ridurre il carico inquinante organico e/o inorganico presente nelle acque reflue, mediante processi fisico - meccanici e/o biologici e/o chimici, così come specificato dalla normativa vigente.
- trattamento appropriato: il trattamento delle acque reflue mediante un processo ovvero un sistema di smaltimento a seguito del quale, lo scarico sia conforme alle disposizioni dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e smi,.
- insediamento, installazione o edificio isolato: insediamento, installazione o edificio per il quale sia accertata dall'Autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico, sulla base del parere fornito dal Gestore del Servizio Idrico Integrato o dal Comune, nei casi previsti dal comma 5, articolo 148, comma 5, del decreto legislativo n. 152/2006, nei limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2001, n. 60 (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche), l'impossibilità tecnica ed economica, anche rapportata ai benefici ambientali perseguibili, di raccolta e

convogliamento delle acque reflue verso un sistema di pubblica fognatura.

SACA SPA

Fig.1: Esempi esplicativi per la definizione di fognatura privata.



Art. 9 Trattamento di rifiuti liquidi e di acque reflue

È vietato lo sversamento nella pubblica rete fognaria dei rifiuti liquidi e dei rifiuti costituiti da acque reflue, autotrasportati.

L'autorità competente, d'intesa con l'Autorità d'ambito, ai sensi dell'articolo 110 comma 2 della parte terza del D.lgs. 152/06 e della parte quarta dello stesso D.lgs. 152/06, in relazione a particolari esigenze e nei limiti della capacità residua di trattamento e nel rispetto della normativa vigente, autorizza il gestore del servizio idrico integrato a smaltire nell'impianto di trattamento di acque reflue urbane rifiuti liquidi, limitatamente alle tipologie compatibili con il processo di depurazione.

Il Gestore, previa comunicazione all'autorità competente, ai sensi dell'Art. 110 comma 3 del D.lgs. 152/06 è comunque autorizzato ad accettare in impianti con caratteristiche e capacità depurative adeguate, che rispettino i valori limite di cui all'articolo 101, commi 1 e 2, D.lgs. 152/06 i seguenti rifiuti e materiali, purché provenienti dal proprio Ambito territoriale ottimale oppure da altro Ambito territoriale ottimale sprovvisto di impianti adeguati:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente.

L'attività di smaltimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione preventivamente autorizzati, può essere consentita purché non sia compromesso il possibile riutilizzo delle acque reflue e dei fanghi.

Allo smaltimento dei rifiuti di cui ai commi 2 e 3 si applica l'apposita tariffa determinata dall'Autorità d'ambito come riportato nell'allegato 3C "Regolamento Fognatura e Depurazione" - Prescrizioni tecniche per il servizio di smaltimento di rifiuti provenienti da fosse biologiche, pozzi neri e reti fognarie comunali -.

Il produttore e il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia di rifiuti, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b) dell'art. 110 D.lgs. 152/06 che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori dalla vigente normativa in materia di

rifiuti ed il conferimento deve avvenire secondo il disposto dell'Allegato 3C "Regolamento Fognatura e Depurazione".

SACA SPA

Titolo III DISCIPLINA DEGLI SCARICHI

Art. 10 *Obbligo d'allaccio alla pubblica rete fognaria*

In forza del presente Regolamento e ai sensi dell'art. 4 L.R. n. 60/2001, nelle località servite da pubbliche fognature, i titolari degli scarichi di acque reflue domestiche (compresi quelli provenienti dalle imprese individuate alle lett. a-b-c-d-e-f dell'art. 7) che recapitano in corpi d'acqua superficiali, sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, devono allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica rete fognaria. Per zone servite da pubbliche fognature si intendono quelle per le quali i confini degli insediamenti si trovano ad una distanza non superiore a duecento metri dall'asse della pubblica fognatura.

Qualora la pubblica fognatura non possa essere raggiunta in quanto l'allaccio comporta l'attraversamento di terreni privati, l'utente sulla base di idonea dichiarazione, può esser autorizzato dalla Provincia, competente in materia, ad utilizzare uno dei sistemi di smaltimento previsti dalla normativa vigente a condizione che l'edificio sia munito di regolare concessione edilizia.

Per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l'autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico.

Il Gestore, laddove rilevi che il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche esistente è tenuto all'allacciamento ai sensi dei commi precedenti, provvede a segnalare il fatto al Comune il quale determina il termine entro il quale il titolare dello scarico debba conformarsi all'obbligo di cui sopra (con spese a carico del titolare dello scarico) o, per casi particolari, l'eventuale deroga all'allaccio in forza di autorizzazioni allo scarico su altri corpi ricettori già rilasciate allo stesso. In ogni caso, per ragioni di tutela igienico-ambientale e sanitaria, potrà essere imposto l'obbligo di allacciamento con apposita ordinanza del Sindaco.

Anche i titolari degli scarichi industriali devono, di norma e con il parere favorevole del Gestore, allontanare i propri scarichi mediante allacciamento alla pubblica fognatura secondo le regole sopra indicate per gli scarichi domestici fermo restando che, in casi particolari, i titolari degli scarichi industriali potranno mantenere un recapito diverso dalla pubblica rete fognaria, ove ciò non contrasti con le normative regionali, provinciali e comunali in materia d'igiene e sanità pubblica.

Art. 11 Modalità di allaccio alla pubblica rete fognaria

L'allacciamento di qualsiasi scarico alla pubblica rete fognaria, richiesto dietro presentazione della relativa domanda redatta su apposito modulo prestampato, corredata di tutti gli elaborati indicati, deve essere preventivamente autorizzato dal Gestore.

La richiesta di parere preventivo all'allacciamento, per chi realizza nuove costruzioni o ristrutturazioni d'edifici, va presentata al Gestore. L'autorizzazione rilasciata dal Gestore formerà parte integrante della documentazione necessaria per la richiesta del permesso di costruire o per la presentazione del D.I.A. o di altra istanza prevista dalla legislazione vigente.

L'esecuzione delle opere d'allacciamento ed i relativi oneri sono a carico del richiedente. In casi particolari, stabiliti ad insindacabile giudizio del Gestore, quest'ultimo può riservarsi l'esecuzione di tutte o parte delle opere previste sul suolo o sottosuolo pubblico restando comunque a completo carico del richiedente gli oneri per la realizzazione da quantificarsi in sede di preventivo. I contributi dovuti al Gestore sono riportati nell'allegato 3/D.

Gli allacciamenti, siano essi realizzati dal privato richiedente o dal Gestore, indipendentemente che ricadano su suolo o sottosuolo pubblico o privato, fanno parte della rete fognaria privata per cui sono a totale carico del richiedente l'ottenimento dei necessari permessi, le spese per la realizzazione dell'allaccio, le responsabilità in caso di guasti o malfunzionamenti per danni arrecati a cose e persone, le manutenzioni ordinarie (spurgo, disotturazione, pulizia con autospurgo, etc.) e straordinarie dell'allacciamento e dei relativi manufatti (eccetto il pozzetto d'innesto).

Il richiedente l'allacciamento è tenuto a versare anticipatamente un contributo "d'allacciamento" (secondo le modalità dell'allegato 3/D), a titolo di rimborso degli oneri sostenuti dal Gestore per la gestione amministrativa della richiesta, per le verifiche tecniche, per gli eventuali sopralluoghi e, nei casi particolari di cui sopra, per l'eventuale progettazione ed esecuzione delle opere.

Il richiedente, salvo il caso in cui le opere d'allacciamento siano eseguite dal Gestore, dovrà versare una cauzione, il cui importo è indicato nell'allegato 3/D, a garanzia della perfetta esecuzione dei lavori. Copia dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della cauzione dovrà essere allegata alla richiesta di autorizzazione all'allaccio.

Parimenti il richiedente dovrà regolarizzare con l'Ente gestore della strada, in via esemplificativa il Comune, la Provincia e l'ANAS, l'eventuale importo delle

tasse per l'occupazione e/o la manomissione di suolo pubblico da corrispondere, prima dell'inizio dei lavori, alla tesoreria dell'Amministrazione Comunale.

Qualora le tubazioni collocate nel sottosuolo pubblico non possano essere allacciate, neppure in via provvisoria, con la rete fognaria dell'utenza, il Gestore provvederà alla loro chiusura e piombatura fino a quando non sia possibile effettuare il collegamento.

Art. 12 Prescrizioni particolari: acque meteoriche

Le acque meteoriche dovranno essere raccolte da tubazioni separate dalle altre acque di scarico, convogliate e di regola, smaltite nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista nel rispetto della normativa vigente.

Le acque meteoriche incidenti su superfici non urbanizzate o su aree non a rischio di dilavamento di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici nel rispetto dell'art. 113, del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e del disposto del capo V "Acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia" della L.R. n. 31/2010, devono essere di regola smaltite nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili).

Fatte salve eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente o dal Gestore relativamente alle acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico da parte del Gestore, se la rete fognante è sufficientemente dimensionata, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi. In caso di superfici pavimentate maggiori di 500 mq dovrà essere installato un misuratore di portata per la fatturazione dei volumi scaricati in pubblica fognatura. Le tariffe applicate per tali scarichi, sono quelle previste dall'Autorità D'Ambito, per la fognatura e depurazione.

Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche, a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

Art. 13 Allacciamento di apparecchi e locali a quota inferiore del piano stradale

Qualora non sia possibile l'immissione per gravità dei liquami nella pubblica fognatura, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del presente Regolamento, sarà a cura e carico del richiedente la realizzazione delle opere di sollevamento e di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie per evitare rigurgiti o inconvenienti causati da sovrappressione della fognatura.

In tali casi, si deve prevedere l'installazione di un impianto di sollevamento, che abbia le seguenti caratteristiche:

- La portata massima delle apparecchiature di pompaggio non deve essere superiore del 25% della portata massima istantanea di scarico dichiarata nella domanda d'autorizzazione;
- La prevalenza deve essere adeguata alla quota d'immissione nella fognatura;
- Le acque di scarico devono essere pompate fino ad un pozzetto di calma posto ad altezza pari a quella del piano stradale, collegato per caduta al collettore.

Si deve obbligatoriamente predisporre un sistema di avviamento ed arresto automatico delle apparecchiature ed un sistema di allarme che entri in funzione in caso di mancato funzionamento.

Si deve obbligatoriamente installare idonea valvola di non ritorno o antiriflusso.

Per quanto altro non specificato, si richiamano le indicazioni delle norme UNI EN 752 e UNI EN 1671 e s.m.i.

In nessun caso è ammesso lo scarico dei reflui in recipienti diversi dalla fognatura. All'uopo possono essere imposte apparecchiature di sollevamento di riserva e/o adeguati volumi d'accumulo.

È ammessa la riunione di più scarichi, a valle dei rispettivi pozzetti d'ispezione, prelievo e misura, in un unico impianto di sollevamento.

Incomberà esclusivamente al titolare dello scarico ogni e qualsiasi responsabilità per i danni che da questi scarichi potranno derivare al proprio immobile e a terzi per rigurgiti della pubblica rete fognaria.

Art. 14 *Obbligo di installazione del contatore*

Tutti gli utenti della pubblica rete fognaria che si approvvigionano in tutto o in parte da fonti diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti all'installazione ed al mantenimento in efficienza degli strumenti per la misura della portata delle acque prelevate, ritenuti idonei dal Gestore. Per quanto concerne i contatori vale quanto precisato agli artt. 3.5 e 3.6 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato.

Fermo restando l'obbligo di cui al primo comma dell'art. 30 del presente Regolamento, sono esclusi dalla disciplina di cui al primo comma del presente articolo, ai sensi dell'art. 93 del R.D. 11/12/1933, n. 1775, i proprietari di un fondo che estraggono liberamente, anche con mezzi meccanici ed esclusivamente per usi domestici, le acque sotterranee dal proprio fondo e le imprese familiari coltivatrici. Tali soggetti sono tenuti esclusivamente alla presentazione della denuncia, ai competenti Uffici della Provincia e del Comune, e in copia al Gestore, del quantitativo di acqua prelevato nell'anno solare. E' da intendersi per usi domestici, l'innaffiamento dei giardini ed orti ad uso diretto del proprietario ed alla sua famiglia e l'abbeveraggio degli animali da cortile.

Per gli scarichi industriali, qualora prescritto nell'atto Autorizzativo, dovrà inoltre essere installato, con le stesse modalità descritte per i contatori delle acque prelevate, un misuratore del volume del refluo direttamente scaricato, ritenuto idoneo dal Gestore.

Per gli scarichi industriali contenenti le sostanze di cui all'Allegato A del D.M. 6 novembre 2003, n.367, alla tabella 3/A ed alla tabella 5 dell'allegato 5 della parte terza del D.lgs.152/06 il Gestore nel rilasciare l'autorizzazione, può prescrivere, a carico del titolare, l'installazione di strumenti di controllo in automatico, nonché le modalità di gestione degli stessi e di conservazione dei relativi risultati, che devono rimanere a disposizione dell'autorità competente al controllo per un periodo non inferiore a tre anni dalla data di effettuazione dei singoli controlli.

Art. 15 *Scarichi tassativamente vietati*

Ferme restando le disposizioni relative ai limiti di accettabilità previsti dai successivi articoli del Titolo V del presente regolamento, è tassativamente vietato scaricare nella rete fognaria reflui potenzialmente pericolosi o dannosi per il personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento e per i manufatti fognari e i relativi impianti terminali o che possano ostacolare il regolare deflusso dei reflui nei tratti di fognatura di competenza pubblica.

In particolare è vietato lo scarico di:

- a) benzina, benzene ed in genere idrocarburi alifatici ed aromatici o loro derivati e comunque sostanze liquide, solide, gassose, in soluzione od in sospensione che possano determinare condizioni di esplosività od infiammabilità nel sistema fognario;
- b) ogni quantità di petrolio e prodotti raffinati del medesimo o prodotti derivanti da oli da taglio che possano formare emulsioni stabili con l'acqua;
- c) sostanze tossiche o che potrebbero causare la formazione di gas tossici, quali, ad esempio, ammoniaca, ossido di carbonio, idrogeno solforato, acido cianidrico, anidride solforosa, ecc.;
- d) sostanze tossiche, bioaccumulabili e persistenti che possano, anche in combinazione con le altre sostanze reflue, costituire pericolo per le persone, gli animali o l'ambiente o che possano comunque pregiudicare il buon andamento del processo depurativo degli scarichi;
- e) reflui aventi acidità tale da presentare caratteristiche di corrosività o dannosità per le strutture fognarie e di pericolosità per il personale addetto alla manutenzione e gestione delle stesse;
- f) reflui aventi alcalinità tale da causare incrostazioni dannose alle strutture e comunque contenenti sostanze che, a temperatura compresa fra i 10 ed i 35°C possono precipitare, solidificare o divenire gelatinose;
- g) ogni sostanza assimilabile ad un rifiuto solido (rottami, carcasse di animali, fanghi di risulta da trattamento di depurazione, stracci, piume, paglie, peli, carnicci, rifiuti triturati ecc.);
- h) reflui contenenti sostanze radioattive in concentrazioni tali da costituire rischio per le persone e gli animali esposti alle radiazioni e per l'ambiente;
- i) acque provenienti da cabine di verniciatura, morchie ed oli esausti, fanghi organici ed inorganici, acque provenienti da bagni di fosfosgrassaggio e comunque reflui ad elevato contenuto di sostanze non degradabili biologicamente.
- j) reflui aventi temperature superiori a 35° C.

E' altresì tassativamente vietato immettere nella pubblica fognatura attraverso caditoie, pozzetti ed altri manufatti di immissione, le acque di lavaggio delle attrezzature utilizzate nei cantieri edili.

L'inosservanza degli elencati divieti espone l'autore del fatto a rispondere, nei confronti del Comune e del Gestore, dei danni causati a persone e cose ai sensi

dell'art. 2043 del codice civile, ferme restando le sanzioni penali ed amministrative di cui alla legislazione vigente in materia.

Art. 16 Impianti di pretrattamento

Per impianto di pretrattamento si intende il complesso di opere civili e/o elettromeccaniche ed ogni altro sistema finalizzato a permettere lo scarico di liquami in pubblica fognatura nel rispetto del disposto dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 e smi, e del presente Regolamento. A titolo esemplificativo sono considerati pretrattamenti i sistemi di omogeneizzazione, equalizzazione, grigliatura, dissabbiatura, disoleazione fisica, separazione meccanica di solidi sospesi e digestione anaerobica dei fanghi (quali ad esempio fosse biologiche e imhoff).

Gli impianti di pretrattamento allo scarico di acque reflue domestiche e di acque reflue industriali hanno lo scopo di perseguire i seguenti fini:

- a) proteggere la salute del personale operante nelle reti fognarie e negli impianti di trattamento;
- b) garantire che le reti fognarie, gli impianti di trattamento delle acque reflue e le attrezzature connesse non siano danneggiate;
- c) garantire che il funzionamento delle reti fognarie, degli impianti di trattamento delle acque reflue ed il trattamento dei fanghi non siano intralciati;
- d) garantire che gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento non abbiano conseguenze negative sull'ambiente e non incidano sulla conformità delle acque recipienti alle disposizioni vigenti;
- e) garantire che i fanghi possano essere smaltiti senza pericolo in modo accettabile dal punto di vista ambientale.

La realizzazione dei suddetti sistemi di pretrattamento è a cura e spese del titolare dello scarico che ha l'obbligo di mantenerli attivi, efficienti e garantirne il buon funzionamento con particolare riferimento alla periodica pulizia delle fosse biologiche-imhoff e dei manufatti ad interruzione idraulica in genere.

Art. 17 Accertamenti e controlli

Per gli scarichi nella pubblica rete fognaria il Gestore, ai sensi dell'art. 165 del D.lgs. 152/06, organizza un adeguato servizio di controllo al fine di verificare

il rispetto delle disposizioni di cui al presente Regolamento e per il raggiungimento degli obiettivi di cui al titolo I.

I dipendenti, o incaricati del Gestore preposti al servizio, sono autorizzati ad effettuare i controlli di cui ai commi successivi, dopo essersi qualificati mediante apposito tesserino rilasciato dall'Ente Gestore medesimo e il titolare dello scarico è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

Tale personale provvede al controllo degli insediamenti sulla base di programmi mirati a fini gestionali e manutentivi, per gli accertamenti in materia tariffaria e per la verifica quali-quantitativa degli scarichi, allo scopo di assicurare l'adeguamento degli effluenti fognari ai limiti d'accettabilità previsti dalla legislazione vigente.

Gli addetti al controllo del Gestore, assumono la qualifica di personale incaricato di un pubblico servizio, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 358 del Codice Penale e sono abilitati a compiere sopralluoghi ed ispezioni all'interno del perimetro dell'insediamento oggetto del controllo in presenza del titolare dello scarico o di persona all'uopo delegata, ad accedere liberamente a tutti i reparti o locali in cui si svolge il ciclo di produzione al fine di verificare la natura e l'accettabilità degli scarichi, la funzionalità degli impianti di pretrattamento adottati, il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua e, più in generale, l'osservanza delle norme e prescrizioni del presente Regolamento.

I controlli in oggetto riguardano, fra l'altro, la rilevazione del consumo d'acqua prelevata da fonti diverse dal pubblico acquedotto ai sensi del precedente art. 14, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione, la rispondenza degli elaborati grafici a corredo della richiesta di autorizzazione allo scarico e, se del caso, le caratteristiche degli scarichi derivanti dall'insediamento tramite prelievi finalizzati alla verifica della qualità delle acque immesse nella pubblica rete fognaria. I prelievi serviranno a verificare la rispondenza delle caratteristiche del liquame alla tab.3 (scarichi in rete fognaria) Allegato 5 D.lgs. 152/06 e s.m.i. e a quanto dichiarato dal titolare dello scarico.

Detti prelievi potranno essere istantanei o medio-compositi; essi saranno costituiti da un solo campione, comunque rappresentativo dello scarico, destinato ad essere analizzato presso il laboratorio di fiducia del Gestore. E' facoltà insindacabile del Gestore avvalersi, per l'esecuzione dei prelievi e delle analisi dell'ARTA Abruzzo.

L'analisi dei campioni sarà effettuata secondo le metodiche previste dalle norme vigenti ed i costi relativi saranno a totale carico del Titolare dell'autorizzazione allo scarico.

Durante le descritte operazioni di controllo verrà, inoltre, assunta ogni informazione relativa all'avvenuta denuncia e/o autorizzazione degli scarichi nella pubblica rete fognaria ed acquisiti i dati necessari all'eventuale aggiornamento del catasto degli scarichi.

Le informazioni raccolte sui soggetti controllati sono coperte da segreto d'ufficio.

Il Gestore ha sempre facoltà di richiedere alle Autorità Competenti, con istanza documentata e motivata, di effettuare controlli specifici qualora dagli accertamenti compiuti dai propri tecnici emerga il rischio di non rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, nonché il pericolo di possibili disfunzioni degli impianti di depurazione, ovvero la difficoltà di smaltire il carico inquinante o di mantenere le caratteristiche tabellari imposte dalla legge agli effluenti delle pubbliche fognature.

Le modalità non ricomprese nel presente articolo sono dettagliate nell'Allegato 3E "PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLE UTENZE PRODUTTIVE TITOLARI DI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI NELLA PUBBLICA FOGNATURA DEGLI SCARICHI"

Titolo IV AUTORIZZAZIONI

Art. 18 Richiesta di autorizzazione allo scarico in pubblica rete fognaria

Tutti gli scarichi di acque reflue industriali devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 124 comma 1, D.lgs. 152/06.

I titolari delle attività da cui originano scarichi di acque reflue industriali e cioè di acque reflue scaricate da edifici in cui si svolgono attività commerciali o industriali, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento, prima dell'attivazione dello scarico in pubblica fognatura, devono rivolgere la domanda di autorizzazione al Gestore ai sensi del D.lgs. 152/06 e delle norme regionali di recepimento.

Il regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, servite o meno da impianti di depurazione delle acque reflue urbane,

è disciplinato dalla Regione Abruzzo con le LL.RR. 43/81, 60/01, 21/02, 31/2010.

Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.

Per gli scarichi d'acque reflue industriali che non recapitano nella pubblica rete fognaria, salvo diversa disciplina regionale, la domanda d'autorizzazione è presentata alla Provincia.

Per gli insediamenti soggetti a diversa destinazione d'uso, ad ampliamento e ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo, deve essere richiesta al Gestore, una nuova autorizzazione allo scarico, ove prevista, fatta salva la disciplina relativa al permesso di costruire (o denuncia di inizio attività o altra istanza prevista dalla normativa vigente) per quanto attiene alle opere ad esso soggette.

La domanda d'autorizzazione va presentata su apposito modulo predisposto dal Gestore, completo in tutte le sue parti e in tutti gli allegati relativi al tipo d'insediamento da cui proviene lo scarico.

I titolari di scarichi in pubblica fognatura che apportano modifiche all'insediamento che incidono sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico devono presentare una domanda di variazione all'autorizzazione allo scarico.

In caso di cambio di titolarità dello scarico o di variazione della ragione sociale dell'attività da cui si origina lo scarico va richiesta al Gestore la voltura dell'autorizzazione allo scarico.

Nel caso in cui i titolari degli scarichi apportino modifiche all'insediamento che non incidono sulle caratteristiche quali-quantitative dello scarico, devono comunque darne comunicazione al Gestore ai sensi dell'art. 124 comma 12 del D.lgs. 152/06. Quest'ultima procedura semplificata è consentita anche nel caso in cui sia variato il punto di allaccio alla pubblica fognatura e sia cambiato il tracciato della fognatura interna; in tal caso il titolare dello scarico dovrà allegare alla comunicazione anche gli elaborati grafici di aggiornamento.

Art. 19 Parere tecnico di accettabilità - lottizzazioni pubbliche e/o private

Nel caso di rete fognaria prevista in un piano di nuova lottizzazione, pubblico o privato, che verrà conferita al Comune, l'esecuzione della rete è subordinata

ad un favorevole parere tecnico di accettabilità da parte del Gestore, rilasciato su richiesta del soggetto attuatore del piano.

Tale parere prende in esame in particolare i tracciati, i dimensionamenti e gli scarichi della nuova rete nella pubblica rete fognaria. Tale parere favorevole vale anche come autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura della rete fognaria oggetto del parere.

La progettazione della rete fognaria interna alla lottizzazione, comprensiva delle reti d'allacciamento dei singoli lotti, dovrà essere eseguita dal richiedente come pure è a carico del richiedente la realizzazione delle opere compreso l'allacciamento alla pubblica fognatura.

La richiesta di parere tecnico di accettabilità dovrà essere corredata del progetto completo delle opere di fognatura che s'intendono realizzare con allegati i documenti di cui alla Circ. Min. LL.PP. 07/01/74, n. 11633.

Tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente intende recapitare su un corpo recettore diverso dalla pubblica rete fognaria, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti o ai collettori esistenti.

Le opere, oggetto di parere tecnico, dovranno essere realizzate dal richiedente sulla base delle indicazioni e prescrizioni del Gestore.

La mancata rispondenza in progetto o in corso d'opera della fognatura esterna privata alle prescrizioni di cui sopra, comporta il divieto da parte del Gestore allo scarico e all'allaccio alla pubblica fognatura e preclude la possibilità di conferimento della stessa al Comune.

Alla conclusione delle opere dovrà essere fornito un disegno con riportata la rete fognaria (planimetria e profilo) della nuova lottizzazione, su supporto informatico georeferenziato in coordinate Gauss-Boaga, secondo quanto previsto nella specifica tecnica di cartografia del Gestore.

Per quanto riguarda gli aspetti tecnici, amministrativi ed economici si rimanda all'allegato 3/B "Prescrizioni tecniche relative alle fognature" e all'allegato 3/D "Determinazione degli oneri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni" facenti parte integrante del presente Regolamento.

Nel caso in cui non è invece previsto il conferimento al Comune della rete fognaria, il richiedente dovrà procedere alla richiesta di allacciamento alla pubblica rete fognaria secondo le modalità di cui all'Art.10 del presente Regolamento.

Se contestualmente alla rete fognaria a servizio della lottizzazione vengono anche realizzati gli allacciamenti alla rete stessa fino all'interno della

proprietà privata (innesto e condotta d'allacciamento), gli utenti dei singoli lotti potranno successivamente eseguire le altre opere di completamento dell'allacciamento all'interno della proprietà senza richiedere al Gestore l'autorizzazione all'allaccio.

Art. 20 *Parere preventivo*

Gli uffici tecnici comunali dovranno richiedere per tutte le nuove costruzioni o cambiamenti di destinazione d'uso il parere tecnico preventivo all'Area tecnica di SACA Spa. Tale parere da richiedere sull'apposita modulistica è a titolo oneroso e sarà espresso entro 30 giorni.

Art. 21 *Modalità di rilascio dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura*

La domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata dal titolare dello scarico utilizzando l'apposita modulistica predisposta dal Gestore e deve essere corredata della documentazione indicata nel modulo stesso. Le domande incomplete non saranno esaminate fino a quando non sarà prodotta tutta la documentazione necessaria.

Il Gestore cura, con l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti, dei controlli e dei sopralluoghi, la verifica di quanto dichiarato nella domanda. Il Gestore può richiedere tutta la documentazione aggiuntiva ritenuta necessaria all'istruttoria della pratica. Gli oneri derivanti da tali operazioni sono a carico del richiedente.

Il Gestore provvederà a completare l'istruttoria e a rilasciare l'autorizzazione allo scarico o il parere negativo nel termine di 90 giorni dalla data di presentazione della domanda da parte del richiedente. Tale termine potrà essere interrotto in caso di richiesta di documentazione integrativa e ricomincerà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento della suddetta documentazione.

Nel provvedimento autorizzativo saranno indicati i limiti d'accettabilità, le norme e le prescrizioni poste dal presente Regolamento alle quali lo scarico deve essere adeguato.

Salvo quanto previsto dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59, le autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere chiesto il rinnovo ai sensi dell'art. 124, comma 8 D.lgs. 152/06 e smi. Lo scarico

può essere provvisoriamente mantenuto in funzione nel rispetto delle prescrizioni contenute nella precedente autorizzazione, fino all'adozione di un nuovo provvedimento, se la domanda di rinnovo è stata tempestivamente presentata. Per gli scarichi contenenti sostanze pericolose di cui all'art. 108 del D.lgs. 152/06 e smi, (tabelle 3/A e 5 dell' Allegato 5 alla parte terza) e per quelli contenenti sostanze pericolose di cui al D.M. 6 novembre 2003, n. 367 il rinnovo deve essere concesso in modo espresso entro e non oltre sei mesi dalla data di scadenza; trascorso inutilmente tale termine, lo scarico dovrà cessare immediatamente.

Ai sensi dell' art. 4 comma 1.8 della L.R. 60/01 per gli scarichi di acque reflue domestiche di civile abitazione, l'autorizzazione si rinnova tacitamente, salvo comunicazione di mutate condizioni dello scarico.

Le modalità e gli oneri per la richiesta di autorizzazione allo scarico sono riportati nell'allegato 3/D.

Art. 22 Attivazione dello scarico

L'attivazione d'ogni nuovo scarico s'intende autorizzata dal giorno seguente alla data d'emissione dell'autorizzazione allo scarico. Il titolare dell'autorizzazione, anche se rilasciata ai sensi del D.lgs. 59/2005, una volta attivato lo scarico, ne dovrà dare comunicazione al Gestore entro il termine perentorio di 15 giorni, specificando nella comunicazione anche gli estremi del documento autorizzativo.

Titolo V SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI E DOMESTICHE

Art. 23 Prescrizioni per gli scarichi di acque reflue domestiche che si immettono nella pubblica rete fognaria

Lo scarico d'acque reflue domestiche, ovvero di quelle assimilate, nelle pubbliche reti fognarie è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

1. gli scarichi di acque reflue domestiche, ai sensi dell'art. 4 comma 1.1 L.R. n. 60/01, sono sempre ammessi nel rispetto di quanto previsto nel presente regolamento;
2. per le attività con consistente uso di cucine e mense, vale il rispetto delle prescrizioni relative al recupero degli olii e grassi animali e vegetali e loro idoneo smaltimento come rifiuti o come residui riutilizzabili;

3. eventuali sistemi esistenti di pretrattamento allo scarico per utenze allacciate alla pubblica fognatura dovranno necessariamente essere dismessi.

Sono fatte salve le prescrizioni che regolamentano lo smaltimento dei rifiuti ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/06 per quelli a base non acquosa.

Art. 24 Limiti di accettabilità e prescrizioni per gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano nella pubblica rete fognaria.

Il recapito di scarichi d'acque reflue industriali da parte degli insediamenti in cui si svolgono attività commerciali o industriali, nuove o esistenti, nelle pubbliche reti fognarie è soggetto alle seguenti norme e prescrizioni:

- per gli scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura non contenenti sostanze pericolose rispetto dei limiti della tabella 3 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06;
- qualora nello scarico siano presenti sostanze tossiche, persistenti o bioaccumulabili, il Gestore in sede di rilascio dell'autorizzazione può fissare, valori-limite di emissione più restrittivi di quelli stabiliti nell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06;
- per le sostanze di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella medesima tabella;
- per le acque reflue industriali contenenti le sostanze della tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, il punto di misurazione dello scarico si intende fissato subito dopo l'uscita dallo stabilimento o dall'impianto di trattamento che serve lo stabilimento medesimo. L'autorità competente può richiedere che tali scarichi parziali siano tenuti separati dallo scarico generale e trattati come rifiuti, ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/06. L'autorità che rilascia l'autorizzazione per le sostanze della tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06, redige un elenco delle autorizzazioni rilasciate, degli scarichi e dei controlli effettuati, ai fini del successivo inoltrare alla Commissione europea;

- ai titolari degli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al D.M. 367/03, il Gestore può altresì imporre l'adozione, a carico dei titolari degli scarichi, di quanto previsto nel suddetto decreto tra cui l'uso delle migliori tecniche disponibili per la riduzione o l'eliminazione delle sostanze pericolose negli scarichi. Le eventuali prescrizioni dovranno essere specificate nel documento autorizzativo.

In relazione alla ricettività idraulica della pubblica rete fognaria nonché al livello di saturazione dell'impianto di depurazione terminale quando esistente, il Gestore potrà imporre nel provvedimento autorizzativo rilasciato, limiti quantitativi giornalieri allo scarico, anche diversificati nelle 24 ore, nonché ulteriori prescrizioni atte a salvaguardare le succitate infrastrutture.

Le acque di scarico provenienti da utilizzazioni civili all'interno dell'insediamento (bagni, cucine) dovranno essere di norma tenute separate da quelle provenienti dal processo produttivo e dovranno recapitare nella pubblica rete fognaria nel rispetto delle norme previste per gli scarichi d'acque reflue domestiche di cui all'art. 23.

Laddove le acque di processo non interferiscono con lo scarico di bagni e cucine il punto d'immissione di dette acque da utilizzazioni civili dell'insediamento va autorizzato con le modalità previste per lo scarico domestico.

Art. 25 *Divieto di diluizione degli scarichi terminali e parziali*

I limiti d'accettabilità per lo scarico in pubblica fognatura, stabiliti dagli articoli precedenti non possono, in alcun caso, essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo.

Non è comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo, gli scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al comma 4 art. 101 del D.lgs. 152/06 e quelli contenenti le sostanze di cui al D.M. 6 novembre 2003, n.367 prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dal D.lgs. 152/06 o a quelli più restrittivi eventualmente prescritti dal Gestore.

Il Gestore, in sede d'autorizzazione, può prescrivere che lo scarico delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione d'energia, sia separato dallo scarico terminale di ciascun reparto.

Il Gestore può inoltre richiedere che gli scarichi parziali contenenti le sostanze della tabella 5, Allegato 5, parte terza del D.lgs. 152/06 siano tenuti separati dallo scarico generale e disciplinati come rifiuti.

Art. 26 *Servitù di passaggio per fognatura*

Qualora fosse necessario intervenire su condotte fognarie pubbliche esistenti all'interno di proprietà private e nel caso in cui la servitù non sia stata istituita per l'esecuzione di lavori di rifacimento, rinnovamento, restauro e manutenzione, il proprietario del fondo è obbligato a norma dell'art. 843 del codice civile, ed in seguito ad ordinanza del Sindaco da rilasciarsi su richiesta del Gestore, ad autorizzare il passaggio di persone mezzi e materiali per l'esecuzione degli interventi sopra indicati. Conseguentemente il Gestore riconoscerà al privato la quantificazione dei danni subiti a norma di legge.

Art. 27 *Pretrattamento di scarichi particolari*

Le strutture pubbliche e private, individuate ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla legge 23 dicembre 1978, n. 833 debbono attenersi alle disposizioni indicate al decreto legislativo 26 giugno 2000, n. 219 e smi. Lo scarico di acque reflue provenienti da suddette attività è disciplinato dal D.lgs. 03 Aprile 2006, n. 152 e smi.

Il gestore si riserva il diritto di prescrivere sistemi di pretrattamento e disinfezione idonei.

Art. 28 *Immissioni provvisorie*

Ad evitare l'inquinamento del suolo nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili il Gestore può permettere l'uso di una o più immissioni in pubblica fognatura a scarico provvisorio di servizi igienici, cucine e/o mense a servizio delle maestranze impegnate nelle attività di cantiere.

Qualora l'immissione comporti la necessità di modifiche sulle componenti della pubblica fognatura, queste andranno eseguite dal titolare del cantiere secondo le modalità concordate preventivamente con il Gestore e previo versamento di una cauzione, così come prevista per l'esecuzione dell'allaccio. Tale cauzione verrà restituita al termine della durata della concessione, previa verifica da parte del Gestore del rispetto delle prescrizioni impartite e della corretta disattivazione dello scarico provvisorio.

La durata della concessione degli scarichi provvisori sarà stabilita di volta in volta in funzione della durata dei lavori desunta o dal titolo abilitativo alla costruzione, nel caso di interventi privati, o dal Contratto d'appalto per cantieri di opere pubbliche.

Non è ammesso lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse da quelle originate da servizi igienici, cucine e/o mense se non previa autorizzazione da parte del Gestore.

Titolo VI DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 29 *Corrispettivo del servizio di fognatura e depurazione*

I servizi relativi alla raccolta, all'allontanamento e alla depurazione delle acque di rifiuto costituiscono quote di tariffa ai sensi dell'art. 154 e seguenti del D.lgs. 152/06.

Lo smaltimento di rifiuti liquidi conferiti a mezzo autobotte agli impianti di depurazione ai sensi della parte quarta del D.lgs. 152/06, di cui al precedente art. 9, è sottoposto al pagamento di apposita tariffa, come riportato nell'Allegato 3C.

Art. 30 *Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue domestiche*

La tariffa applicata sarà aggiornata periodicamente in funzione di quanto stabilito nella Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato e delle disposizioni di legge vigenti.

Ai fini della determinazione della quota tariffaria di cui al presente articolo, il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita.

I titolari di acque reflue domestiche che provvedono, in tutto o in parte, all'approvvigionamento idrico mediante pozzi privati o comunque mediante fonti di approvvigionamento diverse dal pubblico acquedotto, sono tenuti a denunciare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i dati inerenti le acque prelevate e scaricate in fognatura nell'anno precedente. In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore delle autodenunce, quest'ultimo si riserva di computare i volumi scaricati sulla base delle precedenti autodenunce o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti.

Il Gestore si riserva in ogni caso, di procedere alla lettura degli strumenti di misura e, in tali casi, la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

Art. 31 Quota di tariffa per lo scarico di acque reflue industriali

Per i servizi di cui all'art. 29, relativamente a scarichi da edifici in cui si svolgono attività industriali o commerciali, la tariffa applicata sarà aggiornata periodicamente in funzione di quanto stabilito nella Convenzione per la Gestione del Servizio Idrico Integrato e delle disposizioni di legge vigenti; il volume di acqua scaricata è determinato in misura pari al cento per cento del volume di acqua fornita o in caso di misuratori installati allo scarico dei volumi rilevati.

Relativamente agli utenti che si approvvigionano, in tutto o in parte, da fonti diverse dal pubblico acquedotto, la parte quantitativa della quota di tariffa riferita al servizio di fognatura e depurazione, sarà determinata sulla base delle autodenunce annuali da presentarsi a norma dell'art. 155, quinto comma del D.lgs. 152/06 e smi. Analogamente gli utenti che si approvvigionano da acquedotti privati hanno ugualmente l'obbligo di fare annualmente e singolarmente la denuncia del volume d'acqua prelevato, secondo le modalità stabilite.

Gli utenti, entro il 31 gennaio di ciascun anno per l'anno precedente, sono tenuti a produrre al Gestore i dati inerenti le acque prelevate e scaricate in fognatura nell'anno precedente.

In caso di mancato ricevimento da parte del Gestore delle autodenunce, quest'ultimo si riserva di effettuare il calcolo sulla base delle precedenti autodenunce o dell'autorizzazione allo scarico o sulla base delle letture degli strumenti di misura, ove previsti.

Il Gestore si riserva in ogni caso, di procedere alla lettura degli strumenti di misura e, in tali casi, la fatturazione avverrà sulla base dei volumi risultanti dalle letture.

Art. 32 Modulistica per le procedure autorizzative

La modulistica necessaria ad istruire le pratiche è pubblicata sui siti web del Gestore e dell'AATO. Il richiedente può inoltre prelevare la modulistica anche presso gli sportelli e gli uffici tecnici del Gestore.

Art. 33 Allegati

Fanno parte integrante e sostanziale del presente Regolamento l'allegato 3/A "Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari", l'allegato 3/B "Prescrizioni tecniche relative alle fognature", l'Allegato 3/C "Prescrizioni

Tecniche per il servizio di smaltimento di rifiuti provenienti da fosse biologiche, pozzi neri e reti fognarie comunali" e l'Allegato 3/D "Determinazione degli oneri e modalità per il rilascio delle autorizzazioni" l'allegato 3/E " Procedura per il controllo delle utenze produttive titolari di uno scarico di acque reflue industriali nella pubblica fognatura degli scarichi"

Per tutto quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento di fognatura e depurazione si rimanda agli allegati sopraccitati.

Il Regolamento ha sempre priorità sugli allegati in caso di discrepanze e/o discordanze fra i documenti.

SACA SPA

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue industriali con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI	
RECAPITO DELLO SCARICO	RETE FOGNARIA	IN CORPI RICETTORI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua attivazione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.	<u>Ente referente: Provincia</u>
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua esecuzione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.	
LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO	1) Tab. 3 Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 2) Regolamento di fognatura e depurazione 3) Autorizzazione allo scarico	
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.	
TARIFFA	Stabilita dall'AATO.	
OBBLIGHI DEL PRIVATO	Denuncia annuale dei volumi scaricati corredata di certificato analitico dei reflui scaricati, rilasciato da laboratorio abilitato.	

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue domestiche e assimilate con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE e ASSIMILATE	
RECAPITO DELLO SCARICO	RETE FOGNARIA	IN CORPI RICETTORI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	<p>Gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell'osservanza di quanto disposto dal presente regolamento. Per le acque reflue assimilate alle domestiche sono fatte salve eventuali diverse prescrizioni previste dalla normativa regionale.</p>	
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	<p>Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua esecuzione, salvo che nei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - allaccio a fognatura privata già allacciata a pubblica fognatura; - allaccio alla rete fognaria di una nuova lottizzazione nel caso in cui l'innesto in rete fognaria e la condotta di allacciamento fino all'interno della proprietà privata, sono realizzate contestualmente alla rete fognaria della lottizzazione 	
RIFERIMENTI NORMATIVI	<p>1) D.lgs. 152/06 2) Piano regionale di Tutela delle Acque</p>	
TARIFFA	<p>Sulla base della quantità delle acque reflue scaricate, stabilita dall'Autorità d'Ambito.</p>	
OBBLIGHI DEL PRIVATO	<p>Denuncia annuale dei volumi scaricati se l'approvvigionamento avviene da fonti diverse da pubblico acquedotto.</p>	

Ente referente: Provincia

Promemoria degli obblighi da espletare per il funzionamento di scarichi di acque reflue urbane con relative procedure, limiti tabellari e tariffe

TIPOLOGIA	SCARICHI DI ACQUE REFLUE URBANE	
RECAPITO DELLO SCARICO	RETE FOGNARIA	IN CORPI RICETTORI DIVERSI DALLA PUBBLICA FOGNATURA
AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua attivazione e nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.	
AUTORIZZAZIONE ALL'ALLACCIO	Obbligatoria, da richiedere al Gestore prima della sua esecuzione, nell'osservanza di quanto disposto dal presente Regolamento.	
LIMITI DI EMISSIONE ALLO SCARICO	1) Tab. 3 Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/06 2) Regolamento Fognatura e Depurazione	
RINNOVO AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO	Le autorizzazioni allo scarico sono valide per quattro anni dal momento del rilascio. Un anno prima della scadenza ne deve essere richiesto il rinnovo.	
TARIFFA	Sulla base della quantità e qualità delle acque reflue scaricate (se rete consortile) o iter relativo a scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali per ogni singolo utente allacciato alla rete, stabilita dall'Autorità d'Ambito.	
OBBLIGHI DEL PRIVATO	Denuncia annuale dei volumi scaricati e certificato annuale da laboratorio abilitato dei reflui scaricati (se rete consortile) o iter relativo a scarichi di acque reflue domestiche e/o industriali per ogni singolo utente allacciato alla rete.	

Ente referente: Provincia

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

ALLEGATO N. 3/A Prescrizioni Tecniche relative agli allacciamenti fognari

SOMMARIO

Art.1 <i>Introduzione</i>	3
Art.2 <i>Definizioni</i>	3
Art.3 <i>Criteri di progettazione per un allacciamento</i>	5
Art.3.1 Localizzazione dei manufatti	5
Art.3.2 Requisiti	6
Art.3.3 Pressioni nel sistema di scarico	6
Art.3.4 Principio di funzionamento	7
Art.3.5 Portata massima da smaltire	11
Art.3.6 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo	11
Art.3.7 Tubazione	14
Art.3.8 Innesto	14
Art.3.9 Pozzetto di innesto	14
Art.3.10 Pezzi speciali per l'innesto	14
Art.4 <i>Prescrizioni di posa</i>	15
Art.4.1 Tubazione	15
Art.4.2 Raccordi, curve, e pezzi speciali	15
Art.4.3 Cambiamenti di direzione	15
Art.5 <i>Materiali e componenti degli allacciamenti</i>	16
Art.5.1 Rispondenze a norme	16
Art.5.2 Caratteristiche dei materiali	16
Art.5.3 Caratteristiche dei componenti	16
Art.6 <i>Collaudo</i>	17
Art.6.1 Oggetto e scopo	17
Art.6.2 Prove e verifiche in corso d'opera	17
Art.6.3 Prove e verifiche finali	17
Art.6.4 Prove di tenuta	17
Art.7 <i>Criteri di manutenzione</i>	17

Art.1 Introduzione

Il presente documento si applica agli allacciamenti che immettono nella fognatura pubblica o nella fognatura realizzata da privati e che trasportano:

- gli scarichi di acque reflue classificati nel Regolamento fognatura e depurazione;
- gli scarichi dell'acqua meteorica incidenti sulle coperture di edifici, strade di accesso, cortili e piazzali nell'ambito della proprietà privata.

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili).

Fatte salve eventuali prescrizioni previste dalla normativa vigente o dal Gestore, relativamente alle acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico da parte del Gestore, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi.

Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

Le reti interne per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, sono escluse dal presente documento; esse infatti sono considerate opere di edilizia e pertanto soggette alle disposizioni del "Regolamento edilizio comunale".

Le norme di seguito riportate indicano le prescrizioni tecniche da rispettare nella realizzazione delle opere idrauliche, di scavo e rinterro.

Art.2 Definizioni

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

Allacciamento: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura. Le opere costituenti l'allacciamento (sia su proprietà privata, che su proprietà pubblica) ad eccezione del pozzetto d'innesto (o della camera di immissione) resteranno di proprietà esclusivamente privata.

Acqua meteorica: acqua di pioggia direttamente incidente sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, strade, ecc) ed anche acqua della stessa

origine che provenendo da altre aree circostanti può interessare le medesime superfici per scorrimento superficiale.

Acqua usata: acqua la cui natura è modificata per effetto della sua utilizzazione.

Canale di raccolta (gronda): tubazione aerea, su proprietà privata normalmente di forma semicircolare, collegata ai pluviali di un insediamento.

Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio: manufatto facente parte della fognatura pubblica o della fognatura realizzata da privati.

Camera di immissione: manufatto facente parte della fognatura realizzata da privati costruito su proprietà pubblica nell'immissione con la fognatura pubblica.

Collettore di scarico per acqua meteorica: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Collettore di scarico per acqua usata: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Colonna di scarico: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega una o più diramazioni di scarico di acqua usata al collettore di scarico.

Diramazione di scarico: tubazione su proprietà privata che collega uno o più apparecchi sanitari sino alla colonna di scarico.

Fognatura esterna realizzata da privati: fognatura, che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

Fognatura interna realizzata da privati: fognatura, che non verrà ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

Fognatura per l'acqua meteorica: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua meteorica.

Fognatura per l'acqua usata: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua usata.

Fognatura realizzata da privati: insieme delle opere private (che possono essere cedute o non cedute a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

Immissione: connessione tra la fognatura realizzata da privati e la fognatura pubblica.

Pozzetto - camera d'ispezione, misura e prelievo: manufatto o insieme di manufatti facenti parte dell'allacciamento ubicato all'interno della proprietà privata per il controllo quali-quantitativo dell'acqua reflua e per il prelievo dei campioni. Il manufatto resterà di proprietà esclusivamente privata

Pozzetto d'innesto: manufatto facente parte dell'allacciamento posto sopra l'innesto con la fognatura.

Pluviale: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega uno o più canali di raccolta con il collettore di scarico per acqua meteorica.

Rete fognaria pubblica (o pubblica fognatura): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete fognaria privata (o fognatura privata): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete per lo scarico privato di acqua meteorica: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua meteorica che comprende, tra l'altro, canali di raccolta, pluviali, collettori di scarico.

Rete per lo scarico privato di acqua usata: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua usata che comprende, tra l'altro, diramazioni di scarico, colonne di scarico, collettori di scarico.

Sifone: dispositivo che assicura una tenuta idraulica nei confronti dei gas presenti in un sistema di scarico senza impedire il passaggio dell'acqua.

Sistema di scarico: impianto su proprietà privata e pubblica per lo scarico di acqua reflua che comprende la rete per lo scarico di acqua usata, la rete per lo scarico di acqua meteorica, l'allacciamento.

Tubazione d'allacciamento: tubazione di scarico su proprietà pubblica e/o privata a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra il pozzetto d'ispezione sifonato e l'innesto con la fognatura su cui convoglia l'acqua reflua.

Art.3 Criteri di progettazione per un allacciamento

Gli allacciamenti devono essere progettati e realizzati in modo da consentire:

- la facile e rapida manutenzione periodica di ogni sua parte;
- la possibilità di sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni sua parte senza interventi distruttivi nei confronti degli altri elementi della costruzione.

I seguenti articoli disciplinano la modalità di realizzazione e la localizzazione delle opere necessarie per l'installazione ed il collaudo degli allacciamenti fognari fermo restando il rispetto della norma UNI EN 1610 del novembre 1999 e s.m.i e le normative ad essa collegata.

Art.3.1 Localizzazione dei manufatti

La localizzazione dei manufatti e delle tubazioni è funzione della tipologia dell'insediamento.

Insedimenti produttivi:

I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno di norma localizzati all'interno del lotto, quanto più possibile in prossimità del confine di proprietà, immediatamente a monte dell'immissione nella pubblica fognatura. Gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate e quelli di acque reflue industriali devono essere di norma allontanati attraverso reti separate e immessi in due distinti pozzetti di ispezione, misura e prelievo. Nei casi particolari in cui il Gestore valuti, nel rispetto del divieto di diluizione, che gli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate possano essere allontanati attraverso le stesse reti degli scarichi di acque reflue industriali, i primi sono considerati a tutti gli effetti scarichi di acque reflue

industriali. Gli scarichi di acqua meteorica devono di norma essere allontanati attraverso reti separate e, se non è possibile convogliarli su corpi recettori diversi dalla pubblica fognatura mista, vanno immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile e industriale. Per le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio di piazzali ed aree scoperte, in relazione alla loro possibile contaminazione, il Gestore può imporre la realizzazione di un pozzetto di ispezione, misura e prelievo (vedi Disegno 1).

Il Gestore, in sede di autorizzazione, può altresì imporre la separazione delle acque di raffreddamento, di lavaggio, ovvero impiegate per la produzione di energia, con immissione a valle dei pozzetti di ispezione, misura e prelievo relativi allo scarico civile e a quello industriale.

Insedimenti con soli scarichi di acque reflue domestiche:

I pozzetti di ispezione, prelievo e controllo vanno di norma localizzati, a meno di impedimenti tecnici, su suolo privato in prossimità del confine di proprietà e comunque in un'area di facile accesso. Gli scarichi di acque reflue domestiche dovranno essere immessi in un pozzetto sifonato di ispezione, misura e prelievo. Gli scarichi di acqua meteorica devono essere allontanati attraverso reti separate e nel caso in cui non sia possibile convogliati presso altro recapito diverso dalla fognatura mista, immessi immediatamente dopo il pozzetto di ispezione, misura e prelievo relativo allo scarico civile. (vedi Disegno 2).

Art.3.2 Requisiti

Il fine principale di un allacciamento è il convogliamento controllato dell'acqua usata, ed eventualmente dell'acqua meteorica, nella fognatura onde evitare pericoli per la salute e rigurgiti.

La tubazione ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall'interno verso l'esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall'esterno verso l'interno anche nei riguardi dell'acqua di falda.

L'allacciamento deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente, sia per motivi igienico sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa vigente.

Art.3.3 Pressioni nel sistema di scarico

Il movimento dell'acqua nel sistema di scarico spinge l'aria in essa contenuta e genera pressioni positive a valle e negative a monte. Il corretto funzionamento del sistema dipende essenzialmente dal mantenimento dei valori delle pressioni positive e negative definite in sede di progetto.

In nessuna condizione di esercizio le pressioni devono superare il valore corrispondente a circa la metà dell'altezza dell'acqua contenuta nei sifoni posti a monte del collettore di scarico per acqua usata e meteorica e nel pozzetto di ispezione, misura e prelievo.

Art.3.4 Principio di funzionamento

Il deflusso dell'acqua nel sistema di scarico deve avvenire per gravità e non occupare l'intera sezione dei tubi, per non generare pressioni e depressioni superiori ai valori sopra indicati.

L'acqua reflua dell'insediamento che, in parte o tutta, non può defluire per gravità nella fognatura (apparecchi di scarico o locali dotati di scarico posti al di sotto del piano stradale, ecc.) deve essere sollevata alla quota utile per il deflusso a gravità in pubblica fognatura mediante impianto di sollevamento provvisto di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della pubblica fognatura; le spese per la realizzazione e le successive operazioni di manutenzione (pulizia, revisione pompe, ecc) sono a totale carico dell'utente.







L'innesto dell'allacciamento con la fognatura comunale deve avvenire nel senso del flusso dell'acqua.


Disegno 1: Allacciamento tipo insediamenti produttivi

SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA MISTA DI INSEDIAMENTI CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI







NOTA 1

L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE E/O INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO NEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
-  linea acque nere
-  linea acque saponate
-  linea acque meteoriche
-  linea acque reflue industriali





nota 1
FOGNATURA PUBBLICA


-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO - POZZETTO FISCALE
-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  EVENTUALE SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO







SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA SEPARATA DI INSEDIAMENTI CON SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

NOTA 1

L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE E/O INDUSTRIALI ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO NEL DOCUMENTO AUTORIZZATIVO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
- - - - linea acque nere
- - - - linea acque saponate
- — — — linea acque meteoriche
- ==== linea acque reflue industriali



-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO - POZZETTO FISCALE
-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  EVENTUALE SISTEMA DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE INDUSTRIALI
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO

Circa l'obbligo o meno di prevedere i sistemi di pretrattamento (fossa biologica-imhoff e pozzetto degrassatore) di cui agli schemi sopra riportati, si rimanda a quanto previsto agli Artt. 16 e 22 del Regolamento Fognatura e Depurazione.


Disegno 2: Allacciamento tipo di insediamenti con soli scarichi di acque reflue domestiche

**SCHEMA DI ALLACCIO
ALLA PUBBLICA RETE
FOGNARIA MISTA DI
INSEDIAMENTI CON SOLI
SCARICHI DI ACQUE
REFLUE DOMESTICHE**





NOTA 1

L'EVENTUALE ALLACCIO DIRETTO DELLE ACQUE NERE
ALLA PUBBLICA FOGNATURA DEVE ESSERE INDICATO
NEL DOCUMENTO AUTORIZZATORIO

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
- - - - linea acque nere
- - - - linea acque saponate
- _____ linea acque meteoriche








NOTA 1
FOGNATURA PUBBLICA

-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO (se la condotta non è sifonata)

SCHEMA DI ALLACCIO ALLA PUBBLICA RETE FOGNARIA SEPARATA DI INSEDIAMENTI CON SOLI SCARICHI DI ACQUE REFLUE DOMESTICHE

-  FABBRICATO
-  AREA PRIVATA
- - - - linea acque nere
- - - - linea acque saponate
- linee acque meteoriche



-  POZZETTO SIFONATO DI MISURA, ISPEZIONE PRELIEVO
-  FOSSA BIOLOGICA-IMHOFF
-  POZZETTO DEGRASSATORE
-  POZZETTO SIFONATO (se la condotta non è sifonata)

Circa l'obbligo o meno di prevedere i sistemi di pretrattamento (fossa biologica-imhoff e pozzetto degrassatore) di cui agli schemi sopra riportati, si rimanda a quanto previsto agli Artt. 16 e 22 del Regolamento Fognatura e Depurazione.

Art.3.5 Portata massima da smaltire

Il dimensionamento dipende in un primo luogo dalla portata massima di acqua usata e meteorica da smaltire. I requisiti da seguire per la progettazione devono essere rispondenti alla normativa nazionale e alle normative UNI tra le quali si ricordano le UNI EN 752, UNI EN 476, UNI EN 1610, UNI EN 1671, etc.

Art.3.6 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo

Il dimensionamento del pozzetto va effettuato in base alle operazioni che devono essere eseguite al suo interno e alla profondità del collettore di scarico.

Il pozzetto a servizio di scarichi di acque reflue domestiche (provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche) dovrà essere conforme a quanto riportato nel disegno 3.

Lo schema di pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue industriali è riportato nel disegno 4.


Eventuali variazioni nelle dimensioni e nella tipologia del pozzetto, conseguenti a dimostrati impedimenti tecnici (diametro dell'allacciamento, profondità di posa, natura dello scarico, carenza di aree etc), dovranno essere preventivamente motivati e concordati con il Gestore.

In ogni caso:

- le tubazioni di entrata e di uscita al pozzetto devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.
- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere, a meno di motivati impedimenti tecnici, sempre in ghisa a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, munito di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124 e sm.i (vedi disegno 5)

Disegno 3: Pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue domestiche

Pozzetto di ispezione sifonato (realizzato dall'utente su proprietà privata) di uno scarico di acque reflue domestiche per diametri pari a 150




Per le prolunghe dei pozzetti in calcestruzzo usare anelli in calcestruzzo di tipo carrabile tipo carrabile

Le misure sono espresse in cm

LEGENDA

- ① Acqua usata dalla proprietà privata
- ② Acqua usata alla fognatura
- A Ispezione del tronco in sede stradale
- B Sifone intercettatore e punto di prelievo
- C Predisposizione per il condotto di ventilazione secondaria
- D Ispezione del tronco nella proprietà privata
- E Chiusino in ghisa a sezione circolare Da 600 (min)

Pozzetto di ispezione, misura e prelievo di uno scarico di acque reflue domestiche per diametri pari a 200





NOTE

la parte F deve essere riempita con bynder; nel caso in cui il pozzetto venga realizzato su marciapiedi o su terreno, le lastre di copertura del pozzetto G possono essere poste allo stesso livello del marciapiedi o del terreno.

Disegno 4: Pozzetto tipo a servizio di scarichi di acque reflue industriali

chiusino in ghisa a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, provvisto di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124

**Disegno 5:** Tipologia dei chiusini secondo la norma UNI EN 124

Classe A 15	(Carico di rottura kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
Classe C 250	(Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 mt sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 mt sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.

Art.3.7 Tubazione

Il dimensionamento della tubazione di allacciamento va effettuato in funzione della portata dell'acqua da convogliare.

Il diametro minimo è pari a De 160 o equivalente e comunque un diametro inferiore a quello della fognatura.

La tubazione va installata con una pendenza compresa normalmente tra il 10 ed il 20 per mille nel senso del movimento dell'acqua fino alla fognatura, in modo da mantenere entro un campo predeterminato la velocità di deflusso.

La velocità minima di deflusso deve essere pari a circa 0,6 m/s, la velocità massima deve essere compatibile con la natura del materiale componente il collettore per evitare fenomeni di abrasione e comunque non deve essere superiore a 5 m/s.

L'asse della tubazione di allacciamento, rispetto all'asse della fognatura, deve formare normalmente un angolo uguale o inferiore a 45°.

Art.3.8 Innesto

L'innesto della tubazione di allacciamento con la fognatura deve avvenire con modalità che tengono conto del:

- materiale con cui è costituita la fognatura;
- caratteristiche della fognatura nel punto di innesto;
- la presenza nella fognatura di innesti predisposti;

E comunque non provochino subito o nel tempo rotture o collassi della stessa.

Art.3.9 Pozzetto di innesto

La quota di scorrimento della tubazione di allacciamento deve essere al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica.

Non sono ammessi innesti nelle camere di ispezione della fognatura per non danneggiare con gli scarichi gli operai addetti alla manutenzione.

L'innesto della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione delle fognature è ammesso nel caso in cui:

- la prima camera di ispezione della fognatura è posta a monte dell'innesto;
- i tratti della fognatura posti più a valle della prima camera sono con pendenze minime e modeste portate.

In questi casi l'introduzione della tubazione di allacciamento nella camera di ispezione deve avvenire al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica.

Art.3.10 Pezzi speciali per l'innesto

L'innesto va fatto utilizzando esclusivamente componenti prefabbricati quali giunti, raccordi ad innesto e raccordi a sella se:

- durante la realizzazione della fognatura sono stati predisposti a distanze regolari innesti con pezzi speciali;

- il materiale e le dimensioni della fognatura permettono l'innesto di pezzi speciali mantenendo la fognatura in esercizio;

Ed in questi casi il pozzetto di innesto non deve essere realizzato.

L'innesto in pubblica fognatura deve avvenire di norma sul cielo della condotta. Nei casi in cui ciò non è possibile potrà essere accettato l'innesto laterale ad Y, a patto che vengano installati idonei dispositivi che garantiscano dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. Qualora l'utente dovesse allacciarsi lateralmente alla pubblica fognatura senza installare i dispositivi sopraindicati, ai fini del rilascio della cauzione, dovrà firmare apposita dichiarazione in cui esonera il gestore da qualunque futuro danno alla proprietà cagionato dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata.

La tubazione nell'innesto deve penetrare per la parte strettamente necessaria nella fognatura sulla quale si collega.

Il Gestore, per gli allacci esistenti, è esonerato da qualunque derivante da modalità di allaccio alla rete fognaria non rispondenti alle prescrizioni suddette.

Art.4 Prescrizioni di posa

Art.4.1 Tubazione

La tubazione di allacciamento deve essere posata nel rispetto della pendenza di progetto.

Il percorso della tubazione deve essere tale da evitare pericolo o contaminazione nel caso di una possibile perdita.

Quando ciò non sia possibile occorre realizzare una protezione a tenuta con un proprio drenaggio.

Art.4.2 Raccordi, curve, e pezzi speciali

I raccordi ed i pezzi speciali da impiegare devono soddisfare le prescrizioni precedentemente esposte ed essere tali da consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti.

Art.4.3 Cambiamenti di direzione

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi evitando l'impiego di pozzetti "ciechi" e la conseguente modellazione, al loro interno, di una cunetta in calcestruzzo.

Art.5 Materiali e componenti degli allacciamenti

Art.5.1 Rispondenze a norme

I componenti ed i materiali devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee disponibili oppure ai benestare tecnici europei, ed in ogni caso ai requisiti indicati dal Gestore.

Quando non esiste una normalizzazione i componenti devono essere scelti tra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze.

Per le tubazioni si devono osservare i criteri stabiliti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985.

Art.5.2 Caratteristiche dei materiali

I materiali di cui sono costituiti i componenti di un allacciamento devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee vigenti oppure ai benestare tecnici europei o rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

- minima scabrezza al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita di odori;
- resistenza all'azione termica di acque aventi temperature sino a 90°C circa;
- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
- resistenza agli urti accidentali.

Art.5.3 Caratteristiche dei componenti

I componenti di un allacciamento devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dall'acqua;
- stabilità di forma sia in senso longitudinale che trasversale;
- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
- minima sonorità;
- durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

Art.6 Collaudo

Art.6.1 Oggetto e scopo

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato.

L'esito favorevole di tali prove e verifiche determina l'accettabilità di un allacciamento.

Art.6.2 Prove e verifiche in corso d'opera

Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di un allacciamento non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

Art.6.3 Prove e verifiche finali

Sono le prove e verifiche da effettuare ad un allacciamento ultimato e funzionante da un tempo predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell'arte.

Art.6.4 Prove di tenuta

Il collaudo deve essere eseguito con le modalità previste dalla norma UNI EN 1610 tenendo presente, per quanto riguarda le condotte con funzionamento a pressione, le disposizioni del D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche per le tubazioni" emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici".

Art.7 Criteri di manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria della rete fognaria privata (compresi gli eventuali impianti di sollevamento e le reti per le acque meteoriche) è a cura e spese del titolare dello scarico/proprietario dell'immobile il quale sarà pertanto responsabile del regolare funzionamento delle opere relative al deflusso dell'acqua, della tenuta delle tubazioni, di eventuali danni a terzi o a infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia o mancata riparazione.

Anche la condotta di allacciamento, in quanto facente parte della rete fognaria privata, va mantenuta a cura e spese del titolare dello scarico.

Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

ALLEGATO N. 3/B

**Prescrizioni Tecniche
relative alle fognature**

SOMMARIO

Art.1	<i>Introduzione</i>	3
Art.2	<i>Definizioni</i>	3
Art.3	<i>Requisiti</i>	5
Art.4	<i>Criteri di progettazione per le fognature realizzate da privati</i>	6
Art.4.1	Principio di funzionamento	6
Art.4.2	Criteri di dimensionamento	6
Art.5	<i>Prescrizioni per l'esecuzione delle fognature realizzate da privati</i>	10
Art.5.1	Principi generali.....	10
Art.5.2	Prescrizioni di posa	10
Art.6	<i>Materiali e componenti delle fognature realizzate da privati</i>	10
Art.6.1	Rispondenze a norme	10
Art.6.2	Caratteristiche dei materiali.....	11
Art.6.3	Caratteristiche dei componenti	11
Art.7	<i>Collaudo</i>	11
Art.7.1	Oggetto e scopo.....	11
Art.7.2	Prove e verifiche in corso d'opera	11
Art.7.3	Prove e verifiche finali.....	12
Art.7.4	Prove di tenuta.....	12
Art.8	<i>Altre prescrizioni</i>	12
Art.9	<i>Criteri di manutenzione</i>	12

Art.1 Introduzione

Il presente documento si applica alle fognature realizzate da privati a servizio di insediamenti previsti dai piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto che immettono nella fognatura pubblica o in un recapito finale diverso e che trasportano:

- gli scarichi classificati nel Regolamento Fognatura e Depurazione;
- gli scarichi dell'acqua meteorica incidente sulle coperture di edifici, strade di accesso, cortili e piazzali nell'ambito della proprietà privata.

Non sono ammesse deroghe alle presenti prescrizioni salvo casi eccezionali. Le prescrizioni particolari devono essere specificate per iscritto nel "parere tecnico di accettabilità" rilasciato dal Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito più semplicemente Gestore).

Le reti per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, a servizio di insediamenti all'interno dei singoli lotti di piani di lottizzazione, sono soggette alle disposizioni del "Regolamento edilizio comunale" ferme restando le prescrizioni indicate nel presente Regolamento.

Gli allacciamenti delle reti per gli scarichi privati, sia per acqua usata che per acqua meteorica, a servizio dei singoli lotti di piani di lottizzazione che immettono sulle fognature pubbliche o private, sono esclusi dal presente documento; essi fanno riferimento all'Allegato 3/A "Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari".

L'acqua meteorica incidente su superfici non urbanizzate deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali (fossi, canali e simili).

Fatte salve le prescrizioni previste dalla normativa vigente, LR n. 31/2010 o dal Gestore relativamente alle acque di prima pioggia, l'acqua meteorica direttamente incidente su superfici urbanizzate (tetti, strade, piazzali e simili) deve essere di regola smaltita nel reticolo dei corpi idrici superficiali o nella rete fognaria bianca ove esistente e solo in caso di ragioni tecniche, economiche ed ambientali contrarie, nella rete fognaria mista.

Possono essere smaltite in pubblica fognatura mista, previa autorizzazione allo scarico da parte del Gestore, le acque meteoriche di dilavamento delle superfici esterne contaminate degli insediamenti produttivi.

Si precisa infine che la pubblica rete per acque nere non potrà in ogni caso essere destinata alla raccolta delle acque meteoriche a meno di specifica autorizzazione da parte del Gestore.

Art.2 Definizioni

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

Allacciamento: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura. Le opere costituenti l'allacciamento (sia su proprietà privata, che su proprietà pubblica) ad eccezione del pozzetto d'innesto (o della camera di immissione) resteranno di proprietà esclusivamente privata.

Acqua meteorica: acqua di pioggia direttamente incidente sulle superfici urbanizzate (cortili, tetti, terrazze, strade, ecc) ed anche acqua della stessa origine che provenendo da altre aree circostanti può interessare le medesime superfici per scorrimento superficiale.

Acqua usata: acqua la cui natura è modificata per effetto della sua utilizzazione.

Canale di raccolta (gronda): tubazione aerea su proprietà privata, normalmente di forma semicircolare, collegata ai pluviali di un insediamento.

Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio: manufatto facente parte della fognatura pubblica o della fognatura realizzata da privati.

Camera di immissione: manufatto facente parte della fognatura realizzata da privati costruito su proprietà pubblica nell'immissione con la fognatura pubblica.

Collettore di scarico per acqua meteorica: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Collettore di scarico per acqua usata: tubazione su proprietà privata, a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra l'insediamento e l'allacciamento.

Colonna di scarico: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega una o più diramazioni di scarico di acqua usata al collettore di scarico.

Diramazione di scarico: tubazione su proprietà privata che collega uno o più apparecchi sanitari sino alla colonna di scarico.

Fognatura esterna realizzata da privati: fognatura, che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

Fognatura interna realizzata da privati: fognatura, che non verrà ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

Fognatura per l'acqua meteorica: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua meteorica.

Fognatura per l'acqua usata: insieme di opere necessarie per la raccolta ed il trasporto dell'acqua usata.

Fognatura realizzata da privati: insieme delle opere private (che possono essere cedute o non a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

Immissione: connessione tra la fognatura realizzata da privati e la fognatura pubblica.

Pozzetto - camera d'ispezione, misura e prelievo: manufatto o insieme di manufatti facenti parte dell'allacciamento ubicato all'interno della proprietà privata, per il controllo quali-quantitativo dell'acqua reflua e per il prelievo dei campioni. Il manufatto resterà di proprietà esclusivamente privata.

Pozzetto d'innesto: manufatto facente parte dell'allacciamento posto sopra l'innesto con la fognatura.

Pluviale: tubazione su proprietà privata a sviluppo verticale che collega uno o più canali di raccolta con il collettore di scarico per acqua meteorica.

Rete fognaria pubblica (o pubblica fognatura): insieme delle opere così come definite all'articolo 8 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete fognaria privata (o fognatura privata): insieme delle opere così come definite all'articolo 8 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete per lo scarico privato di acqua meteorica: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua meteorica che comprende, tra l'altro, canali di raccolta, pluviali, collettori di scarico.

Rete per lo scarico privato di acqua usata: insieme delle opere su proprietà privata per lo scarico dell'acqua usata che comprende, tra l'altro, diramazioni di scarico, colonne di scarico, collettori di scarico.

Sifone: dispositivo che assicura una tenuta idraulica nei confronti dei gas presenti in un sistema di scarico senza impedire il passaggio dell'acqua.

Sistema di scarico: impianto su proprietà privata e pubblica per lo scarico di acqua reflua che comprende la rete per lo scarico di acqua usata, la rete per lo scarico di acqua meteorica, l'allacciamento.

Tubazione d'allacciamento: tubazione di scarico su proprietà pubblica e/o privata a sviluppo orizzontale, interrata, compresa tra il pozzetto d'ispezione sifonato e l'innesto con la fognatura su cui convoglia l'acqua reflua.

Art.3 Requisiti

Il fine principale di una fognatura realizzata da privati è il convogliamento controllato dell'acqua usata e meteorica, nella fognatura pubblica o in diverso recapito finale per evitare pericoli per la salute, per l'ambiente e rigurgiti.

La tubazione ed i relativi raccordi devono garantire nel tempo la perfetta tenuta dall'interno verso l'esterno, anche nei riguardi di gas ed odori, e dall'esterno verso l'interno anche nei riguardi dell'acqua di falda.

La fognatura realizzata da privati deve rispettare le distanze di sicurezza nei confronti di qualunque altro sottoservizio esistente, sia per motivi igienici sanitari che per eventuali successivi interventi manutentivi, nel rispetto della normativa esistente.

Art.4 Criteri di progettazione per le fognature realizzate da privati

I seguenti articoli disciplinano i criteri di progettazione e le modalità di realizzazione delle opere di fognatura fermo restando il rispetto delle norme UNI EN 752, UNI EN 476, UNI EN 1610, UNI EN 1671, etc e le norme ad esse collegate.

Art.4.1 Principio di funzionamento

Il deflusso dell'acqua nelle fognature deve avvenire per gravità ed occupare, nella portata di massima punta fino al 80% dell'intera sezione dei tubi. Nel caso di reti miste il calcolo della portata di punta, va fatto con la legge delle piogge, adottando un tempo di ritorno non inferiore ai 5 anni e comunque preventivamente concordato con il Gestore.

Nel caso in cui l'acqua, tutta o in parte, non può defluire per gravità nella pubblica fognatura o in diverso recapito finale, deve essere sollevata mediante impianti di sollevamento.

Art.4.2 Criteri di dimensionamento

I lottizzanti che realizzano una fognatura a servizio di insediamenti previsti in piani di lottizzazione di tipo residenziale o misto, devono presentare al Gestore un progetto firmato da un tecnico-progettista abilitato per l'ottenimento del "parere tecnico di accettabilità".

Il progetto deve essere completo dei documenti di cui alla Delibera Comitato dei Ministri del 04.02.1977 ed indicati nel modulo di richiesta di parere tecnico di accettabilità predisposto dal Gestore.

Art..4.2.1 Portata massima da smaltire

Il dimensionamento dipende in primo luogo dalla portata massima di acqua usata e meteorica da smaltire.


Art..4.2.2 Pozzetto di ispezione, misura e prelievo

Le dimensioni del pozzetto saranno concordate di volta in volta sulla base del diametro della fognatura, del diametro dell'allacciamento e della loro profondità di posa.

In ogni caso:

- le tubazioni di entrata e di uscita al pozzetto devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m;
- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada, a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm,

cernierato, munito di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124 e seguenti (vedi schema seguente)



Classe A 15	(Carico di rottura kN 15). Zone esclusivamente pedonali e ciclistiche- superfici paragonabili quali spazi verdi.
Classe B 125	(Carico di rottura kN 125). Marciapiedi - zone pedonali aperte occasionalmente al traffico - aree di parcheggio e parcheggi a più piani per autoveicoli.
Classe C 250	(Carico di rottura kN 250). Cunette ai bordi delle strade che si estendono al massimo fino a 0,5 m sulle corsie di circolazione e fino a 0,2 m sui marciapiedi - banchine stradali e parcheggi per autoveicoli pesanti.
Classe D 400	(Carico di rottura kN 400). Vie di circolazione (strade provinciali e statali) - aree di parcheggio per tutti i tipi di veicoli.
Classe E 600	(Carico di rottura kN 600). Aree speciali per carichi particolarmente elevati quali porti ed aeroporti.

Art..4.2.3 Tubazione

Il dimensionamento della tubazione della fognatura va effettuato in funzione della portata dell'acqua da convogliare. Salvo casi particolari il diametro interno minimo deve essere non inferiore a 300 mm come previsto dalle vigenti norme.

La velocità minima di deflusso deve essere pari a circa 0,6 m/s, la velocità massima deve essere compatibile con la natura del materiale componente il collettore per evitare fenomeni di abrasione e comunque non deve essere superiore a 5 m/s.

La tubazione va installata ripartendo la pendenza in modo tale da mantenere il più possibile costante la velocità di deflusso.

Art..4.2.4 Immissione

L'immissione della tubazione della fognatura realizzata da privati nella fognatura pubblica, deve avvenire con modalità che tengano conto:

- del materiale con cui è costituita la fognatura pubblica;

- delle caratteristiche della fognatura nel punto di immissione;
- della presenza nella fognatura pubblica di pezzi speciali allo scopo predisposti,

E comunque che non provochino subito o nel tempo rotture o collassi della stessa.

Art..4.2.5 Camera di immissione

L'immissione deve avvenire realizzando una camera nel punto di congiunzione tra la fognatura e la fognatura pubblica. In questi casi l'introduzione della tubazione nella camera deve avvenire al di sopra della generatrice superiore della fognatura pubblica.

Solo in casi particolari è ammessa l'immissione in camere di ispezione esistenti delle fognature pubbliche.

La necessità della camera sarà valutata di volta in volta nel caso in cui la fognatura si immette in un recapito finale diverso della fognatura pubblica.

Le dimensioni della camera saranno concordate sulla base del diametro della fognatura, della fognatura pubblica e della loro profondità di posa.

In ogni caso:

- il chiusino per accedere al pozzetto deve essere, a meno di motivati impedimenti tecnici, sempre in ghisa a sezione circolare e di diametro non inferiore a 600 mm, cernierato, munito di leva di chiusura, completo di guarnizioni e rispondente alle norme UNI EN 124 e smi secondo quanto indicato al punto 4.2.2;
- le tubazioni di entrata e di uscita alla camera devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.

Art..4.2.6 Pezzi speciali per l'immissione

L'innesto deve essere fatto utilizzando esclusivamente componenti prefabbricati quali giunti, raccordi ad innesto e raccordi a sella se:

- durante la realizzazione della fognatura sono stati predisposti a distanze regolari innesti con pezzi speciali;
- il materiale e le dimensioni della fognatura permettono l'innesto di pezzi speciali mantenendo la fognatura in esercizio;

Ed in questi casi il pozzetto di innesto non deve essere realizzato.

L'innesto in pubblica fognatura deve avvenire di norma sul cielo della condotta. Nei casi in cui ciò non è possibile potrà essere accettato l'innesto laterale ad Y, a patto che vengano installati idonei dispositivi che garantiscano dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. Qualora l'utente dovesse allacciarsi lateralmente alla pubblica fognatura senza installare i dispositivi sopraindicati, ai fini del rilascio della cauzione, dovrà firmare

apposita dichiarazione in cui esonera il gestore da qualunque futuro danno alla proprietà, cagionato dal rigurgito della pubblica fognatura nella fognatura privata. La tubazione nell'innesto deve penetrare per la parte strettamente necessaria nella fognatura sulla quale si collega.

Art..4.2.7 Camera di ispezione, di raccordo e di lavaggio

La fognatura deve prevedere:

- camere di ispezione a distanza massima tra loro di 50 m, per tubazioni non percorribili, e di 75 m, per le altre tubazioni;
- camere di raccordo e ispezione in tutti gli incontri tra le tubazioni;
- camere di lavaggio in tutti i tratti iniziali di tubazione.

Le dimensioni delle camere verranno definite di volta in volta sulla base del diametro della fognatura e della sua profondità di posa.

In ogni caso:

- il chiusino per accedere alla camera deve essere sempre in ghisa del tipo non carrabile se posto su marciapiedi e del tipo carrabile se posto su strada, a sezione circolare e di diametro non inferiore ad 600 mm secondo quanto indicato al punto 4.2.2.
- le tubazioni di entrata e di uscita alla camera devono avere una lunghezza compresa tra 1 m e 0,5 m.

Art..4.2.8 Impianto di sollevamento

L'impianto di sollevamento deve essere costituito da almeno due pompe per il sollevamento, da almeno una vasca di accumulo e deve essere provvisto di tutti gli accorgimenti tecnici e le precauzioni necessarie ad evitare rigurgiti o inconvenienti causati dalla pressione della pubblica fognatura.

Art..4.2.9 Pompe

Ogni pompa deve:

- essere dimensionata per una portata corrispondente al valore massimo della portata da raccogliere;
- avere a monte idonei dispositivi di grigliatura;
- essere del tipo per acqua reflua e ad installazione automatica con guide;
- avere un quadro di comando in cui sia possibile l'avviamento alternato con le altre pompe e dotato di opportuna segnalazione di emergenza;
- avere una saracinesca di esclusione e di una valvola di non ritorno sulla tubazione di mandata.

Per quanto altro non specificato, si richiamano le indicazioni delle norme UNI EN 752 e UNI EN 1671.

Art.5 Prescrizioni per l'esecuzione delle fognature realizzate da privati

Art.5.1 Principi generali

Le fognature devono essere progettate e realizzate in modo da consentire:

- la facile e rapida manutenzione periodica di ogni loro parte;
- la possibilità di sostituzione, anche a distanza di tempo, di ogni loro parte senza interventi distruttivi nei confronti degli altri elementi della costruzione.

Art.5.2 Prescrizioni di posa

Art..5.2.1 Tubazione

La tubazione della fognatura deve essere posata nel rispetto della pendenza di progetto.

Il percorso della tubazione deve essere tale da evitare pericolo o contaminazioni nel caso di una possibile perdita. Quando ciò non sia possibile occorre realizzare una protezione a tenuta con un proprio drenaggio.

Art..5.2.2 Raccordi, curve, e pezzi speciali

I raccordi ed i pezzi speciali da impiegare devono soddisfare le prescrizioni precedentemente esposte e devono consentire la corretta connessione, senza discontinuità negli allineamenti e nelle pendenze, fra le diverse parti.

Art..5.2.3 Cambiamenti di direzione

I cambiamenti di direzione devono essere fatti con raccordi che non producano apprezzabili variazioni di velocità o altri effetti nocivi evitando l'impiego di pozzetti "ciechi" e la conseguente modellazione, al loro interno, di una cunetta in calcestruzzo.

Art.6 Materiali e componenti delle fognature realizzate da privati

Art.6.1 Rispondenze a norme

I componenti ed i materiali devono essere conformi alle norme nazionali che recepiscono le norme europee vigenti oppure ai benestare tecnici europei e comunque ai requisiti indicati dal Gestore.

Quando non esiste una normalizzazione, i componenti devono essere scelti tra quelli per i quali i fabbricanti sono in grado di fornire una completa informazione tecnica ed una accertata serie di referenze.

Per le tubazioni si devono osservare i criteri stabiliti nel Decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 12 dicembre 1985.

Art.6.2 Caratteristiche dei materiali

I materiali dei componenti di una fognatura devono rispondere alle seguenti caratteristiche qualitative:

- minima scabrezza al fine di opporre la minima resistenza al movimento dell'acqua;
- impermeabilità all'acqua ed ai gas per impedire i fenomeni di trasudamento e di fuoriuscita di odori;
- resistenza all'azione termica dell'acqua avente temperature sino a 90°C circa;
- opacità alla luce per evitare i fenomeni chimici e batteriologici favoriti dalle radiazioni luminose;
- resistenza alle radiazioni UV, per i componenti esposti alla luce solare;
- resistenza agli urti accidentali.

Art.6.3 Caratteristiche dei componenti

I componenti di una fognatura devono inoltre rispondere alle seguenti caratteristiche:

- conformazione senza sporgenze all'interno per evitare il deposito di sostanze contenute o trasportate dalle acque;
- stabilità di forma sia in senso longitudinale che trasversale;
- sezioni di accoppiamento con facce trasversali perpendicolari all'asse longitudinale;
- minima sonorità;
- durabilità compatibile con quella dell'edificio nel quale sono montati.

Art.7 Collaudo

Art.7.1 Oggetto e scopo

Il collaudo si compone di prove e verifiche da effettuare in corso d'opera e ad impianto ultimato.

L'esito favorevole di tali prove e verifiche determina l'accettabilità di una fognatura realizzata da privati.

Art.7.2 Prove e verifiche in corso d'opera

Sono le prove e verifiche da effettuare su materiali e parti di una fognatura non più accessibili una volta completati i lavori senza interventi di carattere distruttivo.

Art.7.3 Prove e verifiche finali

Sono le prove e verifiche da effettuare a fognatura ultimata e funzionante da un tempo predeterminato con lo scopo di accertare la conformità dell'insieme dell'opera alle prescrizioni contrattuali come consistenza, funzionalità e prestazioni, alle norme di sicurezza ed alle buone regole dell'arte.

Art.7.4 Prove di tenuta

Il collaudo deve essere eseguito con le modalità previste dalla norma UNI EN 1610 tenendo presente, per quanto riguarda le condotte con funzionamento a pressione, le disposizioni del D.M. 12/12/1985 "Norme tecniche per le tubazioni" emesso dal Ministero dei Lavori Pubblici".

Art.8 Altre prescrizioni

Oltre a quanto riportato nel presente documento, nella realizzazione delle reti fognarie a servizio delle lottizzazioni residenziali e miste va rispettata ogni altra prescrizione formulata dal gestore in fase di rilascio del parere tecnico di accettabilità.

Art.9 Criteri di manutenzione

La manutenzione ordinaria e straordinaria della fognatura interna realizzata da privati (compresi gli eventuali impianti di sollevamento, le reti per le acque meteoriche e le condotte di allacciamento alla pubblica fognatura) è a carico del lottizzante/privato il quale sarà responsabile del regolare funzionamento delle opere relative al deflusso dell'acqua, della tenuta delle tubazioni, di eventuali danni a terzi o a infrastrutture pubbliche che dovessero derivare da carente manutenzione, pulizia o mancata riparazione.

Quanto appena detto vale anche per le fognature esterne realizzate da privati fintantoché non si avrà il conferimento delle opere al Comune.

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

ALLEGATO N. 3/C

***Prescrizioni Tecniche per il servizio di
smaltimento di rifiuti provenienti da fosse
biologiche, pozzi neri e reti fognarie comunali***

(art. 110, comma 3 D.Lgs. n. 152/2006 e successive modificazioni)

SOMMARIO

Art. 1 Oggetto.....	3
Art. 2 Definizioni	3
Art. 3 Finalità.....	4
Art. 4 Definizione di utente del servizio.....	4
Art. 5 Responsabilità.....	4
Art. 6 Rispetto norme sui rifiuti.....	5
Art. 7 Autorizzazione allo scarico	5
Art. 8 Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti	6
Art. 10 Tariffa	8
Art. 9 Controlli	8
Art. 10 Clausola risolutiva espressa	9
Art. 12 Norme di sicurezza.....	9

Art. 1 Oggetto

Il presente allegato al Regolamento Fognatura e Depurazione hanno per oggetto il servizio di trattamento e smaltimento dei soli rifiuti previsti art. 110, comma 3 D.L.vo n. 152 del 2006 e successive modificazioni presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane autorizzati che rispettino i limiti previsti all'articolo 101, commi 1 e 2, del citato decreto legislativo.

Art. 2 Definizioni

Ai sensi dell'art. 110, comma 3, lettere a), b) e c) sono considerati rifiuti ammessi al trattamento presso gli impianti di depurazione autorizzati al trattamento i seguenti:

- a) rifiuti costituiti da acque reflue che rispettino i valori limite stabiliti per lo scarico in fognatura;
- b) rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche o assimilabili previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3;
- c) materiali derivanti dalla manutenzione ordinaria della rete fognaria nonché quelli derivanti da altri impianti di trattamento delle acque reflue urbane, nei quali l'ulteriore trattamento dei medesimi non risulti realizzabile tecnicamente e/o economicamente tra i quali:
 - acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di spurgo condotte e pozzetti di linea delle reti fognarie gestite dal Gestore;

- acque reflue di origine mista derivanti da operazioni di manutenzione provenienti da reti fognarie o da impianti di sollevamento e di depurazione affidati al gestore;
- materiali derivanti da impianti di depurazione comunale, affidati al Gestore, per i quali occorre effettuare specifici trattamenti;

Non sono, in ogni caso, ammessi rifiuti provenienti dal lavaggio di cassonetti stradali della nettezza urbana e rifiuti provenienti da canili o allevamenti di altri animali.

Art. 3 Finalità

Il servizio ha la finalità di assicurare, in via prioritaria, lo smaltimento dei rifiuti provenienti dall'attività di manutenzione delle reti fognarie gestite, delle fosse biologiche e dei pozzi neri pubblici e privati, dei materiali provenienti da impianti pubblici di trattamento acque reflue nell'Ambito Territoriale dell'ATO n. 3 Peligno - Alto Sangro.

Art. 4 Definizione di utente del servizio

Utente del servizio è considerato il titolare della Ditta o il Responsabile dell'Ente che recapita i rifiuti agli impianti di depurazione autorizzati al trattamento, previo ottenimento dell'Autorizzazione allo scarico.

Art. 5 Responsabilità

L'Utente resta responsabile sotto ogni profilo dello smaltimento dei rifiuti dei quali deve garantirne le caratteristiche e la provenienza esclusivamente civile; è pertanto tenuto ad accertare che i rifiuti conferiti all'impianto di depurazione non rientrino nella categoria dei "rifiuti speciali e/o tossici nocivi" per i quali vigono le norme di smaltimento dettate dalla vigente normativa in materia di rifiuti.

Sono ammessi conferimenti di rifiuti e/o materiali che rientrino esclusivamente nelle tipologie indicate al precedente art. 2.

Art. 6 Rispetto norme sui rifiuti

Come disposto dal comma 7, art. 110, D.lgs 152/06 e s.m.i., il produttore ed il trasportatore dei rifiuti sono tenuti al rispetto della normativa in materia, fatta eccezione per il produttore dei rifiuti di cui al comma 3, lettera b), rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3 (a servizio insediamenti, installazioni o edifici isolati, che è tenuto al rispetto dei soli obblighi previsti per i produttori.

Art. 7 Autorizzazione allo scarico

L'utente che intenda conferire agli impianti autorizzati i rifiuti di cui al presente Allegato al Regolamento dovrà presentare a SACA Spa domanda di autorizzazione allo scarico, allegando la necessaria documentazione indicata nell'apposita modulistica, disponibile sul sito www.acqua.it e dimostrando altresì di essere in regola col pagamento della garanzia fidejussoria con beneficiario SACA Spa valida per tutta la durata dell'autorizzazione allo scarico, per l'importo di € 10.000,00 a garanzia dell'esatto adempimento delle disposizioni di legge e delle prescrizioni contenute nel presente Allegato 3C al Regolamento Fognatura e Depurazione "Prescrizioni tecniche per il servizio smaltimento dei rifiuti provenienti da fosse biologiche pozzi neri e reti fognarie comunali". L'autorizzazione allo scarico è subordinata al versamento di € 250,00 per diritti di istruttoria ed ha la validità di anni quattro; il rinnovo deve essere chiesto tassativamente entro un anno prima della scadenza. Ogni variazione

societaria deve essere comunicata tempestivamente alla SACA Spa pena la revoca dell'autorizzazione.

L'autorizzazione rilasciata da SACA Spa dà diritto al trattamento di depurazione, nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico rilasciate dalla Provincia dell'Aquila, nei limiti consentiti dagli impianti di depurazione e compatibilmente con le possibilità operative dell'impianto e secondo i criteri, i metodi ed i tempi indicati dall'ufficio tecnico di SACA Spa, che si riserva di poter sospendere il servizio secondo le esigenze operative e manutentive del singolo impianto di depurazione.

Art. 8 Termini e modalità di esecuzione dei conferimenti

L'utente, per ogni operazione di conferimento di rifiuti all'impianto di depurazione (corrispondente ad un unico carico e unico produttore) dovrà:

- a) prenotare lo scarico almeno 24 prima, inviando l'apposita scheda identificativa del rifiuto;
- b) esibire copia dell'autorizzazione allo scarico su richiesta del personale addetto;
- c) provvedere, in caso di assenza presso l'impianto di ricezione di dispositivi di pesatura, a propria cura e spese, ad effettuare, alla presenza di personale di SACA SpA o da essa autorizzato, le pesate presso una pesa, al fine di determinare con precisione le quantità conferite.
- d) consegnare al responsabile dell'impianto il formulario di identificazione del rifiuto di cui all'art. 193, d.lgs. n. 152/06, in tre copie, dal quale risulti inequivocabilmente la provenienza dei rifiuti;

e) in caso di conferimento di acque reflue assimilabili alle domestiche, consegnare al personale addetto all'impianto certificato di analisi che attesti il rispetto dei valori limite previsti nella tabella 3, per gli scarichi in fognatura, dell'Allegato 5 alla parte terza del D.L.vo n. 152 del 2006 e successive modificazioni con attribuzione del relativo codice CER che dovrà essere compatibile con quelli per cui l'impianto è autorizzato al trattamento;

Lo scarico potrà avvenire esclusivamente negli impianti autorizzati e dovrà essere effettuato alla presenza e secondo le indicazioni del personale preposto.

Il Gestore si riserva, in funzione delle capacità dell'impianto gestito, di imporre particolari prescrizioni, anche di tipo qualitativo e temporale, al conferimento dei reflui.

Il conferimento può essere sospeso in qualunque momento da parte del Gestore, senza che ciò possa essere causa di richiesta di danni o quant'altro a tale titolo, nei seguenti casi:

- a) disservizio dell'impianto di trattamento;
- b) disposizione dell'autorità competente;
- c) non conformità del campione alle acque conferite;
- d) mancanza anche di uno dei requisiti previsto nel presente articolo.

Il committente ed il trasportatore devono osservare, durante le operazioni di scarico, tutte le cautele necessarie, in relazione alle caratteristiche del carico, per evitare che tali operazioni siano causa di inconvenienti igienico-sanitari e/o ambientali. In particolare in caso di danni causati dalla fuoriuscita accidentale del prodotto saranno addebitate tutte le spese necessarie alla bonifica.

Art. 10 Tariffa

Nelle more della definizione da parte dell'Autorità d'Ambito, l'utente è tenuto al pagamento della tariffa fissata da SACA Spa in 0,030 €/Kg + IVA. I pagamenti dovranno essere effettuati entro 30 giorni dal ricevimento della relativa fattura. In caso mancato pagamento non verranno più consentiti conferimenti alla ditta autorizzata, nelle more della corresponsione delle somme dovute.

Art. 9 Controlli

Il Gestore si riserva di procedere preventivamente, ed anche successivamente al conferimento, alla verifica delle acque reflue al fine di accertare la conformità delle stesse a quanto dichiarato nel formulario di identificazione e al campione preliminare.

Il controllo verrà eseguito da personale della Società o incaricato dalla stessa che procederà al prelievo del campione direttamente dall'autobotte, prima che avvenga l'immissione delle acque nell'impianto.

In caso di controllo preventivo, il campione verrà verificato direttamente sull'impianto tramite controllo visivo (presenza di fasi oleose) e olfattivo (odore di idrocarburi e solventi) ovvero a mezzo di apposita strumentazione alla presenza del trasportatore.

Qualora il controllo rilevasse una palese non conformità del rifiuto conferito, il Gestore si riserva di respingere il carico, rifiutando il conferimento, dandone evidenza sul formulario nella parte riservata alle annotazioni.

In caso di controllo successivo, il campione, controfirmato dal trasportatore, verrà analizzato presso un laboratorio di fiducia del Gestore nel giorno e ora comunicati al trasportatore. Questi può richiedere

un'aliquota del campione prelevato e può presenziare alle attività di analisi o delegare persona di sua fiducia.

Nel caso in cui l'analisi accerti la non conformità delle acque a quanto riportato nel formulario di identificazione o al campione preliminare, il trasportatore sarà tenuto a versare al Gestore la somma di € 1.000,00 a titolo di penale, oltre alle spese per gli accertamenti analitici di laboratorio; nonché gli eventuali danni all'impianto ed all'ambiente derivanti dall'immissione delle acque reflue conferite, risultate non conformi.

In tutti i casi di non conformità previsti dal presente articolo l'autorizzazione allo scarico sarà sospesa e nei casi più gravi revocata.

Art. 10 Clausola risolutiva espressa

Il Gestore dichiarerà la risoluzione del contratto di somministrazione, senza ricorso all'autorità giudiziaria, nei seguenti casi:

- a. ripetute violazioni da parte del trasportatore alle norme di cui alle presenti Prescrizioni Tecniche per il servizio di smaltimento di rifiuti provenienti da fosse biologiche, pozzi neri e reti fognarie comunali;
- b. mancato pagamento delle fatture emesse;
- c. mancato versamento, entro trenta giorni dalla comunicazione del Gestore, degli oneri a titolo di penale di cui al presente Regolamento

Art. 12 Norme di sicurezza

Il trasportatore dovrà rispettare tutte le norme in materia di sicurezza del lavoro, le prescrizioni del piano di sicurezza aziendale e del DUVRI per l'effettuazione delle operazioni di conferimento e non potrà procedere al conferimento se non avrà adempiuto a tutti gli obblighi di legge in materia

di sicurezza e prevenzione degli infortuni. Il personale del trasportatore dovrà essere munito di idonei DPI in mancanza dei quali il personale addetto vieterà l'esecuzione delle operazioni di scarico e rifiuterà il carico.

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

REGOLAMENTO FOGNATURA E DEPURAZIONE

ALLEGATO N. 3/D

Determinazione degli Oneri e Modalità per il Rilascio delle Autorizzazioni

SOMMARIO

Art.1	<i>Introduzione</i>	3
Art.2	<i>Definizioni</i>	3
Art.3	<i>Limiti di intervento del gestore</i>	3
Art.3.1	<i>Attività incluse nelle prestazioni del gestore</i>	3
Art.3.2	<i>Attività escluse dalle prestazioni del gestore</i>	4
Art.4	<i>Precisazioni sui contributi dovuti al Gestore</i>	4
Art.5	<i>Autorizzazione all'allacciamento</i>	5
Art.6	<i>Parere tecnico di accettabilità</i>	6
Art.7	<i>Autorizzazione allo scarico</i>	8
Art.8	<i>Rinnovo dell'autorizzazione allo scarico</i>	9
Art.9	<i>Modifica di titolarità dello scarico</i>	9
Art.10	<i>Altre prestazioni eseguite dal Gestore</i>	9
Art.10.1	<i>Esecuzione dell'allacciamento</i>	9
Art.10.2	<i>Estensione e spostamento della pubblica rete fognaria esistente</i>	9
Art.10.3	<i>Prestazioni non previste nel presente disposto</i>	9
Art.10.4	<i>Modalità di calcolo del contributo analitico</i>	10

Art.1 Introduzione

Il presente documento definisce:

- i criteri per determinare i contributi che i titolari di scarichi d'acque reflue domestiche e industriali devono corrispondere al Gestore del Servizio Idrico Integrato (di seguito semplicemente Gestore) per il rilascio delle prescritte autorizzazioni e/o pareri tecnici;
- le attività che il Gestore s'impegna ad effettuare a fronte dei contributi corrisposti.

Art.2 Definizioni

Le definizioni sotto riportate si riferiscono soltanto ai termini usati nel testo del presente documento.

Allacciamento: impianto su proprietà pubblica e/o privata che permette l'immissione in fognatura di acque reflue e/o meteoriche di un insediamento e che comprende, tra l'altro, la tubazione d'allacciamento a valle del pozzetto d'ispezione, misura e prelievo e l'innesto con la fognatura. Le opere costituenti l'allacciamento (sia su proprietà privata, che su proprietà pubblica) ad eccezione del pozzetto d'innesto (o della camera di immissione) resteranno di proprietà esclusivamente privata.

Fognatura esterna realizzata da privati: fognatura, che dovrà essere ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dell'acqua reflua.

Fognatura interna realizzata da privati: fognatura, che non verrà ceduta al soggetto pubblico, per la raccolta ed il trasporto dei reflui.

Fognatura realizzata da privati: insieme delle opere private (che possono essere cedute o non a soggetto pubblico) necessarie per la raccolta ed il trasporto dei reflui a servizio d'insediamenti previsti in piani di lottizzazione.

Rete fognaria pubblica (o pubblica fognatura): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Rete fognaria privata (o fognatura privata): insieme delle opere così come definite all'articolo 7 del Regolamento di fognatura e depurazione.

Per le altre definizioni si rimanda all'art. 2 dell'Allegato 3/A.

Art.3 Limiti di intervento del gestore

Art.3.1 Attività incluse nelle prestazioni del gestore

- a) I sopralluoghi e le verifiche tecniche previsti nel presente documento e negli altri allegati costituenti il Regolamento Fognatura e Depurazione;

- b) Le attività istruttorie per il rilascio/rinnovo dell'autorizzazione allo scarico, dell'autorizzazione all'allaccio e del parere tecnico di accettabilità;
- c) Nel caso di esecuzione diretta dell'allacciamento fognario, le opere idrauliche, edili, gli scavi ed i rinterrati previsti su suolo o sottosuolo pubblico necessari per realizzare o modificare un allacciamento esistente o per l'estendimento/spostamento della fognatura pubblica esistente finalizzato all'allacciamento;
- d) Nel caso di esecuzione diretta dell'allacciamento fognario l'ottenimento dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo necessario per quanto detto al punto c).

Art.3.2 Attività escluse dalle prestazioni del gestore

- a) Le opere su proprietà privata;
 - b) I certificati di analisi dei reflui richiesti per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
 - c) Quant'altro non specificato nel presente documento.
- Necessità particolari dell'utente dovranno essere soddisfatte dal medesimo a propria cura e spese previo accordo con il Gestore.

Art.4 Precitazioni sui contributi dovuti al Gestore

- a) I contributi per il rilascio delle varie autorizzazioni e per le tutte le altre prestazioni previste nel presente regolamento sono a fondo perduto;
- b) Il contributo che il richiedente deve versare per il rilascio di autorizzazioni e pareri è quello in vigore al momento della richiesta della prestazione e resta fisso per tutto il periodo di validità del preventivo, indipendentemente dalle variazioni che il Gestore vorrà introdurre a seguito di un aggiornamento. Il periodo di validità è di 90 giorni;
- c) Tutte le autorizzazioni/pareri saranno rilasciati dopo il pagamento del 100% del relativo contributo e dell'eventuale cauzione;
- d) Gli eventuali interventi da parte del Gestore saranno realizzati dopo il pagamento per intero del contributo;
- e) Gli importi indicati ai successivi punti sono da intendersi IVA esclusa;
- f) Le cauzioni, laddove previste, saranno restituite non prima di 3 mesi e comunque non oltre 8 mesi dal termine dei lavori ovvero trattenute in toto o in parte quale indennizzo per i lavori che si rendessero necessari a seguito della non corretta esecuzione dell'opera, oltre i maggiori oneri non coperti dalla cauzione stessa.

Art.5 Autorizzazione all'allacciamento

L'autorizzazione all'allacciamento è necessaria sia al titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche, sia al titolare di uno scarico d'acque reflue industriali, sia al titolare di uno scarico di sole acque meteoriche che intenda recapitare in pubblica fognatura. La procedura da seguire, funzione della tipologia di allaccio da realizzare, è indicata nella tabella seguente e nelle schede A1, A2, B e C.

Tabella 5.1.: Procedura da seguire per le autorizzazioni all'allaccio

TIPOLOGIA DI ALLACCIO	NOTE	PROCEDURA
Allaccio in pubblica fognatura da insediamenti di tipo residenziale o produttivo. VEDI NOTA 1	La realizzazione delle opere è <u>subordinata al rilascio dell'Autorizzazione all'allaccio</u> . Le opere di allacciamento vanno eseguite nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Fognatura e Depurazione e di quanto indicato nell'Allegato 3/A.	Scheda A1 Scheda A2
Allaccio di una fognatura esterna privata in pubblica fognatura.	La realizzazione delle opere è <u>subordinata al rilascio del "Parere tecnico d'accettabilità"</u> che funge anche da "Autorizzazione all'allacciamento" della fognatura esterna privata alla pubblica rete fognaria. Le opere vanno eseguite nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Fognatura e Depurazione e di quanto indicato nell'Allegato 3/B.	Scheda B
Allaccio in fognatura privata che recapita in pubblica fognatura. VEDI NOTA 2	Per questo tipo d'opere non è richiesta l'"autorizzazione all'allacciamento". Le opere vanno eseguite nel rispetto di quanto indicato nel Regolamento Fognatura e Depurazione e di quanto indicato nell'Allegato 3/A.	Scheda C

Note:

- **NOTA 1:** rientrano in questa casistica anche gli allacci alla pubblica fognatura di fognature interne realizzate da privati, cioè di quelle fognature realizzate da privati che non vengono cedute al Comune. Esse, se a servizio di lottizzazioni residenziali o miste, andranno in ogni caso realizzate in conformità alle prescrizioni del Regolamento Fognatura e Depurazione e dell'Allegato 3/B.
- **NOTA 2:** rientrano in questa casistica anche gli allacci di fabbricati all'interno di singoli lotti per i quali la condotta di allacciamento alla rete fognaria a servizio della lottizzazione è stata realizzata fino all'interno della proprietà privata contestualmente alla realizzazione della rete fognaria a servizio della lottizzazione. Essi vanno in ogni caso realizzati in conformità alle prescrizioni del Regolamento Fognatura e Depurazione e dell'Allegato 3/A
Le opere per l'allaccio alla pubblica fognatura di una fognatura interna o esterna privata sono eseguite a cura e spese del richiedente.

Nel caso particolare di opere eseguite dall'utente, al momento dell'esecuzione delle opere il richiedente dovrà comunicare preventivamente al Gestore il previsto inizio dei lavori ed al termine degli stessi inviare una dichiarazione di regolare esecuzione delle opere con riportati gli estremi per la restituzione dell'eventuale cauzione versata.

Art.6 Parere tecnico di accettabilità

Per la rete idrica e fognaria prevista in un piano di nuova lottizzazione, pubblico o privato, che verrà conferita al Comune, l'esecuzione della rete è subordinata ad un favorevole parere tecnico di accettabilità da parte del Gestore, rilasciato su richiesta del soggetto attuatore del piano.

Per la rete fognaria tale parere deve essere acquisito anche in ordine ai piani di lottizzazione per i quali il richiedente intende recapitare su un corpo recettore diverso dalla pubblica rete fognaria, al fine di verificare la possibilità di allacciamento alle reti o ai collettori esistenti.

Il rilascio di un Parere Tecnico di Accettabilità è subordinato al pagamento di un contributo a favore del Gestore che deve essere versato prima del ritiro del parere. Tale contributo è costituito da due componenti una relativa alla rete idrica, vedasi Allegato 2, ed una relativa alla rete fognaria, vedasi tabella seguente.

Tale contributo sarà incamerato dal Gestore anche in caso di parere sfavorevole come rimborso delle spese sostenute.

Il contributo viene inteso come rimborso delle spese sostenute dal Gestore per l'esame della pratica, per le necessarie verifiche in cantiere durante l'esecuzione dei lavori e per l'assistenza al collaudo finale.

Tabella 6.1.: Contributi per rilascio del parere tecnico di accettabilità (IVA esclusa)


LUNGHEZZA DELLA RETE	Importo (€/m)
Per lunghezza della fognatura fino a 100 m	2,00
Per lunghezza della fognatura fino a 500 m, per la parte eccedente i 100 m	0,50
Per qualunque lunghezza della fognatura, per la parte eccedente i 500 m	0,10
NUMERO DI ALLACCIAMENTI ALLA RETE REALIZZATA DA PRIVATI DA ESEGUIRSI CONTESTUALMENTE ALLA RETE STESSA	Importo (€/cad)
Per ogni allacciamento	20
In ogni caso il contributo minimo è di € 181,82 oltre IVA.	
Il rilascio del parere tecnico di accettabilità è subordinato al pagamento del contributo.	
La lunghezza relativa al conteggio del contributo è data dalla somma degli sviluppi lineari di fogne e collettori, restano esclusi dal calcolo le condotte relative a fognoli e caditoie. Sono esclusi inoltre gli allacciamenti di reti meteoriche.	

ESEMPIO: Contributo per rilascio di parere tecnico di accettabilità per fognatura esterna privata di lunghezza pari a 1.150 m con numero 10 allacciamenti: $(100 \text{ m} \times 2,00 \text{ €/m}) + (400 \text{ m} \times 0,50 \text{ €/m}) + (650 \text{ m} \times 0,10 \text{ €/m}) + (10 \times 20 \text{ €/cad}) = \text{€ } 665,00$

ESEMPIO: Contributo per rilascio di parere tecnico di accettabilità per fognatura esterna privata di lunghezza pari a 13 m con 2 allacciamenti : $(13 \text{ m} \times 2,00 \text{ €/m}) + (2 \times 20,00 \text{ €/cad}) = \text{€ } 66,00$. In ogni caso, il contributo da versare è la quota minima pari a € 181,82 oltre IVA.

Le opere oggetto del parere tecnico di accettabilità dovranno essere eseguite a cura e spese del richiedente.

La procedura per il rilascio del parere tecnico di accettabilità è riassunta nello schema seguente:



Art.7 *Autorizzazione allo scarico*

Il contributo è determinato forfettariamente ed è pari ad € 181,82 per gli scarichi industriali e ad € 68,18 per gli scarichi assimilabili ai domestici per ciascuna autorizzazione allo scarico. In caso di contestuale richiesta di parere preventivo e autorizzazione allo scarico l'importo per gli scarichi assimilabili ai domestici, è determinato in € 136,36.

Tali importi sono da considerarsi I.V.A. esclusa.

In casi eccezionali e per istruttorie particolarmente onerose il *Gestore*, ai sensi dell'Art. 124 comma 11 del D.lgs. 152/06, oltre al contributo forfettario si riserva, al termine dell'istruttoria, di computare al richiedente le spese effettivamente sostenute (detratte del contributo forfettario).

Il titolare di uno scarico d'acque reflue domestiche non deve richiedere l'autorizzazione allo scarico. Il pagamento degli oneri di istruttoria previsti per la domanda di autorizzazione allo scarico non è soggetto a risarcimento anche nel caso di richiesta di annullamento della domanda.

Il titolare di uno scarico di acque reflue industriali, anche se ha ottenuto l'autorizzazione all'allacciamento, deve richiedere anche l'autorizzazione allo scarico e pertanto deve corrispondere anche il relativo contributo.

Il titolare di una fognatura privata, in cui insistono scarichi d'acque reflue domestiche e scarichi di acque meteoriche, una volta ottenuto il parere tecnico d'accettabilità per la realizzazione della fognatura, non deve richiedere l'autorizzazione allo scarico e pertanto non deve corrispondere il contributo.

Il titolare di una fognatura privata in cui insistono scarichi di acque reflue industriali o il miscuglio di acque reflue industriali e di acque reflue domestiche, deve comunicare al *Gestore*, al momento della richiesta del parere tecnico di accettabilità, l'elenco delle autorizzazioni allo scarico dei reflui industriali allacciati alla fognatura realizzata da privati.

Per le reti consortili si applica l'articolo 124, comma 2 del D.lgs. 152/06.

Il richiedente l'autorizzazione allo scarico deve consegnare al *Gestore* la modulistica unitamente alla documentazione tecnica richiesta ed all'attestazione dell'avvenuto pagamento delle spese di istruttoria (sui moduli prestampati è indicato il numero di fax dell'ufficio protocollo del *Gestore* e la causale del versamento che va fatto tramite bollettino postale).

Il *Gestore*, dopo che i suoi tecnici hanno analizzato la pratica, provvede a produrre l'autorizzazione allo scarico o il parere negativo.

In caso di rilascio dell'autorizzazione, il titolare dello scarico, entro il termine di 15 giorni dall'attivazione dello stesso, dovrà comunicare il fatto al *Gestore* a mezzo fax o lettera.

Art.8 Rinnovo e variazioni dell'autorizzazione allo scarico

Il titolare di uno scarico d'acque reflue industriali deve richiedere periodicamente, nel rispetto dei termini temporali stabiliti dalla legge, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico.

Il contributo è determinato forfettariamente ed è pari a ad € 90,91 per gli scarichi industriali e ad € 45,45 per gli scarichi assimilabili ai domestici.

Tali importi sono da considerarsi I.V.A. esclusa.

In casi eccezionali e per istruttorie particolarmente onerose il Gestore, ai sensi dell'Art. 124, comma 11 del D.lgs. 152/06, oltre al contributo forfettario si riserva, al termine dell'istruttoria, di computare al richiedente le spese effettivamente sostenute (detratte del contributo forfettario).

Art.9 Modifica di titolarità dello scarico.

La modifica di titolarità di uno scarico d'acque reflue industriali, intendendosi per tale anche il cambio della ragione sociale della ditta, comporta la richiesta di voltura dell'autorizzazione vigente secondo la modulistica predisposta dal Gestore. Il costo previsto è di € 10,00 oltre IVA.

Art.10 Altre prestazioni eseguite dal Gestore

Art.10.1 Esecuzione dell'allacciamento

Il Gestore si riserva l'esecuzione in proprio dell'allacciamento (per la parte su suolo o sottosuolo pubblico) il contributo è determinato con criterio analitico (vedi scheda A2), in casi particolari, a insindacabile giudizio del Gestore l'allacciamento può essere eseguito dall'utente solo dopo il rilascio dell'autorizzazione ed il versamento del contributo allaccio (vedi scheda A1)

Art.10.2 Estensione e spostamento della pubblica rete fognaria esistente

Nei casi particolari in cui il Gestore esegua estensioni e spostamenti della pubblica rete fognaria esistente, finalizzati all'esecuzione o modifica di un allacciamento, il contributo è determinato con criterio analitico.

Art.10.3 Prestazioni non previste nel presente disposto

Nel caso in cui le prestazioni richieste non siano previste nelle presenti disposizioni, il contributo è determinato con criterio analitico o forfettario.

Art.10.4 Modalità di calcolo del contributo analitico

Per determinare il contributo analitico sarà impiegato per i materiali, per la mano d'opera, per gli scavi ed i ripristini e per quant'altro necessario all'esecuzione della prestazione, l'Elenco Prezzi in vigore disponibile presso il Gestore.

Art.10.5 Responsabilità negli allacciamenti fognari

Il Gestore è responsabile solo per quanto concerne la corretta esecuzione dell'opera, al momento della consegna l'utente è direttamente responsabile della gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria dell'allacciamento fognario secondo quanto previsto all'art. 7 dell'allegato 3/A del presente regolamento.

SACA SPA

SCHEDA A1 - Allaccio in pubblica fognatura da insediamenti di tipo residenziale o produttivo nel CASO PARTICOLARE in cui la condotta di allacciamento viene realizzata dal privato

Obblighi del Gestore:

- a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati
- b) Verifica del rispetto delle prescrizioni e della corretta esecuzione delle opere

Obblighi del privato:

- a) Richiesta di autorizzazione all'allacciamento
- b) Versamento del contributo per l'allaccio (come sotto specificato)
- c) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo ed eventuali altre autorizzazioni da parte di terzi
- d) Segnalazione preventiva al Gestore dell'avvio dei lavori di allacciamento
- e) Rispetto delle prescrizioni tecniche indicate dal Gestore
- f) Esecuzione delle opere idrauliche, edili, gli scavi, i rinterrì e quant'altro necessario per realizzare l'allacciamento
- g) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti
- h) Al termine dei lavori, invio di comunicazione scritta al Gestore circa la corretta esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del Gestore (a firma di un tecnico abilitato) e la richiesta di svincolo della cauzione.

Contributo per l'allaccio

Il contributo viene determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti:

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Autorizzazione all'allacciamento: | € 50,00 + IVA per ogni allacciamento |
| 2. Cauzione: | € 258,00 per ogni allacciamento (*) |
- (*) Esente Iva

Rilascio dell'autorizzazione:

Al versamento del 100% del contributo per l'allaccio e della cauzione.

Restituzione della cauzione

La cauzione verrà restituita dopo la verifica del rispetto della buona esecuzione delle opere.

Note:

1. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allacciamento ed il punto di inserzione nella pubblica fognatura sarà determinato, su proposta del richiedente, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli, etc.
2. Il Gestore può obbligare il privato ad allacciarsi alla pubblica fognatura previa realizzazione di un pozzetto di innesto.
3. Il privato dovrà comunicare con almeno un giorno lavorativo di preavviso la data di inizio lavori e la presumibile data di fine lavori e comunque deve garantire al personale del Gestore la possibilità di effettuare sopralluoghi e verifiche su tutte le opere realizzate.
4. Qualora le opere fossero realizzate senza avere ottemperato alle prescrizioni e/o alle comunicazioni di cui sopra, sarà revocata l'autorizzazione all'allaccio e la cauzione verrà trattenuta a parziale rimborso dei danni subiti.

5. In tutti i casi in cui venga revocata l'autorizzazione all'allaccio per i motivi indicati al punto 4), il privato dovrà ripercorrere tutto l'iter, compreso il pagamento dei contributi e della cauzione, per inoltrare la richiesta dell'autorizzazione all'allaccio anche quando effettuati minimi adeguamenti alle opere precedentemente realizzate.

Tempi di rilascio dell'autorizzazione:

Quelli indicati nella Carta di Servizio

SACA SPA

SCHEDA A2 - Allaccio in pubblica fognatura da insediamenti di tipo residenziale o produttivo nel caso GENERALE in cui il Gestore realizza direttamente le opere

Obblighi del Gestore:

- a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati
- b) Esecuzione delle opere idrauliche, le opere edili, gli scavi ed i rinterri previsti su suolo o sottosuolo pubblico
- c) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo pubblico su cui deve essere realizzato lo scavo.

Obblighi del privato:

- a) Richiesta di autorizzazione all'allacciamento
- b) Versamento del contributo di allaccio (come sotto specificato)
- c) Acquisizione delle autorizzazioni e servitù per l'esecuzione dei lavori su suolo privato
- d) Esecuzione delle opere d'allacciamento nella proprietà privata secondo le prescrizioni del Gestore (compresa la realizzazione dei necessari pozzetti di ispezione, da collocarsi all'interno della proprietà privata a ridosso dei limiti della proprietà pubblica)
- e) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti

Contributo per l'allaccio

Il contributo viene determinato sommando l'importo relativo a ciascuna delle seguenti componenti:

1. Autorizzazione all'allacciamento: € 50,00 + IVA per ogni allacciamento
2. Contributo analitico per le opere realizzate dal Gestore: calcolato dal Gestore secondo quanto previsto all'Art. 10

Tempi di rilascio dell'autorizzazione e di esecuzione dell'allacciamento

Quelli indicati nella Carta di Servizio dopo il versamento del 100% contributo allaccio.

Note

1. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allacciamento sarà determinato, su proposta del richiedente, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc.

Scheda B - Allaccio di fognatura esterna privata in pubblica fognatura.**Obblighi del Gestore:**

- a) Esecuzione dei sopralluoghi previsti nel Regolamento Fognatura e Depurazione e suoi Allegati
- b) Verifica del rispetto delle prescrizioni impartite dal Gestore e della corretta esecuzione delle opere

Obblighi del privato:

- a) Richiesta del "Parere tecnico di accettabilità"
- b) Versamento degli oneri di istruttoria
- c) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo.
- d) Segnalazione preventiva al Gestore dell'avvio dei lavori inerenti le opere oggetto del parere
- e) Realizzazione di tutte le opere oggetto del "Parere tecnico di accettabilità" compreso allacciamento alla pubblica fognatura, nel rispetto delle prescrizioni tecniche del Gestore
- f) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti
- g) Al termine dei lavori, comunicazione scritta al Gestore circa la corretta esecuzione delle opere nel rispetto delle prescrizioni del Gestore (a firma di tecnico abilitato)

Contributi

Il contributo è quello specificato all'Art. 6 e relativo al rilascio del "Parere tecnico di accettabilità". Non vi sono oneri aggiuntivi relativi all'allacciamento.

Rilascio dell'autorizzazione

Al rilascio del "Parere tecnico d'accettabilità" che funge anche da autorizzazione all'allaccio alla pubblica fognatura.

Note:

1. Lo sviluppo planimetrico della condotta di allaccio ed il punto di inserzione nella pubblica fognatura sarà determinato, su proposta del richiedente, ad insindacabile giudizio del personale del Gestore, sulla base di scelte tecniche quali dislivelli, sottoservizi, attraversamenti, ostacoli vari etc.
2. Il Gestore può obbligare il richiedente ad allacciarsi alla pubblica fognatura previa realizzazione di un pozzetto di innesto.
3. Il privato dovrà comunicare con almeno un giorno lavorativo di preavviso la data di inizio lavori e la presumibile data di fine lavori e comunque deve garantire al personale del Gestore la possibilità di effettuare i sopralluoghi e le verifiche su tutte le opere realizzate.
4. Qualora le opere fossero realizzate senza avere ottemperato alle prescrizioni e/o alle comunicazioni di cui sopra, sarà revocata l'autorizzazione all'allaccio.
5. In tutti i casi in cui venga revocata l'autorizzazione all'allaccio per i motivi indicati al punto 4), il privato dovrà ripercorrere tutto l'iter, compreso il pagamento dei contributi per il parere tecnico di accettabilità, per inoltrare la richiesta dell'autorizzazione all'allaccio anche quando effettua minimi adeguamenti alle opere precedentemente realizzate.

Tempi di rilascio dell'autorizzazione

Quelli indicati nel Regolamento per il rilascio del parere tecnico d'accettabilità.

Scheda C - Allaccio in fognatura privata che recapita in pubblica fognatura

Obblighi del gestore

Nessuno

Obblighi del privato:

- a) Rispetto, nell'esecuzione delle opere, delle prescrizioni tecniche previste nell'Allegato 3/A "Prescrizioni tecniche relative agli allacciamenti fognari".
- b) Realizzazione di tutte le opere necessarie a realizzare l'allacciamento.
- c) Realizzazione dei sistemi di pretrattamento ove previsti.
- d) Acquisizione dell'autorizzazione, da parte dell'Ente proprietario o concessionario, a manomettere il suolo su cui deve essere realizzato lo scavo ed eventuali altre autorizzazioni di terzi.

Contributo

Nessuno

SACA SPA

**Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito
Territoriale Ottimale n. 3 Peligno-Alto Sangro**

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Regolamento Fognatura e Depurazione

ALLEGATO N. 3/E

**PROCEDURA PER IL CONTROLLO DELLE UTENZE PRODUTTIVE
TITOLARI DI UNO SCARICO DI ACQUE REFLUE INDUSTRIALI
NELLA PUBBLICA FOGNATURA DEGLI SCARICHI**

Approvato con Verbale Cda n 17 del 23 novembre 2021 approvato da Ersi con nota prot. 303 del 24/01/2022 -
Vigente dal 01/04/2022

Sommario

1. CAMPO DI APPLICAZIONE.....	3
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO	3
3. ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA	4
4. PROGRAMMA ANALISI	5
5. IL CONTROLLO ANALITICO.....	6
6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO PRESSO LE UTENZE PRODUTTIVE AUTORIZZATE.....	6
7. VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE PER INFRAZIONE NORME PUNITE CON SANZIONE AMMINISTRATIVA.....	8
8. ARCHIVIAZIONE E RILASCIO COPIE ANALISI	8

SACCA SPA

FINALITA'

La presente procedura è stata redatta allo scopo di definire le modalità tecnico-amministrative relative al servizio di controllo degli scarichi che si immettono nella pubblica fognatura che deve essere svolto dal Gestore del Servizio Idrico Integrato [di seguito Gestore] così come previsto dall'art. 128 comma 2 del d.lgs. 152/2006, ai fini dell'accertamento degli eventuali illeciti amministrativi, propedeutico al procedimento amministrativo relativo all'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 135 del D.Lgs. n. 152/06 di competenza della Provincia dell'Aquila.

Il gestore tramite si impegna a mantenere sotto costante controllo la qualità dei liquami affluenti in fognatura ed agli impianti di depurazione e segnalare tempestivamente all'AATO alla provincia dell'Aquila e all'ARTA eventi eccezionali e/o colposi che, variando le caratteristiche dei liquami stessi, inibissero il regolare funzionamento degli impianti.

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

La presente Procedura si applica a tutte le utenze titolari di scarichi in pubblica fognatura insistenti nei comuni gestiti.

2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- Decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.;
- Legge Regionale 15 settembre 1981 n.43, "Disciplina degli scarichi della pubblica fognatura";
- Legge Regionale 13 gennaio 1997 n. 2, "Disposizioni in materia di risorse idriche di cui alla legge 36/94 " e successive modifiche e integrazioni;
- Legge Regionale 22 novembre 2001 n. 60, "Regime autorizzatorio

- degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche”;
- Legge Regionale 10 agosto 2002 n. 21, “Integrazioni alla L.R. 22/11/2001, n. 60” (Regime autorizzatorio degli scarichi delle pubbliche fognature e delle acque reflue domestiche);
 - Legge Regionale 29 luglio 2010 n. 31, “Norme regionali contenenti la prima attuazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale”;
 - il corrente Regolamento dei servizi di fognatura e depurazione, di cui la presente procedura è parte integrante;
 - Convenzione tra l'AATO ed il Gestore del Servizio Idrico Integrato.
 - Legge n. 689/81.

3. ATTIVITA' DI CONTROLLO E VERIFICA

Il Gestore ai sensi della normativa e dei regolamenti vigenti, è incaricato del controllo degli scarichi di insediamenti civili e produttivi dell'AATO allacciati alla pubblica fognatura. Tale controllo è finalizzato:

- a. verificare il rispetto delle disposizioni del regolamento del servizio fognatura e depurazione;
- b. accertare la qualità e la quantità del refluo scaricato anche ai fini tariffari;
- c. a verificare il rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo ed in particolare la tipologia inquinante dello scarico;
- d. alla rilevazione del consumo d'acqua prelevato da fonti diverse dal

pubblico acquedotto, la natura delle materie prime lavorate, le fasi di lavorazione e, lo scarico idrico dell'insediamento tramite un prelievo significativo, riconosciuto tale da entrambe le parti.

4. PROGRAMMA ANALISI

Il Gestore garantisce un controllo periodico, diffuso, effettivo ed imparziale delle Utenze.

Nel corso dell'anno, presso gli Utenti industriali vengono effettuati campionamenti periodici in numero stabilito dalle seguenti condizioni:

- Utenze industriali: controlli a campione sul 20% delle utenze autorizzate nella misura sufficiente a garanzia del corretto funzionamento degli impianti di trattamento finali e comunque in numero non inferiore a 10;
- Utenze assimilate alle domestiche: controlli a campione sul 10% delle utenze autorizzate dal Gestore nella misura sufficiente così come sopra precisato e comunque in numero non inferiore a 5;
- Utenze civili: controlli all'occorrenza a seguito di accertamenti visivi e/o segnalazioni di sospette anomalie dello scarico.

Il numero dei controlli analitici potrà aumentare nel caso si evidenzino frequenti irregolarità, nel caso di segnalazioni di presunti scarichi anomali da parte di Enti o Istituzioni titolate o nel caso di riscontro di scarichi anomali in ingresso agli impianti di depurazione gestiti dalla SACA Spa che ne inibiscono il regolare funzionamento. Nell'individuazione delle utenze da sottoporre a controllo si terrà conto prioritariamente dei volumi annui scaricati e della presenza di parametri di cui alla Tab. 5 dell'allegato 5 alla Parte terza del d.lgs.

152/2006.

5. IL CONTROLLO ANALITICO

Il controllo analitico delle acque reflue industriali, viene eseguito secondo le seguenti modalità:

- mediante un campionamento medio composito dei reflui, eseguito nell'arco delle 3 ore;
- mediante un campionamento istantaneo dei reflui, qualora lo stesso rappresenti realisticamente lo scarico industriale (ad esempio, in presenza di un sistema di equalizzazione o di uno scarico saltuario).
- mediante un prelievo istantaneo anche qualora si accerti visivamente una situazione di anomalia nello scarico dell'Utenza

Nel corso del sopralluogo presso l'Utenza il personale incaricato può estendere le verifiche al fine di accertare il rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nell'autorizzazione allo scarico.

Il campione prelevato, collocato in apposito contenitore sigillato deve essere recapitato presso uno dei laboratori accreditati dal Gestore entro 48 ore dal prelievo .

6. MODALITA' DI ESECUZIONE DELLA ATTIVITA' DI CONTROLLO PRESSO LE UTENZE PRODUTTIVE AUTORIZZATE

1. ACCESSO ED ISPEZIONI.

Ai sensi dell'articolo 129 del d.lgs. 152/2006 il soggetto incaricato del controllo è autorizzato ad effettuare le ispezioni, i controlli ed i prelievi necessari all'accertamento del rispetto dei valori limiti di

emissione, delle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi regolamentari e delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi.

Le operazioni di accesso, verifica, verbalizzazione delle eventuali contestazioni verranno effettuate dal personale tecnico di SACA SpA munito di tesserino di riconoscimento, coadiuvato da personale di laboratorio di fiducia o all'occorrenza dal personale ARTA, della Provincia dell'Aquila o appartenente alle forze dell'ordine.

Il personale incaricato del controllo deve sempre qualificarsi mediante esibizione della tessera di riconoscimento (o documento analogo) chiedendo immediatamente l'assistenza del soggetto titolare dello scarico (o di persona da esso incaricata).

L'Utente è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. L'Utente è tenuto a facilitare, in ogni modo possibile, le operazioni di controllo.

2. VERBALE DI PRELIEVO E RAPPORTO DI ANALISI

Il personale del Gestore incaricato di svolgere il controllo tecnico-analitico presso l'Utenza, deve redigere il verbale, compilando il modulo in dotazione in ogni sua parte e consegnandone una copia firmata al rappresentante dell'Utenza. In particolare dovrà essere indicata: la data, l'ora ed il luogo presso il quale verranno eseguite le analisi; le modalità di campionamento; il rilascio del contro-campione; le eventuali osservazioni avanzate dal rappresentante dell'Utente; le eventuali osservazioni del tecnico incaricato.

Il personale incaricato da SACA Spa dovrà quindi consegnare i

campioni prelevati al personale del Laboratorio Analisi o dell'ARTA onde procedere alla verifica della conformità degli stessi ai limiti di cui al D.Lgs. n. 152/06 e a quanto eventualmente previsto nell'autorizzazione allo scarico.

7. VERBALE DI ACCERTAMENTO E CONTESTAZIONE PER INFRAZIONE NORME PUNITE CON SANZIONE AMMINISTRATIVA.

Nell'ipotesi in cui dal rapporto di analisi del laboratorio incaricato si rilevi la non conformità del campione prelevato rispetto ai limiti di cui al D.Lgs. n. 152/06 oppure nel caso in cui, in occasione del sopralluogo, siano state accertate eventuali violazioni delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione allo scarico, il gestore invia la documentazione alla Provincia dell'Aquila che provvederà alla contestazione della violazione ed a comminare la sanzione.

8. ARCHIVIAZIONE E RILASCIO COPIE ANALISI

Copia di tutti i verbali, i rapporti di analisi e la relativa corrispondenza (all'Utente, alle Autorità competenti) vengono archiviati dal Settore tecnico della SACA Spa in apposito raccoglitore "Sopralluoghi ed analisi".

Ogni sei mesi il Gestore trasmette all'AATO una relazione contenente:

1. il numero di analisi compiute presso le Utenze produttive;
2. l'elenco delle anomalie riscontrate ed i provvedimenti adottati.

Il Registro dei controlli sarà sistematicamente aggiornato e pubblicato sul sito aziendale.

Gestore del Servizio Idrico Integrato all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale n. 3
Peligno-Alto Sangro

**REGOLAMENTO DEL
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
ALLEGATO N. 4**

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
DI AUTORIZZAZIONE PER
L'INSTALLAZIONE DI ANTENNE**

Sommario

<i>Premessa</i>	3
<i>Art. 1 - Concessioni</i>	3
<i>Art. 2 - durata</i>	3
<i>Art. 3 - tipologia delle opere</i>	3
<i>Art. 4 - danni</i>	3
<i>Art. 5 -</i>	3
<i>Art. 6 - canoni</i>	3
<i>Art. 7 condizioni</i>	4
<i>ART. 8 - esenzioni</i>	4
<i>ART. 9 - disposizioni finali</i>	4

SACCA S.p.A.

Premessa

Al fine di regolamentare l'uso, per l'installazione di antenne radio, telefoniche e televisive, delle opere e/o degli impianti in gestione da parte della Società, le ditte interessate dovranno attenersi alle clausole di seguito indicate.

Art. 1 - Concessioni

Le concessioni saranno accordate soltanto previo nulla osta rilasciato dagli Enti, compreso il Comune ove deve essere installata l'antenna, preposti alla tutela dei vincoli e delle normative volte a garantire le esigenze di tutela pubblica, ambientale e paesaggistica nonché previa relazione favorevole rilasciata dagli uffici tecnici.

La concessione in ogni caso non potrà essere accordata ove l'impianto ricada a distanza inferiore a mt. (60- 150- 200-300), da strutture pubbliche destinate a minori, anziani o malati (asili, scuole, ospedali, case di cura ecc.).

Art. 2 - durata

La concessione in parola ha carattere di provvisorietà e viene accordata a condizione che non vengano danneggiate le opere di proprietà del Gestore o in uso allo stesso e che le stesse non ne limitino l'attività.

La durata della concessione non può essere superiore a 3 anni e potrà essere rinnovata per pari periodo, sempreché permangano le condizioni soggettive ed oggettive.

Art. 3 – tipologia delle opere

L'impianto di che trattasi dovrà essere realizzato mediante strutture mobili, in maniera tale da rendere possibile la rimozione in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, a semplice richiesta del Gestore.

Art. 4 - danni

Qualora, a causa dell'installazione dell'impianto, derivi un danno a questa società, la ditta concessionaria dovrà provvedere al relativo risarcimento, a semplice richiesta del Gestore, che provvederà anche a quantificare lo stesso.

Art. 5 -

Nel caso derivi, durante l'installazione dell'impianto, una limitazione dell'attività di questa società, la ditta concessionaria dovrà provvedere tempestivamente alla eliminazione della causa, a semplice richiesta del Gestore.

Art. 6 - canoni

Per la concessione accordata, la ditta dovrà versare anticipatamente, in due rate semestrali, un canone annuo del seguente importo:

- antenne televisive a livello nazionale €. 12.000,00
- antenne televisive a livello locale €. 1.000,00
- antenne telefoniche €. 12.000,00
- antenne radio a livello nazionale €. 12.000,00
- antenne radio a livello locale €. 500,00

Il Gestore si riserva la possibilità di derogare ai su menzionati importi in caso di installazioni plurime richieste dallo stesso soggetto.

Detti canoni saranno aggiornati automaticamente, in base alle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sono da considerarsi IVA di legge esclusa.

Art. 7 condizioni

Il posizionamento del manufatto verrà indicato dal Gestore e la ditta concessionaria dovrà rispettare le seguenti condizioni:

- divieto di accesso alle strutture del servizio idrico integrato presenti all'interno dell'area in questione;
- le strutture delle antenne non dovranno, comunque, interferire con gli impianti del servizio idrico integrato e/o comprometterne la stabilità;
- sollevare il Gestore da ogni responsabilità relativa a danni alle strutture da installare all'interno dell'area locata;
- sollevare, altresì, il Gestore da ogni e qualsiasi responsabilità, sia in fase di realizzazione che per eventuali futuri interventi di riparazione in ordine alla legge n. 626/1994 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 8 - esenzioni

Le opere benefiche (Croce Rossa ecc..) e gli Enti Pubblici (Prefettura, Questura ecc.) sono esentati dal pagamento del canone sopra stabilito.

ART. 9 – disposizioni finali

Per quanto non previsto nel presente regolamento, si fa riferimento alla normativa vigente in materia.

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLEGATO N. 5

**RILASCIO DEI NULLA - OSTA PER L'ATTRAVERSAMENTO
DELLE AREE FASCE ESPROPRIATE A SERVIZIO DELLE
CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA E DEI COLLETTORI
FOGNARI PRINCIPALI**

Approvato con Verbale Cda n 17 del 23 novembre 2021 approvato da Ersi con nota prot. 303 del 24/01/2022 -

Vigente dal 01/04/2022

REGOLAMENTO DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ALLEGATO N. 5.....	1
---	----------

RILASCIO DEI NULLA - OSTA PER L'ATTRAVERSAMENTO DELLE AREE FASCE ESPROPRIATE A SERVIZIO DELLE CONDOTTE DI ADDUZIONE PRIMARIA E DEI COLLETTORI FOGNARI PRINCIPALI	1
---	----------

<i>Premessa</i>	<i>3</i>
<i>Art. 1 - Concessioni – Autorizzazioni</i>	<i>3</i>
<i>Art.2 - Domanda di Concessione e Autorizzazione</i>	<i>4</i>
<i>Art.3 - Allegati al modello delle domande.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.4 - Tempi per integrare documenti per emissione del nulla-osta tecnico.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 5 - Istruttoria – Pratica.....</i>	<i>5</i>
<i>Art.6 – Condizioni.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.7 - Attività di manutenzione e riparazione delle opere.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.8 - Depositi cauzionali ed esonero.....</i>	<i>6</i>
<i>Art.9 - Restituzione della cauzione</i>	<i>7</i>
<i>Art.10 - Rilascio di Autorizzazione per occupazioni temporanee.....</i>	<i>7</i>
<i>Art.11 - Durata delle Concessioni ed Autorizzazioni</i>	<i>7</i>
<i>Art.12 - Rioccupazione del suolo concesso da parte dell'Amministrazione Consortile..</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13 - Revoca della Concessione</i>	<i>8</i>
<i>Art.14 - Decadenza delle Concessioni</i>	<i>8</i>
<i>Art. 15 - Rinuncia</i>	<i>9</i>
<i>Art.16 - Voltura delle Concessioni e variazione d'uso</i>	<i>9</i>
<i>Art.17 - Spostamento di condotte.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.18 – Distanza delle costruzioni dalle condotte.....</i>	<i>9</i>
<i>Art.19 - Variazione residenza del Concessionario.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.20 - Norme per la esecuzione dei lavori.....</i>	<i>10</i>
<i>Art.21 - Obblighi del Concessionario.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 22 - Occupazioni d'urgenza</i>	<i>11</i>
<i>Art.23 - Costi istruttoria pratica e cauzione e canone annuo.....</i>	<i>11</i>
<i>Art.24 – Accertamento d'ufficio</i>	<i>13</i>
<i>Art.25 – Norme finali.....</i>	<i>13</i>

Premessa

Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall'art. 143 del D.Lgs 152/2006 s.m.i.

Le infrastrutture idriche realizzate con finanziamenti realizzati a carico dello Stato, della Cassa per il Mezzogiorno, dall'Agensud L. 64/86, dalla Regione ed altri Enti o Consorzi, fanno parte del demanio Regionale ai sensi degli artt. 822 e seguenti del Codice Civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge, come confermato dall'art. 143 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i.

Per quanto non specificatamente indicato nel presente allegato si rimanda al disposto della convenzione per l'affidamento della gestione del Servizio Idrico Integrato in "house providing" dell'12 luglio 2016 e relativo Disciplinare per l'organizzazione e la gestione del S.I.I. approvato con D.G.R. Abruzzo n. 979 del 28.08.2006.

Il presente regolamento non è applicabile, all'occupazione di aree di proprietà o in concessione alla SACA S.p.a., con antenne e/o tralicci e/o apparecchiature idonee a qualsiasi tipo di trasmissione (dati, televisiva, radiofonica, telefonica etc.), si rimanda all'allegato n. 4 al regolamento del S.I.I..

Art. 1 - Concessioni – Autorizzazioni

Senza preventiva Concessione è vietato eseguire opere di attraversamento delle fasce d'esproprio a servizio delle condotte idriche e fognanti. Per poter eseguire tali opere è necessario conseguire uno dei seguenti provvedimenti:

Concessione: la concessione è quel provvedimento discrezionale con cui il soggetto giuridico (Ente o società) alla cui titolarità intestano i beni di natura demaniale, da qui in poi indicato quale Concedente, previo nulla osta tecnico del Gestore, attribuisce in via temporanea al suo destinatario nuovi diritti e nuove facoltà che egli prima non aveva. In relazione alla natura del bene concesso la concessione può avere ad oggetto tanto un bene demaniale quanto un bene patrimoniale indisponibile.

La fattispecie si applica ai casi di richiesta da parte di soggetti privati o Enti aventi ad oggetto l'espletamento delle seguenti opere: attraversamenti delle adduttrici idriche o dei collettori fognari principali e relative pertinenze con:

- linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree che in cavo sotterraneo;
- metanodotti;
- reti fognarie;
- strade, autostrade e ferrovie;
- passi carrabili, depolverizzazioni, recinzioni;

- costruzione muri di controripa e di sostegno a difesa delle proprietà private;
- deroghe alle distanze dai confini per costruzioni di qualsivoglia genere (recinzioni, piccoli edifici, impianti, ecc.);

o con altri impianti ed opere, che possono interessare le condotte idriche di pertinenza del Gestore;

Autorizzazione: l'autorizzazione è quel provvedimento discrezionale con cui il Concedente del bene rimuove un limite che la legge pone all'esercizio di un diritto, legittimando pertanto il destinatario di tale provvedimento ad esercitare il diritto di cui già risulta titolare. Tale provvedimento può essere rilasciato per consentire a terzi: il compimento di opere che interessano in qualsiasi modo le condotte e depositi temporanei su fondi e su fasce territoriali di pertinenza in gestione.

Art.2 - Domanda di Concessione e Autorizzazione

Chiunque intenda ottenere il rilascio di uno dei provvedimenti indicati al precedente art. 1 deve presentare domanda a mezzo pec al Concedente.

La domanda deve contenere:

- le generalità del richiedente, la residenza anagrafica, il codice fiscale;
- l'indicazione esatta della durata e dei motivi dell'occupazione, nonché la misura dello spazio od area ad oggetto corredata;
- Elaborati grafici, di norma in forma digitale, composti da: planimetria catastale, pianta, sezioni, particolari esecutivi delle opere da eseguire ed eventuale altra documentazione che il Gestore riterrà di richiedere per l'istruttoria;
- L'indicazione della località dove le opere devono essere realizzate;
- l'impegno a sostenere tutte le spese inerenti all'istruttoria della pratica, al pagamento dei relativi canoni ed eventuali depositi cauzionali a titolo cautelativo e a garanzia di un eventuale risarcimento.
- l'esplicita dichiarazione di sottostare a tutte le condizioni contenute in tale Regolamento, nonché a quelle che il Gestore potrà prescrivere durante il corso dei lavori o in sede di collaudo delle opere concesse o autorizzate.

Qualora la richiesta sia presentata da Enti, Società, Assicurazioni, Fondazioni, Comitati e simili dovranno essere indicati oltre a quanto innanzi prescritto, la denominazione, lo scopo, la sede, nonché la persona che ha la rappresentanza legale, ed allegare copia del certificato camerale o altra documentazione atta ad individuare la rappresentanza legale.

La domanda incompleta o non corredata di tutta la documentazione prescritta dal presente Regolamento dovrà essere regolarizzata secondo i tempi stabiliti dall'art.4.

In ogni caso, una domanda non potrà avere che un solo oggetto, anche se relativo ad uno stesso bene pubblico.

Art.3 - Allegati al modello delle domande

Le domande devono essere firmate digitalmente eventualmente da un soggetto all'uopo delegato con delega esplicita per la sottoscrizione digitale e presentazione telematica delle pratiche, corredate dai seguenti documenti:

- fotocopia del numero di codice fiscale e/o di partita I.V.A.;
- estratto di mappa catastale (1:2.000 e/o 1:1.000);
- attestazione versamento deposito cauzionale a garanzia della regolare esecuzione dei lavori o polizza fidejussoria;
- elaborati fotografici;
- Relazione tecnica, elaborati grafici rappresentanti lo stato di fatto e quello di progetto firmati digitalmente da un tecnico abilitato;

Art.4 - Tempi per integrare documenti per emissione del nulla-osta tecnico

I tempi per la richiesta di integrazione di dati e/o documenti eventualmente mancanti, per l'emissione del provvedimento di nulla-osta sono i seguenti:

- i dati e/o documenti eventualmente mancanti, dovranno essere richiesti entro 30 giorni dall'acquisizione della richiesta di nulla osta pervenuta al Gestore come acquisita al protocollo;
- i documenti mancanti dovranno essere integrati dal richiedente entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta di documenti che sarà formulata a mezzo pec;
- la mancata presentazione dei documenti nei tempi previsti nella richiesta comporta l'immediata archiviazione della richiesta e la perdita di qualsiasi somma versata;
- il provvedimento di nulla-osta tecnico dovrà essere emesso entro e non oltre 30 giorni dall'integrazione fatte salve specifiche condizioni che impediscano l'effettuazione dei sopralluoghi necessari, e sarà inviato a mezzo pec al Concedente e per conoscenza al richiedente o all'intermediario se nominato;

Se la richiesta presentata dal richiedente è completa di tutti i documenti, l'atto definitivo viene rilasciato dal Concedente secondo le proprie tempistiche dopo aver acquisito il nulla-osta tecnico del Gestore.

Art. 5 - Istruttoria – Pratica

Ricevute le domande, gli elaborati tecnici allegati alla domanda sono sottoposti alla verifica istruttoria dell'Ufficio competente.

Il nulla-osta sarà rilasciato a firma del Responsabile dell'Area a cui è assegnato il patrimonio.

Art.6 – Condizioni

Le Concessioni e gli altri provvedimenti indicati al precedente art.1 del presente Regolamento si intendono sempre accordati:

- con l'accettazione del pagamento del canone annuo, stabilito dall'ERSI Abruzzo;
- senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati;
- durante il corso dei lavori fino al momento del collaudo, nel caso ne ravvisi la necessità per la manutenzione e per il buon funzionamento delle condutture idriche.

Art.7 - Attività di manutenzione e riparazione delle opere

Tutte le opere necessarie per la realizzazione degli attraversamenti, sono a carico del Concessionario al quale spetta pure la manutenzione delle stesse.

Verificandosi nella realizzazione dei lavori autorizzati danni agli acquedotti e/o ai manufatti di pertinenza, sia per manutenzione che per negligenze imputabili al Concessionario, lo stesso, è tenuto a provvedere, immediatamente (sotto pena di decadenza della Concessione) a sue cure e spese, alle riparazioni necessarie e senza bisogno di diffida o avvertimento.

In caso di inadempienza per mancata manutenzione, si procederà d'ufficio addebitando al Concessionario o al richiedente, le spese sostenute.

Il Concessionario è responsabile del ripristino di eventuali opere realizzate sulle fasce d'esproprio e sarà a suo carico il ripristino delle stesse in caso dovessero essere rimosse per qualsivoglia esigenza gestionale sollevando il Concessionario ed il Gestore da ogni pretesa;

Il Concessionario o richiedente terrà il Titolare ed il Gestore nonché e i suoi funzionari tecnici e amministrativi sollevati ed indenni da qualsiasi pretesa o molestia anche giudiziaria che per dato o fatto dell'atto amministrativo rilasciato potesse provenire da terzi, ribadendosi ancora che l'atto è accordato senza pregiudizio dei terzi stessi.

Art.8 - Depositi cauzionali ed esonero

Per la realizzazione di opere di attraversamento con nuove condutture o di qualsiasi altra opera che comporta l'esecuzione di lavori che comportino la remissione in pristino dei luoghi al termine della Concessione, o da cui possano derivare danni al Demanio o a terzi, o, in particolari circostanze che lo giustificano, il Concessionario è tenuto ad effettuare un deposito cauzionale, a titolo cautelativo e a garanzia dell'eventuale risarcimento in caso di rotture. L'entità del deposito cauzionale è stata determinata tenendo particolare riguardo

alla natura, alla importanza, alle caratteristiche dei lavori e alla possibilità dei danni ai beni ed alle pertinenze demaniali, secondo la seguente tabella:

Diametro condotta	Tariffa €
Fino a 50 mm	500,00
Da 50 a 100 mm	750,00
da 125 a 200 mm	1.000,00
Da 225 a 300 mm	1.500,00
Oltre 300 mm	2.500,00

Art.9 - Restituzione della cauzione

Ultimati i lavori il Responsabile del Procedimento redigerà il certificato di collaudo dopo aver effettuato il sopralluogo con la parte entro 30 giorni dalla comunicazione, da parte del Concessionario, della fine dei lavori. La restituzione del deposito cauzionale potrà essere richiesta dal Concessionario solo dopo l'avvenuto collaudo delle opere.

Art.10 - Rilascio di Autorizzazione per occupazioni temporanee

Le Autorizzazioni per occupazioni temporanee di qualunque genere vengono rilasciate dopo aver controllato e verificato che le somme dovute siano state regolarmente accreditate e che le richieste sono conformi alle norme del Regolamento. In caso di accertamento d'ufficio il Gestore, oltre le spese di istruttoria pratica e la sanzione di € 516,46 per ha diritto di richiedere i canoni pregressi per il periodo di cinque anni ex art. 2948, n. 4, C.C. fatta salva la possibilità di segnalare l'abuso all'Autorità Giudiziaria.

Art.11 - Durata delle Concessioni ed Autorizzazioni

La Concessione si intende accordata per la durata di anni 9 (nove), tacitamente rinnovata per gli anni successivi qualora non vi sia disdetta da una delle parti almeno tre mesi prima della scadenza, nei limiti dei diritti che spettano al Concedente ed al Gestore, quindi senza pregiudizio di quelli dei terzi, cosicché qualunque reclamo o opposizione dovesse da questi venire sollevato, dovrà essere tacitata dal Concessionario in modo che il Gestore non abbia mai a risentire danno o molestia di sorta. Per le Autorizzazioni temporanee la durata è inferiore all'anno.

Art.12 - Rioccupazione del suolo concesso da parte dell'Amministrazione Consortile

Qualora il Titolare o il Gestore, per modificazioni che intendesse apportare all'acquedotto, o per qualsiasi altro lavoro che dovesse eseguirvi, si vedesse obbligata a rioccupare temporaneamente, ovvero in modo definitivo, il suolo concesso, o a espropriare il terreno

vicino di proprietà del Concessionario, potrà farlo in qualunque tempo senza che lo stesso abbia diritto a pretendere indennità di sorta, salvo il corrispettivo per il terreno da espropriarsi fissato secondo i criteri della legislazione vigente.

Art. 13 - Revoca della Concessione

Si dichiara in modo esplicito che la Concessione è meramente precaria, di guisa che essa non potrà mai costituire alcuna servitù a carico della proprietà demaniale.

Qualora per mutate circostanze, interesse pubblico esiga che il bene concesso ritorni alla sua primitiva destinazione, ovvero debba essere adibito ad altra funzione indilazionabile e necessaria per la soddisfazione dei pubblici bisogni, il Titolare ed il Gestore si riservano espressamente il diritto di revocare la Concessione in qualsiasi momento per soddisfare l'interesse pubblico e senza che per questo il Concessionario abbia diritto a pretendere indennità o compensi qualsiasi.

Le Concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

La revoca dà diritto alla restituzione di quanto versato in anticipo, il Concessionario non potrà in alcun modo rivalersi delle somme spese per ottemperare alle prescrizioni imposte dal Gestore o dal Concedente.

La revoca è disposta dal Rappresentante legale del Titolare con apposito provvedimento nel quale è assegnato al Concessionario un congruo termine per la esecuzione dei lavori di sgombero e di restauro del bene occupato, decorso il quale essi saranno eseguiti d'ufficio, salvo rivalsa della spesa a carico dell'inadempiente, da prelevarsi eventualmente dal deposito cauzionale costituito in sede di rilascio dell'atto di Concessione.

Il Concessionario verrà a conoscenza dell'eventuale provvedimento di revoca tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

Art.14 - Decadenza delle Concessioni

Il suolo occupato per effetto della Concessione resterà sempre nella disponibilità del Gestore per l'esercizio della conduzione delle opere acquedottistiche.

Il Concessionario incorre nella decadenza qualora non adempia alle condizioni imposte nell'atto di Concessione, o alle norme stabilite nella Legge o nel presente regolamento;

Il Concessionario incorre altresì nella decadenza:

- allorché non si sia avvalso nei sei mesi dalla definizione delle formalità d'ufficio, della Concessione accordatagli;
- qualora si venisse a creare una situazione tale da non potersi più consentire un atto di Concessione da parte del Titolare;
- qualora il Concessionario non soddisfacesse al pagamento della annualità del canone previsto.

Art. 15 - Rinuncia

Il Concessionario potrà in qualsiasi momento rinunciare alla Concessione mediante comunicazione all'Ente concedente.

La rinuncia non avrà effetto se non dopo che il Concessionario avrà restituito il provvedimento di Concessione e avrà provveduto alla rimessa in pristino dell'opera occupata.

La rinuncia non comporta la restituzione dei canoni pagati per l'anno in corso.

Art.16 - Voltura delle Concessioni e variazione d'uso

In caso di successione a qualsiasi titolo, o di altra persona o Ente in una Concessione il subentrante dovrà, non oltre il termine di tre mesi, presentare regolare domanda al Titolare per ottenere voltura a proprio nome.

Se la successione avviene "*inter-vivos*", il Concessionario cessante ha l'obbligo di controfirmare la domanda suddetta dichiarando esplicitamente la propria rinuncia alla Concessione goduta, rimanendo obbligato ad osservare tutte le condizioni prescritte nel presente regolamento, fino a quando il nuovo proprietario non abbia ottenuto il riconoscimento del subingresso nella Concessione.

In caso di variazione d'uso, incombe l'obbligo al Concessionario di inoltrare al Concedente istanza di variazione.

Art.17 - Spostamento di condotte

Lo spostamento delle condotte demaniali di norma non è ammesso. In caso di situazioni preesistenti che possano pregiudicare l'esercizio dell'acquedotto stesso le richieste di spostamento di condotte saranno di volta in volta valutate.

In ogni caso, l'area da permutare deve essere pari o superiore al tracciato esistente.

Le spese relative all'opera, nonché l'atto di permuta e relative imposte, tasse ecc. sono a totale carico del Concessionario.

Art.18 – Distanza delle costruzioni dalle condotte

Non è in nessun caso ammessa la costruzione di fabbricati, costruzioni e/o altre opere fisse a confine con le fasce demaniali, in ogni caso deve essere rispettata la distanza dai confini che non può essere, per i fabbricati di qualsiasi destinazione o uso nonché per ogni tipologia di costruzione, inferiore ai 5 m. Analogamente le opere fisse che non ricadono nella categoria delle costruzioni debbono rispettare le norme più restrittive previste del codice civile o dai vigenti strumenti urbanistici comunali. Sono ammesse deroghe alla predetta distanza in casi particolari, valutati ad insindacabile giudizio del Concedente o/e del Gestore e nel caso di costruzioni di esistenti; in tali casi è ammessa una deroga dalla predetta

distanza ma in ogni caso non può essere mai inferiore ai 2 mt, con esplicita rinuncia da parte del Concessionario ad ogni tipo di azione risarcitoria del danno in caso di rotture e/o qualsivoglia intervento del Gestore sull'acquedotto.

Art.19 - Variazione residenza del Concessionario

In caso di variazione della residenza o del domicilio del Concessionario incombe a questi l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta al Concedente ed al Gestore; l'ufficio competente effettuerà le dovute rettifiche, sia sugli atti di Concessione sia sulle schede che sui registri dei ruoli.

Art.20 - Norme per la esecuzione dei lavori

Il Concessionario ha l'obbligo di comunicare al Gestore la data di inizio dei lavori con almeno cinque giorni di anticipo.

I lavori oggetto della Concessione, dovranno essere iniziati entro un mese dalla data di stipula del presente atto ed ultimati entro i tempi previsti nel provvedimento di autorizzazione e comunque ultimati entro un anno dall'inizio dei lavori. Qualora ricorrono giustificati motivi è facoltà di del Gestore di prorogare i termini di cui sopra. Durante l'esecuzione dei lavori interessanti il suolo o il sottosuolo pubblico, il Concessionario oltre le norme tecniche e pratiche previste dalle Leggi per regolamenti in vigore, deve osservare le seguenti prescrizioni generali e quelle particolari che gli possono essere imposte all'atto di Concessione:

- non arrecare disturbo o intralci di alcun genere ad altri Concessionari;
- evitare scarichi o depositi di materiali sull'area pubblica non consentiti dai competenti organi dell'Amministrazione, soprattutto materiali tossici che potrebbero per negligenza penetrare in profondità, ed inquinare le acque;
- evitare scarichi di acqua sull'area pubblica o, in caso di assoluta necessità, provvedere alla loro canalizzazione, rispettando le norme richieste dalla situazione dei luoghi o imposte da Leggi o regolamenti;
- evitare l'uso di mine o di altri mezzi che possano cagionare pericoli e danni alle pertinenze Demaniali ed a terzi;
- collocare adatti ripari per evitare spargimenti di materiali sui suoli adiacenti pubblici e privati nel predisporre mezzi necessari ad evitare danni per i quali il Concedente o il Gestore non assume alcuna responsabilità che viene a ricadere interamente sul Concessionario.

Art.21 - Obblighi del Concessionario

L'atto di Concessione obbliga il Concessionario a non abusare dei beni concessi eseguendo lavori, scavi e demolizioni non previsti nell'atto stesso.

Il Concessionario ha l'obbligo di esibire a richiesta del personale del Gestore, l'atto di Concessione e/o Autorizzazione. E' pure fatto l'obbligo al Concessionario oltre che assumere le disposizioni previste dal presente Regolamento, di mantenere in condizione di ordine e pulizia il suolo che occupa. L'atto di Concessione è rilasciato a titolo personale e non ne è consentita minimamente la cessione, salvo quanto previsto dall'art. 16.

Art. 22 - Occupazioni d'urgenza

Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratta di provvedere all'esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di Autorizzazione e/o di Concessione che verrà rilasciato in Sanatoria.

In tal caso alla domanda intesa ad ottenere l'Autorizzazione o Concessione l'interessato ha obbligo di darne immediata comunicazione via pec o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare le condizioni d'urgenza.

Art.23 - Costi istruttoria pratica e cauzione e canone annuo

Costi di istruttoria pratica sono determinati in € 200,00 essi ricomprendono le spese di sopralluogo iniziale, il picchettamento della condotta, l'assistenza ai lavori, il rilascio del provvedimento concessorio. In casi di particolare complessità il Gestore si riserva la facoltà di richiedere una integrazione economica, dietro la stesura di dettagliato preventivo.

Per l'esecuzione dei lavori in prossimità della condotta il Gestore richiederà, in funzione delle lavorazioni da eseguire un deposito cauzionale adeguato, o specifica polizza fideiussoria, che sarà restituito o svincolato dopo il collaudo dei lavori.

Per la voltura delle concessioni sarà corrisposto anticipatamente l'importo di € 20,00.

I canoni annui, da corrispondere anticipatamente entro il mese di gennaio di ogni anno al Gestore, sono determinati in funzione della tipologia di concessione come di seguito riportato:

A. CIVILI ABITAZIONI

- passi carrabili € 31,96 fino alla larghezza di ml 3;

- passi carrabili € 5,00 (per ogni metro eccedente la lunghezza di ml 3 approssimazione in eccesso all'unità);
- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile con recinzione, 4 €/mq con un minimo di € 50,00;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile senza recinzione, 3 €/mq con un minimo di € 31,96;
- attraversamenti con condutture, cavi ecc. € 50,00 ¹ ;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola con recinzione, 2 €/mq per ogni anno solare con un minimo di € 31,96;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola senza recinzione, 1 €/mq per ogni anno solare con un minimo di € 31,96;
- parallelismi con condotte 0,5 €/ml;

B. ATTIVITA' INDUSTRIALI ARTIGIANALI - COMMERCIALI E GESTORI DI SERVIZI A RETE

- passi carrabili € 50,00 (per ogni attraversamento fino alla lunghezza di ml 4);
- passi carrabili € 10,00 (per ogni metro eccedente la lunghezza di ml 4 approssimazione in eccesso all'unità);
- attraversamenti con condutture, cavi ecc. € 75,00 ²;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile con recinzione, 5 €/mq con un minimo di € 50,00;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona edificabile senza recinzione, 4 €/mq con un minimo di € 31,96;
- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola con recinzione, 3 €/mq con un minimo di € 31,96;

¹ Da tali canoni sono esclusi gli attraversamenti sottostanti la condotta idrica posti ad una distanza non inferiore a 60 cm e con idonea protezione

² L'utente titolare di più concessioni per lo stesso immobile o complesso immobiliare in caso di attraversamento con tubi o cavi corrisponderà solo il canone più alto.

- occupazione di fascia d'esproprio in zona non edificabile/agricola senza recinzione, 2 €/mq con un minimo di € 31,96;
- parallelismi con condotte 1 €/ml;

Per i comuni gli importi sono ridotti al 25% di quelli stabiliti per le civili abitazioni. Gli altri Enti o società pubbliche sono accomunati alle attività industriali – artigianali.

In casi di particolare complessità il Gestore si riserva la facoltà di proporre all'ERSI Abruzzo, una tariffa specifica.

Art.24 – Accertamento d'ufficio

Nel caso di accertamento d'ufficio di abusi, ovvero della presenza di opere non autorizzate, attraversamenti parallelismi e qualsiasi altro tipo di interferenza o utilizzo il Gestore si riserva il diritto di inserire a ruolo d'ufficio il titolare applicando una sanzione di € 516,46, nonché di richiedere i canoni pregressi per il quinquennio precedente ex art. 2948, n. 4, C.C. l'accertamento, oltre a tutti i costi di istruttoria pratica previsti dal vigente regolamento. Resta il diritto di rivalersi nelle sedi opportune per la tutela dell'integrità dei beni demaniali.

Art.25 – Norme finali

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimanda al Disciplinare per l'organizzazione e la gestione del S.I.I. approvato con D.G.R. Abruzzo n. 979 del 28.08.2006 ed alle norme vigenti in materia.

Tutti gli importi previsti nel presente allegato sono da intendersi IVA di legge esclusa e saranno oggetto annualmente di aggiornamento ISTAT.